

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

53° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 7 OTTOBRE 1992

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 5
2 ^a - Giustizia	» 11
3 ^a - Affari esteri	» 18
4 ^a - Difesa	» 21
5 ^a - Bilancio	» 27
6 ^a - Finanze e tesoro	» 44
7 ^a - Istruzione	» 61
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 69
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 77
10 ^a - Industria	» 78
11 ^a - Lavoro	» 85
12 ^a - Igiene e sanità	» 91
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 102

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	Pag. 3
--	--------

Organismi bicamerali

Questioni regionali	Pag. 110
Informazione e segreto di Stato	» 115

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	Pag. 116
2 ^a - Giustizia - Pareri	» 121
5 ^a - Bilancio - Pareri	» 123
6 ^a - Finanze e tesoro - Pareri	» 129
7 ^a - Istruzione - Pareri	» 130

CONVOCAZIONI	Pag. 131
--------------------	----------

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MERCOLEDÌ 7 OTTOBRE 1992

19ª Seduta

Presidenza del Presidente
PELLEGRINO

La seduta inizia alle ore 14,40.

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

La Giunta esamina la seguente domanda:

- *Doc. IV, n. 14, contro il senatore Gangi per i reati di cui agli articoli 81, capoverso, 110, 112, n. 3, 640, secondo comma, n. 1, 61, n. 9 e 40 del codice penale; nonché agli articoli 81, capoverso, 110, 112, n. 3, 61, n. 2, 48 e 479 del codice penale (truffa; falsità ideologica del pubblico ufficiale in atti pubblici). (R 135, C 21ª, 14º)*

Il PRESIDENTE espone preliminarmente i fatti.

Prendono la parola i senatori FILETTI, DI LEMBO, GIORGI, FABJ RAMOUS e PINTO.

Dopo interventi dei senatori COVI e PREIONI, nonché del PRESIDENTE, la Giunta rinvia il seguito dell'esame.

La Giunta esamina quindi congiuntamente le seguenti domande:

1) *Doc. IV, n. 15, contro il senatore Ballesi per il reato di cui all'articolo 323 del codice penale (abuso di ufficio). (R 135, C 21ª, 15º)*

2) *Doc. IV, n. 16, contro il senatore Ballesi per il reato di cui all'articolo 323 del codice penale (abuso di ufficio). (R 135, C 21ª, 16º)*

Il PRESIDENTE espone preliminarmente i fatti.

La Giunta ascolta il senatore BALLESI che fornisce chiarimenti ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato. Gli

pongono domande i senatori FRANCHI, COVI, PINNA, PINTO, SELLITTI, FILETTI, DI LEMBO e DELL'OSSO, nonchè il PRESIDENTE.

Congedato il senatore Ballesi, la Giunta rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 16.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCOLEDÌ 7 OTTOBRE 1992

31ª Seduta*Presidenza del Presidente*
MACCANICO

Intervengono il Ministro dell'interno Mancino ed il Sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Murrura.

La seduta inizia alle ore 9,50.

IN SEDE CONSULTIVA

Conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 1992, n. 397, recante interventi urgenti delle zone della regione Liguria colpite da eccezionali avversità atmosferiche (668)

(Parere alla 13ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il relatore RUFFINO ritiene che non possano esservi dubbi sulla sussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza delle misure adottate nel decreto-legge che sono volte a provvedere ai primi interventi per fronteggiare i danni causati nella provincia di Savona dalla alluvione dello scorso 22 settembre. Nell'auspicare una rapida conversione in legge del provvedimento, osserva che altre misure dovranno essere adottate dal Governo, considerando che i danni che si sono registrati sono largamente superiori agli stanziamenti previsti dall'attuale decreto.

La senatrice BARBIERI esprime apprezzamento per la tempestività con cui il Governo ha varato il decreto-legge in esame. È questo un caso di corretto uso dello strumento della decretazione d'urgenza per il quale, quindi, vanno senz'altro riconosciuti i requisiti di costituzionalità. Si augura che durante l'esame parlamentare non si vogliano introdurre nel disegno di legge di conversione altri provvedimenti che non attengono alla specifica materia del decreto.

La Commissione, all'unanimità, dà quindi mandato al relatore di redigere per la Commissione di merito un parere favorevole circa la sussistenza dei presupposti costituzionali del decreto-legge n. 397.

*IN SEDE REFERENTE***Nuove disposizioni in materia di direzione unitaria delle Forze di polizia e sulla Amministrazione della pubblica sicurezza (600)**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° ottobre scorso.

Si apre il dibattito.

Il senatore SAPORITO ricorda che proprio nella Commissione affari costituzionali si è sviluppato nel corso degli anni Ottanta un importante dibattito sulla adeguatezza delle strutture investigative rispetto ai compiti nuovi e più impegnativi che derivavano dall'emergenza terroristica e dalle nuove caratteristiche assunte dalla criminalità organizzata. Uno dei risultati di quegli approfondimenti fu l'approvazione della legge n. 121. Si può ben dire che molti dei risultati ottenuti nella lotta alla criminalità sono stati conseguiti grazie all'impostazione di quella riforma che ha dotato le forze di polizia di nuovi strumenti operativi e di una più moderna organizzazione. Soprattutto in questo campo, però, occorre essere capaci di un adeguamento continuo alle esigenze sempre mutevoli della situazione. A suo giudizio il disegno di legge n. 600 risponde a questa necessità e si muove nella stessa direzione degli interventi di riforma già approvati nella scorsa legislatura che hanno determinato la nascita della DIA e della DNA.

Si tratta di una riforma molto rilevante che, adottando il cosiddetto modello interforze, interviene sulla stessa struttura del Ministero dell'interno, prevedendo una delega per la sua riorganizzazione e creando la figura del Segretario generale che avrà un ruolo di sovraordinazione funzionale rispetto ai Capi delle diverse forze di polizia. Al Capo della polizia resta affidato un importante ruolo tecnico-operativo, mentre in periferia lo stesso modello viene applicato ai compiti del prefetto e del questore. È anche prevista la revisione degli organici e dell'ordinamento del Ministero ed è attribuito al Segretario generale lo strumento della conferenza dei Capi delle forze di polizia per rendere più efficace l'azione di coordinamento.

Ricorda poi che in passato si ipotizzò la realizzazione di un coordinamento politico dei diversi corpi di polizia da attuarsi più in sede di Presidenza del Consiglio che di Ministero dell'interno. Il disegno di legge in esame incentra invece tutte le competenze nel Ministero, il quale mantiene quindi le sue funzioni sia nel campo delle autonomie locali sia in quello della tutela dell'ordine pubblico. Gli obiettivi che esso persegue sono senz'altro condivisibili ed anche l'impostazione complessiva appare convincente. Alcune perplessità possono tuttavia essere avanzate in ordine al ruolo del Segretario generale: vi è infatti il rischio che i grandi poteri che gli sono attribuiti possano renderne il ruolo oggettivamente conflittuale con quello dello stesso Ministro con conseguenti pericoli di dualismo. In effetti la figura del Segretario generale non ha dato buona prova in altre amministrazioni come, ad esempio, in quella delle Finanze. Occorrerà anche approfondire il rapporto tra Segretariato generale e servizi di sicurezza specie con riferimento all'azione di carattere internazionale. Considerata anche la

disponibilità manifestata dal Ministro dell'interno a valutare con attenzione le diverse osservazioni, confida che in sede di Comitato ristretto - la cui costituzione è stata già proposta dal relatore - si possa giungere a soluzioni convincenti.

Il senatore CABRAS esordisce dichiarando di non concordare sull'impostazione generale del disegno di legge; egli non crede, fra l'altro, che esso si ponga come il completamento di quella linea istituzionale intrapresa con la costituzione della DIA e della DNA. Con le proposte contenute nel disegno di legge, infatti, si incide direttamente nell'ordinamento della pubblica sicurezza e si prefigurano nuovi equilibri fra i diversi organismi impegnati nella tutela dell'ordine pubblico. Vengono in effetti rimessi in discussione alcuni punti non secondari della legge n. 121 del 1981 che ha segnato un momento fondamentale di modernizzazione delle forze di polizia del nostro paese. Va tenuto presente che l'ordine pubblico non può essere ridotto alla sola lotta alla criminalità organizzata: esso riguarda la tutela complessiva del cittadino nella vita di ogni giorno, la sua protezione sociale. Occorre poi guardare con attenzione all'intreccio fra grande criminalità, criminalità comune e microcriminalità. È in tale ottica che bisogna impostare l'azione di coordinamento, avendo presente che l'attività delle diverse forze di polizia deve essere unitaria soprattutto sul territorio e questo è il compito che è stato assegnato alla DIA. Grande rilievo ha poi assunto la cooperazione internazionale in cui un ruolo preminente - sul piano qualitativo e su quello quantitativo - viene svolto dalla Polizia di Stato.

A suo avviso il Segretariato generale non potrà risolvere le difficoltà di coordinamento che derivano dalle diverse tradizioni e anche dai diversi ordinamenti delle forze di polizia. D'altra parte l'esistenza di un corpo militare, come quello dei Carabinieri, con competenze in certa misura parallele a quelle della Polizia di Stato, è una specificità italiana di cui occorre tener conto. Da questo punto di vista non ritiene che lo sganciamento della Polizia di Stato dal Dipartimento della pubblica sicurezza vada nella giusta direzione: così facendo si finisce per mortificare il ruolo della Polizia, nè si può pensare che il Segretario generale sarà più ascoltato dell'attuale direttore del Dipartimento della pubblica sicurezza che, essendo anche Capo della polizia, è dotato di un maggiore peso istituzionale.

Si dice convinto che la Conferenza dei Capi delle forze di polizia avrà scarso rilievo operativo e che è ottimistico affidare ad essa compiti effettivi di coordinamento dato che i problemi da affrontare hanno una natura dinamica non riconducibile a momenti periodici di confronto. Reale è quindi il rischio di una duplicazione delle funzioni con conseguente depotenziamento della stessa Polizia di Stato. Anche in periferia potrebbero determinarsi degli effetti di dispersione per il venir meno del ruolo unificante oggi esercitato dal Capo della polizia. Vi potrà essere, inoltre, una attenuazione dello stesso principio di responsabilità in ragione del fatto che si delineano dei confini incerti nella competenza dei vari organi.

Non crede invece che possano determinarsi disagi istituzionali tra Ministro e Segretario generale, dato che i poteri di quest'ultimo sono, a

suo avviso, rilevanti solo su un piano astratto. Piuttosto potrà accadere che il Ministro si trovi a dover continuamente mediare - a scapito della operatività - tra Segretario generale e i Capi dei diversi corpi; già oggi, ad esempio, si avverte qualche difficoltà a ricondurre nella DIA le competenze specialistiche delle varie forze di polizia. Con la creazione del Segretariato generale e la subordinazione ad esso della stessa DIA egli teme che tali difficoltà possano aumentare. È vero che, allo stato, non è realistico pensare ad una unificazione effettiva dei Corpi di polizia, ma da questa considerazione non può derivare l'indebolimento di quanto comunque è stato possibile realizzare.

Elogia infine il Ministro per l'impostazione pragmatica che ha dato fino ad oggi alla sua azione individuando precise priorità e ottenendo risultati molto rilevanti nella lotta al riciclaggio e nella ricerca di pericolosi latitanti. Si augura che questa impostazione venga confermata anche nel futuro e che si voglia riflettere con grande attenzione su una riforma che rischia di vanificare lunghi anni di esperienza e di maturazione cui non è giusto chiedere alla Polizia di Stato di rinunciare.

Il senatore POSTAL rileva che il disegno di legge incide profondamente sull'ordinamento che presiede alla tutela del bene supremo della sicurezza e dell'ordine pubblico, e va pertanto attentamente approfondito, soprattutto in considerazione della fase che attualmente attraversa il Paese. L'obiettivo centrale dell'iniziativa è costituito dalla esigenza di garantire il coordinamento tra le componenti essenziali della Amministrazione della pubblica sicurezza; tale necessità era peraltro stata già affrontata dalla legge n. 121 del 1981, la cui disciplina, pur consentendo di operare alcuni progressi, non ha però garantito il pieno conseguimento di quel fine. Ciò è stato forse impedito dalla stessa strumentazione a disposizione dell'Autorità di polizia; anche il legislatore si è però spesso contraddetto, ad esempio con la creazione della figura dell'Alto Commissario, ovvero con la trasformazione del Servizio centrale antidroga in Direzione generale antidroga, o ancora con l'istituzione della DIA, che rappresentano altrettante strutture parallele.

La impostazione generale del provvedimento oggi all'esame desta qualche perplessità: non si tiene conto infatti, che l'Arma dei carabinieri si è recentemente data un ordinamento autonomo, sostanzialmente articolato a livello regionale nè si risolve il problema del coordinamento a livello periferico, che risulta anzi sostanzialmente indebolito rispetto alla situazione attuale. Il Segretario generale è collocato inoltre in una posizione tale che gli vengono attribuite, in qualche misura, anche responsabilità di tipo schiettamente politico. Un'ulteriore conseguenza è rappresentata dal depotenziamento della Polizia di Stato, operato dalla soppressione del Dipartimento e dall'attribuzione al Segretariato generale di una serie di funzioni, enumerate al comma 2 dell'articolo 2. L'affidamento al Segretario generale di responsabilità riguardo ai servizi interforze avviene non senza discrasie, derivanti dalla disomogeneità delle competenze attribuite alle singole strutture: la DIA ha infatti funzioni di carattere operativo, mentre alla Direzione generale antidroga spettano compiti di *intelligence*. Questi elementi confermano la necessità di condurre un'accurata riflessione sul provvedimento, da

effettuarsi in sede di Comitato ristretto, col contributo del Ministro dell'interno. La grave fase attualmente attraversata dal Paese rende infatti indispensabile evitare errori di valutazione. In questo quadro, uno degli obiettivi da conseguire è senz'altro rappresentato dal controllo del territorio, particolarmente importante ai fini di un'efficace lotta alla criminalità organizzata.

Il ministro MANCINO, nel dichiararsi pienamente disponibile ad un approfondimento sul disegno di legge, auspica una riflessione di carattere complessivo, che muova dalla considerazione delle attuali divergenze operative riscontrabili tra la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri e la Guardia di finanza, e della necessità di prevedere un'efficace azione di coordinamento che deve far capo ad una figura diversa dal Ministro. L'A.S. n. 600 muove proprio dalla considerazione dell'esistenza di ordinamenti autonomi tra i corpi cui è demandata la tutela della sicurezza pubblica e dalla considerazione della distinzione delle competenze ad essi in fatto attribuite nel controllo del territorio. È perciò augurabile che la Commissione valuti con la necessaria attenzione l'esigenza di assicurare un efficace coordinamento alla luce della necessità di attribuire all'autorità a ciò chiamata una forma di sovraordinazione gerarchica sui Corpi coordinati.

Alla senatrice D'ALESSANDRO PRISCO non sfugge l'importanza della questione in esame e la forte perplessità della sua parte politica non è nemmeno motivata dalla sottovalutazione dell'esigenza di un maggiore coordinamento. Si tratta però di accertare se tale esigenza trovi realizzazione nella proposta istituzione del Segretario generale, considerato che le varie forze di polizia rispecchiano tradizioni ed ordinamenti diversi. Il nodo centrale da affrontare è dunque l'autonomia dei singoli corpi ed apparati. La democratizzazione della Polizia di Stato è un processo ancora in atto e costituisce un elemento fondamentale della vita nazionale; occorre a tale proposito verificare se sia opportuno ostacolarlo od interromperlo. C'è da chiedersi se al fondo dei recenti successi delle forze dell'ordine vi siano innovazioni organizzative o forse diverse direttive politiche. Dubita poi che un funzionario civile del Ministero dell'interno, il quale sarà preposto al Segretariato generale, possa coordinare i vertici dell'Arma dei carabinieri. Si tratta anche di chiedersi se il futuro Segretario generale non sopravanzi in concreto l'autorità stessa del Ministro dell'interno. Ancora, c'è da interrogarsi sulle modalità con cui questo coordinamento, attuato in ambito centrale, si possa diramare verso la periferia. Dubitando che le Conferenze di servizio rappresentino un mezzo idoneo per promuovere l'auspicato coordinamento, si domanda se invece non occorra affrontare direttamente il problema dell'autonomia delle singole forze di polizia. Considera infine utile un confronto in sede di Comitato ristretto, dando anche corso a possibili audizioni, per favorire un approfondimento delle delicate questioni sul tappeto.

Il senatore COMPAGNA, ricordata la disponibilità del Ministro ad esaminare il disegno di legge nell'ambito del preannunciato Comitato ristretto, purchè non si determini un sostanziale rinvio, osserva che le

forze dell'ordine e gli apparati interessati non possono essere per lungo tempo lasciati in una condizione di incertezza. Ritenuto poi che la delega contenuta nell'articolo 9 del disegno di legge consente al Ministero di attuare una riorganizzazione complessiva, non solo sul versante della sicurezza e della tutela dell'ordine pubblico, raccomanda di tenere nella dovuta considerazione l'affermazione del ministro Mancino, secondo il quale si rende necessaria una nuova figura, quale di Segretario generale, per promuovere un più efficace coordinamento. Un modello di organizzazione ministeriale imperniato sulla figura del Segretario generale, qualora fosse di ordinaria applicazione, sdrammatizzerebbe la questione ora all'esame. Prendendo atto con soddisfazione che nella materia il Governo si è astenuto dall'adottare un provvedimento d'urgenza, auspica che il preannunciato Comitato ristretto consenta di risolvere rapidamente la situazione di incertezza che l'iniziativa ha comunque determinato.

Il senatore SPERONI afferma che la sua parte politica è sensibile all'esigenza di un maggior coordinamento tra le forze dell'ordine, ma è anche attestata a favore di un modello pluralistico basato su un Corpo nazionale e singoli apparati regionali. Osserva inoltre, in relazione all'articolo 3, comma 3, che in questa disposizione vengono rese equivalenti situazioni tra loro non omogenee.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,30.

GIUSTIZIA (2ª)

MERCLEDÌ 7 OTTOBRE 1992

17ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

DI LEMBO

Intervengono i sottosegretari di Stato per la Grazia e la Giustizia De Cinque e Mazzuconi.

La seduta inizia alle ore 10.

IN SEDE REFERENTE

FILETTI ed altri. - Proroga dei termini di entrata in vigore della legge istitutiva del giudice di pace e dei provvedimenti urgenti per il processo civile (344)

COVI ed altri. - Proroga dei termini di entrata in vigore della legge 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace e della legge 26 novembre 1990, n. 353, contenente provvedimenti urgenti per il processo civile (590)

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Proposta di assorbimento del disegno di legge n. 344)

Il Presidente sospende brevemente la seduta, per dar modo al relatore di mettere definitivamente a punto alcune proposte di modifica.

La seduta, sospesa alle ore 10,05, riprende alle ore 10,35.

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 1° ottobre.

Il relatore CASTIGLIONE illustra congiuntamente, stante la loro intima connessione sistematica, gli emendamenti 1.2 e 2.1, sostitutivi dell'intero testo del disegno di legge n. 590 e da lui elaborati con l'assistenza dell'ufficio legislativo del Ministero, emendamenti i quali traducono in norme positive l'impostazione emersa al termine di un incontro informale tra i rappresentanti dei gruppi nella Commissione, svoltosi al termine della precedente seduta.

Il senatore PREIONI, a sua volta, illustra gli emendamenti 1.1 e 2.2, esprimendo comunque il suo profondo scetticismo di fondo nei confronti dell'introduzione del giudice di pace, come pure verso la riforma del processo civile con l'unica eccezione degli articoli 20 e 21,

che recano novità senz'altro condivisibili. Le sue proposte emendative intendono rinviare in blocco - rispettivamente di due e quattro anni - l'effettiva applicazione di tali testi di legge.

Manifesta infine contrarietà alla figura, come delineata dalla legge n. 374 del 1991, di un giudice di pace dalla natura giuridica e dalle competenze giurisdizionali ibride, ed esprime parallelamente perplessità anche circa il vigente sistema di reclutamento dei magistrati ordinari.

La senatrice FABJ RAMOUS rileva preliminarmente come, in sede modificativa di due importanti leggi approvate nella precedente legislatura, si debba comunque tener conto del travaglio attraverso il quale esse sono nate. La giusta enfasi da dare a tali interventi deve indurre a meditare con la necessaria attenzione una normativa transitoria che tenga conto nella debita misura le esigenze pratiche ed i disagi cui rischiano di andare incontro gli operatori nel settore.

Sottolinea con forza la necessità di evitare, fra il vecchio ed il nuovo rito, confusioni e discrasie tali da causare ulteriori ritardi nell'amministrazione della giustizia. Condanna inoltre il numero insufficiente di giudici ordinari sul territorio nazionale e pone, in particolare, il problema della assenza - nelle proposte emendative illustrate dal relatore - di norme transitorie relative ai procedimenti cautelari, il cui nuovo regime verrebbe ad essere anticipato al gennaio 1993: in proposito occorrerebbe un raccordo normativo al fine di escludere che si verificino ingiustificate disparità di trattamento fra processi vecchi e nuovi.

Un legislatore attento, nel modificare le norme procedurali dovrà dunque farsi carico con estrema avvedutezza delle esigenze non solo politiche, ma anche giuridiche sottostanti all'intervento riformatore, facendo tesoro delle esperienze precedenti: si pensi ai molteplici problemi, emersi anche a distanza di anni, nell'applicazione della novella del 1975, in tema di diritto di famiglia.

In conclusione si dichiara favorevole al rinvio globale al gennaio 1994 di tutte le norme della riforma processuale.

Il senatore FILETTI esordisce rammentando come la novella del 1950, profondamente modificativa del codice di rito civile di pochi anni prima, abbia incontrato negli anni un giudizio largamente negativo da parte degli studiosi e degli operatori del diritto, e ribadisce il suo avviso favorevole a rinviare *sic et simpliciter* l'entrata in vigore di entrambe le leggi, anche se si dichiara disponibile ad accettare la soluzione proposta con gli emendamenti del relatore.

Tuttavia, si ritiene in obbligo di far presente come la nuova formulazione dell'articolo 90, comma 1, della legge 353 del 1990 difetti di imprecisione e debba essere conseguentemente riformulato.

Il senatore COVI si dichiara contrario agli emendamenti del senatore Preioni in ragione di una pluralità di motivi, sui quali non intende insistere, che si sostanziano nella sua convinta adesione agli emendamenti del relatore. Ribadisce la sua imputazione al ministero di precise responsabilità circa il ritardo dell'entrata in vigore delle leggi di

riforma e respinge, qualificandoli deboli, gli argomenti difensivi addotti dal sottosegretario nella precedente seduta.

Non condivide poi le osservazioni della senatrice Fabj Ramous circa il timore che una entrata in vigore in più tempi della riforma della procedura civile possa determinare un'ulteriore dilatazione nei tempi dei processi. Dissente infine dal senatore Filetti circa l'asserita incompletezza della norma transitoria di cui all'articolo 90 della legge del 1990.

Il senatore MASIELLO ritiene che negli emendamenti del relatore manchino i requisiti necessari di ogni intervento legislativo in materia processuale, ossia la semplicità, la chiarezza e l'equità, e ciò in particolare in relazione alla anticipata entrata in vigore della nuova disciplina dei procedimenti cautelari. Dichiaro di non condividere le impostazioni troppo radicali del senatore Preioni e al contempo afferma la sua fiducia circa la bontà della normativa istitutiva del giudice di pace.

Concorda con chi si è sin qui mostrato contrario ad introdurre elementi di confusione per gli operatori del diritto, quali scaturirebbero da una parziale entrata in vigore delle norme attraverso un'anticipazione come quella oggi proposta alla Commissione.

La senatrice CAPPIELLO è contraria agli emendamenti del senatore Preioni, in particolar modo perchè crede profondamente all'efficacia e all'utilità del giudice di pace, profondamente radicato nel territorio e più vicino di qualsiasi altro giudice attuale alle istanze della cittadinanza. Di converso aderisce pienamente agli emendamenti del relatore, i quali ricordano sapientemente le esigenze del processo penale e di quello civile. Auspica una approvazione da parte del Senato del disegno di legge n. 590 prima dell'inizio dell'esame della legge finanziaria e ritiene che il ritardo nell'approntamento delle strutture non sia ascrivibile in modo diretto ed esclusivo al ministero; in particolare la mancata predisposizione delle piante organiche discende anche dalle difficoltà di reclutamento scaturenti dai limiti di età previsti dal legislatore nel 1991.

Il senatore BODO si dichiara contrario a frazionamenti nell'entrata in vigore delle norme in esame e, pur se reputa possa essere utile per l'ordinamento la nuova figura del giudice di pace, si dichiara scettico sui criteri di scelta dei nuovi magistrati onorari introdotti dalla legge n. 374 del 1991: teme, infatti, che con il sistema di reclutamento configurato non sarà possibile trovare sempre persone all'altezza dei compiti.

Replica il relatore CASTIGLIONE, che ritiene poco giustificate le critiche di merito avanzate nei confronti delle leggi la cui entrata in vigore si intende differire. Se reputa comprensibile, benchè non la condivida affatto, la tesi del Gruppo della Lega Nord, contraria *in toto* ad entrambe le leggi, deve invece stigmatizzare l'atteggiamento di esponenti del Gruppo del PDS che criticano gli emendamenti da lui presentati - i quali ribadiscono la volontà riformatrice sottostante alle

leggi del '90 e del '91 - dopo che il loro Gruppo ha costruttivamente e consapevolmente concorso, nella passata legislatura, al varo delle due importanti leggi. Si tratta di una grave inversione di tendenza, verso la quale esprime la più netta riprovazione.

Dissente altresì da chi ha ipotizzato, nel corso del dibattito, difficoltà di lettura nell'emananda legge e difende con rigore l'opzione politica di un'entrata in vigore parziale delle disposizioni, perchè così facendo è possibile dare un segnale di coerenza politica del legislatore, destituendo di ogni fondamento il sospetto di una resa o di un cedimento ad intenti controriformistici. Conclude esprimendo parere contrario sugli emendamenti del senatore Preioni.

Il sottosegretario DE CINQUE, condivide l'avviso del relatore sugli emendamenti del senatore Preioni, e respinge gli addebiti fatti al Governo per il ritardo dell'effettiva entrata in vigore delle due leggi: forse sarebbe stato preferibile che, a suo tempo, il legislatore lasciasse un arco temporale più ampio al Governo per predisporre tutte le misure attuative previste. Auspica dunque la più rapida approvazione degli emendamenti del relatore.

Per dichiarazione di voto interviene il senatore BRUTTI il quale, espresso apprezzamento per il lavoro del relatore e ribadita la responsabilità del precedente Governo circa i ritardi, annuncia l'astensione del Gruppo del PDS su entrambi gli emendamenti del relatore.

Il senatore PREIONI si dice contrario agli emendamenti del relatore e annuncia il voto favorevole del Gruppo della Lega Nord agli emendamenti da lui presentati.

Il senatore FILETTI si dichiara favorevole all'emendamento 1.2, mentre annuncia l'astensione sui rimanenti.

Si passa alla votazione degli emendamenti all'articolo 1.

L'emendamento 1.2, sostitutivo dell'intero articolo, è approvato, e pertanto risulta precluso l'emendamento 1.1.

Si passa alla votazione degli emendamenti all'articolo 2.

L'emendamento 2.1, sostitutivo dell'intero articolo, è approvato, e pertanto risulta precluso l'emendamento 2.2.

La Commissione dà infine mandato al senatore Castiglione di riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo proposto per il disegno di legge n. 590, e di proporre l'assorbimento del disegno di legge n. 344.

La seduta termina alle ore 12,15.

EMENDAMENTI

Proroga dei termini di entrata in vigore della legge 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace e della legge 26 novembre 1990, n. 353, contenente provvedimenti urgenti per il processo civile (590)

Art. 1.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. L'articolo 35 della legge 21 novembre 1991, n. 374 è sostituito dal seguente:

“Art. 35. - *(Delega al Governo in materia penale)*. - 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il 30 giugno 1993, norme concernenti la competenza del giudice di pace in materia penale ed il relativo procedimento unitamente alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, sulla base dei principi e criteri direttivi previsti dagli articoli 36, 37 e 38”.

2. L'articolo 38 della legge 21 novembre 1991, n. 374 è sostituito dal seguente:

“Art. 38. - *(Entrata in vigore del decreto legislativo)* - 1. Il decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 35 entra in vigore il 3 gennaio 1995”.

3. L'articolo 49 della legge 21 novembre 1991, n. 374 è sostituito dal seguente:

“Art. 49. - *(Entrata in vigore ed efficacia di singole disposizioni)*. - 1. Le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2 e 3; 7; 9; 10; 11; 13; da 15 a 34; da 39 a 41; da 43 a 47 hanno efficacia a partire dal 3 gennaio 1994”.

1.2

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. L'articolo 92 della legge 26 novembre 1990, n.353, già sostituito dall'articolo 50 della legge 21 novembre 1991, n. 374 è sostituito dal seguente:

“1. La presente legge entra in vigore il primo gennaio 1995, fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1”».

1.1

PREIONI

Art. 2.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Il comma 1 dell'articolo 89 della legge 26 novembre 1990, n. 353 è sostituito dal seguente:

“1. Sono abrogati gli articoli 672, 673, 674, 680, 681, 682, 683, 689, 690, 701, 702 e 818, secondo comma del codice di procedura civile. A far data dal 2 gennaio 1994 sono altresì abrogati gli articoli 7, secondo comma, 12, secondo comma, 177, terzo comma, numero 4), 178, commi sesto, settimo ed ottavo, 185, primo comma, 244, secondo e terzo comma, 353, ultimo comma, 357, 359, secondo comma, dello stesso codice”.

2. Ai commi 2, 3 e 4 del citato articolo 89 della legge 26 novembre 1990, n. 353, sono premesse le seguenti parole: “A far data dal 2 gennaio 1994”.

3. L'articolo 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353 è sostituito dal seguente:

“Art. 90. - (*Disciplina transitoria*). - 1. I giudizi pendenti alla data del 2 gennaio 1994 sono definiti dal giudice competente secondo la legge anteriore: Tuttavia, i giudizi pendenti dinanzi al pretore sono da quest'ultimo decisi qualora rientrino nella sua competenza ai sensi della nuova formulazione dell'articolo 8 del codice di procedura civile ancorchè il pretore fosse incompetente a deciderli ai sensi della legge anteriore.

2. L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'articolo 28 del codice di procedura civile sono rilevate d'ufficio non oltre la prima udienza successiva alla data del 2 gennaio 1994.

3. Se nessuna delle parti propone, non oltre la prima udienza successiva alla data del 2 gennaio 1994, istanza per la prosecuzione del giudizio, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo.

4. Se almeno una delle parti ha presentato l'istanza di cui al comma 3, il giudice, nella prima udienza successiva alla data del 2 gennaio 1994, assegna alle parti un termine perentorio non superiore a quaranta giorni per provvedere, ferme restando le decadenze già verificatesi, agli adempimenti di cui agli articoli 163, 167, 183, quarto comma, e 184 del codice di procedura civile.

5. Nei procedimenti che alla data del 2 gennaio 1994 gli sono stati rimessi ai sensi dell'articolo 189 del codice di procedura civile il tribunale giudica con il numero invariabile di tre votanti e si applica l'articolo 190 del codice di procedura civile nel testo in vigore anteriormente a tale data.

6. Ai giudizi pendenti in grado d'appello alla data del 2 gennaio 1994 non si applica il nuovo testo dell'articolo 345 del codice di procedura civile. Ai giudizi in grado d'appello iniziati dopo tale data non si applica il nuovo testo dell'articolo 345 del codice di procedura civile, ove il

giudizio di primo grado si sia svolto sotto la disciplina della legge anteriore.

7. L'articolo 447-bis del codice di procedura civile si applica ai giudizi pendenti alla data del 2 gennaio 1994 previa ordinanza di mutamento di rito ai sensi dell'articolo 426 dello stesso codice.

8. Per quanto non disposto dai commi da 1 a 7, le disposizioni della presente legge si applicano ai giudizi in corso alla data del 2 gennaio 1994”.

4. L'articolo 91 della legge 26 novembre 1990, n. 353 è sostituito dal seguente:

“Art. 91. - (*Organizzazione degli uffici nella fase transitoria*). - 1. Alla trattazione delle controversie pendenti alla data del 2 gennaio 1994 sono addetti, per un biennio da tale data, non meno della metà e non più dei due terzi di tutti i magistrati incaricati della trattazione delle controversie e degli affari civili.

2. Per gli anni successivi al biennio di cui al comma 1 tale numero sarà stabilito ogni due anni, con decreto del Presidente della Repubblica in conformità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura, assunte sulle proposte avanzate dai presidenti delle Corti di appello sentiti i consigli giudiziari.

3. Qualora l'organico degli uffici giudiziari, per la sua esiguità, sia tale da escludere l'applicazione del comma 1, il capo dell'ufficio adotta gli idonei provvedimenti per consentire una equilibrata trattazione delle controversie in relazione al carico delle pendenze esistenti alla data del 2 gennaio 1994 nonché al numero delle cause sopravvenute”.

5. L'articolo 92 della legge 26 novembre 1990, n. 353, già sostituito dall'articolo 50 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

“Art. 92. - (*Entrata in vigore ed efficacia di singole disposizioni. Norma transitoria*). - 1. Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1 la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti.

2. Gli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 84; 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994”.

2.1

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso, sostituire la data «1 gennaio 1995» con l'altra «7 gennaio 1997».

2.2

PREIONI

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MERCOLEDÌ 7 OTTOBRE 1992

13^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

GANGI

*Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri Giacobazzo.**La seduta inizia alle ore 10,10.***IN SEDE REFERENTE****Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità europee, con processo verbale, fatta a Dublino il 15 giugno 1990 (129)**

(Esame)

Il senatore AGNELLI Arduino, relatore alla Commissione, illustra il disegno di legge di ratifica della Convenzione con la quale gli Stati membri della CEE hanno regolato la materia del diritto di asilo partendo dal presupposto che uno soltanto debba, per ciascun caso, essere considerato competente, di guisa che il riconoscimento, una volta concesso, non debba essere reiterato da tutti gli altri Stati membri della Comunità. Dopo aver illustrato in dettaglio le modalità attraverso le quali a tale principio viene data attuazione il relatore raccomanda l'approvazione del disegno di legge di ratifica.

Il sottosegretario agli esteri GIACOVAZZO ricorda alla Commissione l'urgenza di procedere alla ratifica del trattato di Schengen a suo tempo presentato in Senato. Prospetta l'esigenza di non porre ulteriori indugi allineando il nostro Paese a quanto già fatto dagli altri *partners* comunitari.

La Commissione quindi, all'unanimità, dà mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra gli Stati membri delle Comunità europee sulla semplificazione delle procedure relative al recupero dei crediti alimentari, fatta a Roma il 6 novembre 1990 (165)

(Esame)

Il relatore AGNELLI Arduino illustra il disegno di legge di ratifica della Convenzione elaborata in seno al Gruppo di cooperazione

giudiziaria e civile che opera in seno alla cooperazione politica europea, esprimendosi in senso favorevole alla sua approvazione.

Dopo che il Rappresentante del Governo ha raccomandato l'approvazione del provvedimento, la Commissione, all'unanimità, dà mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Bonn il 18 ottobre 1989 (604)

(Esame)

Il senatore AGNELLI Arduino, relatore alla Commissione, riferisce favorevolmente sul disegno di legge che provvede ad evitare le doppie imposizioni fiscali tra l'Italia e la Repubblica federale di Germania, raccomandando l'approvazione del provvedimento.

Il senatore ANDREOTTI ricordando che il problema da risolvere è spesso piuttosto quello dell'assenza totale di imposizioni, chiede che venga fornita una scheda dalla quale risulti il trattamento comparativo dei vari obblighi fiscali sia per i lavoratori dipendenti che per i lavoratori autonomi.

Il senatore STAGLIENO ritiene anch'egli che il problema debba essere attentamente esaminato, anche in relazione alla situazione italiana nella quale si verifica un carico impositivo e di contributi sulle buste paga dei lavoratori, eccessivo.

Dopo che il sottosegretario agli esteri GIACOVAZZO ha espresso l'invito del Governo ad approvare il provvedimento in tempi rapidi, la Commissione, all'unanimità, dà mandato al relatore a riferire favorevolmente sul provvedimento.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A 7, C 3^a, 2^o)

Il senatore BENVENUTI esprime l'avviso che la Commissione affari esteri assuma una qualche iniziativa a favore dell'ex premier sovietico Gorbaciov.

Il senatore ANDREOTTI osserva che a Gorbaciov è stato riservato un trattamento che avrebbe dovuto suscitare, anche a livello internazionale, una qualche forma di reazione.

Il senatore MIGONE, associandosi a quanto espresso dai precedenti oratori, ritiene che si debba trovare la forma opportuna per un intervento che si risolva in un sostegno all'ex premier sovietico.

Il presidente GANGI dichiara che provvederà ad informare il presidente Fanfani della richiesta emersa in Commissione, con la

possibilità di demandare all'Ufficio di presidenza della Commissione, allargato ai rappresentanti dei Gruppi, l'opportunità di trovare le giuste modalità di intervento.

Il senatore STAGLIENO chiede che la Commissione si occupi della cooperazione allo sviluppo, anche al fine di avere una migliore e più completa informazione su questa materia.

Il senatore PICCOLI reputa che sarebbe opportuna una audizione in proposito con il Ministro degli esteri.

Il senatore ANDREOTTI ritiene che oggetto di tale esame dovrebbero essere anche i contributi che l'Italia versa alle organizzazioni internazionali e l'uso che di essi viene fatto.

Si associano a tali dichiarazioni i senatori POZZO e MIGONE.

La seduta termina alle ore 11,10.

DIFESA (4ª)

MERCLEDÌ 7 OTTOBRE 1992

19ª Seduta

Presidenza del Presidente

Vincenza BONO PARRINO

Intervengono il Ministro della difesa ANDÒ ed il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero MADAUDO.

La seduta inizia alle ore 9,50.

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

Seguito del dibattito (e successivo rinvio) sulle comunicazioni che il Ministro della difesa ha reso nella seduta del 16 luglio 1992 sugli indirizzi generali della politica del suo Dicastero

(R 46, C 4ª, 1º)

Si riprende il dibattito, sospeso nella seduta antimeridiana del 5 agosto 1992.

Il ministro ANDÒ preannuncia che in sede di replica, che si riserva di svolgere nella seduta di domani, esporrà gli elementi di aggiornamento che intende introdurre nel nuovo «modello di difesa» a seguito dei rilevanti contributi emersi nel dibattito che ha avuto luogo nei due rami del Parlamento.

Il senatore LORETO evidenzia preliminarmente che dal momento della presentazione in Parlamento del nuovo «modello di difesa» ad oggi sono intervenute, a livello internazionale e nazionale, novità che rendono necessario un aggiornamento della relazione del Ministro e dello strumento militare nel suo complesso. Peraltro auspica una sollecita conclusione del dibattito parlamentare in corso, al fine di giungere al più presto ad una puntuale definizione degli indirizzi della politica della difesa ed alla adozione delle conseguenti iniziative parlamentari.

Diversi sono gli aspetti condivisibili del documento in esame e, tra questi, la volontà di costruire uno strumento militare dinamico e flessibile che tenga conto della mutabilità del quadro internazionale e la necessità di recuperare la produttività e l'efficienza del settore della difesa. A tal fine, occorrerà ovviamente agire nell'ambito delle risorse

finanziarie disponibili, in un quadro di stanziamenti di bilancio certi ed effettivi per il futuro.

Dopo aver dichiarato di condividere l'obiettivo del Ministro di attuare una riforma che reperisca al suo interno le compensazioni finanziarie (attraverso una riforma del sistema della leva, un incremento professionale delle risorse umane, un recupero della produttività degli strumenti operativi e una ridefinizione della presenza militare sul territorio), l'oratore esprime alcune perplessità e valutazioni critiche sul contenuto del nuovo «modello di difesa».

Ritiene anzitutto estremamente generiche le indicazioni governative concernenti la necessità di operare riduzioni nell'area industriale della difesa, un settore questo che necessita invece una profonda riflessione al fine di una puntuale definizione dei processi di riconversione e/o diversificazione dell'apparato produttivo militare.

Notevole preoccupazione desta poi l'impiego delle Forze armate in compiti di polizia e di presidio del territorio nazionale, in assenza di un organico disegno e di un indirizzo generale da sottoporre alla valutazione del Parlamento. Inoltre i previsti tagli finanziari nel settore della produzione militare contrastano con l'esigenza di accrescere l'efficienza e la produttività dello strumento militare e risentono della assenza di una chiara pianificazione delle risorse tra le tre Forze armate; viceversa, occorrerebbe prevedere una riduzione delle spese relative all'apparato ministeriale ed un diverso impiego dei beni demaniali militari.

Dopo aver valutato criticamente la volontà governativa di rendere esecutivi gli indirizzi contenuti nel nuovo «modello di difesa» attraverso la predisposizione di una apposita legge delega (che comunque rappresenta un momento di confronto e discussione parlamentare), il senatore Loreto si sofferma sul problema dell'obiezione di coscienza, il quale, a suo avviso, non è stato adeguatamente affrontato nella relazione del Ministro. Il relativo provvedimento legislativo, pretestuosamente rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, deve essere tempestivamente approvato dal Parlamento che darebbe così un chiaro segnale politico, prioritario rispetto ad ogni decisione concernente il nuovo «modello di difesa».

Il senatore ZAMBERLETTI esprime vivo apprezzamento per la puntuale relazione del Ministro e ricorda i mutamenti intervenuti negli ultimi anni nella strategia della difesa nazionale ed internazionale a seguito del crollo dei blocchi contrapposti e dell'emergere di rischi regionali diffusi, generati dai focolai nazionalistici e dagli integralismi politico-religiosi. Venuta meno la capacità di deterrenza delle due superpotenze USA e URSS, la comunità internazionale deve essere in grado di affrontare soprattutto i rischi derivanti dal possesso di armi di distruzione di massa da parte di paesi politicamente instabili e non inseriti in organizzazioni internazionali di sicurezza.

L'oratore sottolinea il ruolo strategico che in questo contesto viene ad assumere la forza aeronavale soprattutto in operazioni di polizia internazionale. L'impiego infatti di un maggior contingente professionale, rispetto alle forze di terra fondate ed organizzate essenzialmente sulla leva, rendono l'Aeronautica e la Marina gli strumenti più idonei a supportare gli impegni assunti dall'Italia a livello internazionale.

Si dichiara quindi favorevole all'impiego sempre maggiore del volontariato militare, che favorisce una crescente professionalità ed efficienza del personale, secondo gli obiettivi indicati nella relazione al Ministro. Contestualmente, occorre ripensare il sistema della coscrizione obbligatoria, dimensionando il gettito della leva alle effettive esigenze della difesa nazionale ed agli stretti vincoli di bilancio.

Per quanto concerne il problema dell'obiezione di coscienza, egli sostiene che il servizio civile non debba essere «appaltato» dallo Stato ad altre istituzioni, ma debba essere svolto, per la stessa durata del servizio militare, nell'ambito di quelle organizzazioni civili dello Stato che non prevedano l'impiego delle armi, quali ad esempio, il Corpo dei vigili del fuoco. Quanto al settore industriale della difesa, fa presente le gravi disfunzioni ed inefficienze che si registrano (a causa dell'obsolescenza dei mezzi e della vetustà dei programmi) negli arsenali e stabilimenti militari ai quali complessivamente risultano assegnati circa 50 mila dipendenti. Pur comprendendo le delicate implicazioni occupazionali e sindacali, invita il Ministro a promuovere un riassetto basato sulle sinergie tra stabilimenti militari e industria degli armamenti, che peraltro è in larga parte controllata dalle partecipazioni statali.

Il senatore FLORINO esprime il giudizio fortemente critico del Gruppo del Movimento Sociale-Destra Nazionale sul nuovo «modello di difesa» come illustrato dal Ministro nella seduta del 16 luglio scorso. I relativi documenti presentati dal Governo appaiono non solo in contrasto con le esigenze di fondo della difesa, ma anche contraddittori ed incompleti perchè dichiarati complementari ad un disegno di legge speciale del quale è noto soltanto l'onere finanziario, pari a 40.000 miliardi in dieci anni. Il nuovo «modello di difesa» si fonda sulla considerazione che le relazioni internazionali sono sempre più interdipendenti e che gli organismi internazionali vengono ad assumere un ruolo determinante nella sicurezza mondiale. Tuttavia, numerose perplessità desta il generico richiamo ad obiettivi di tutela degli interessi nazionali ed internazionali previsti per lo strumento militare, mentre forti riserve si pongono con riferimento alla concreta possibilità di attuazione del concetto di «presenza avanzata» (che postula la costituzione di forze convenzionali di pronto intervento) che non tiene conto della realtà sociale e territoriale dell'Italia, che difficilmente può rispondere prontamente anche ad una mobilitazione parziale.

Se è vero poi che la minaccia fondamentale non è più portata dalla presenza di due blocchi militari contrapposti e che i rischi da affrontare provengono da diversi settori geo-politici, occorre allora quantificare l'entità di tali rischi prima di delineare le strategie ed i costi della nuova difesa nazionale.

In merito al problema dei vertici militari ed alla struttura centrale operativa, osserva anzitutto che il Ministro deve prospettare la soluzione più idonea al nuovo «modello di difesa». In questo contesto sarebbe necessario un solo Stato maggiore, anzichè quattro, e un solo Ministero, anzichè i tre effettivamente esistenti, per conferire al Capo di Stato maggiore della difesa una effettiva autorità sulle tre Forze armate e per affidare il comando supremo delle Forze armate al Ministro della difesa in tempo di pace e di crisi e al Presidente del Consiglio in tempo di

guerra. Le gravi carenze legislative in questo settore determinano incertezze nelle strutture esistenti, ritardi nelle emergenze, indeterminatezza delle misure da attuare, imprecisioni nelle responsabilità e nelle competenze.

Dopo aver sottolineato l'inadeguatezza dei provvedimenti esecutivi, delineati nel nuovo «modello di difesa», alle esigenze delle Forze armate (tenuto conto delle attuali carenze di mezzi e di personale e degli impegni assunti a livello internazionale), dichiara di non condividere l'affermazione secondo cui la riduzione del personale di leva, bilanciata con l'incremento del personale professionale, dia luogo ad un incremento degli oneri finanziari.

In conclusione, occorre adottare un «modello di difesa» effettivamente nuovo, dimensionato in funzione delle attuali possibilità finanziarie che, comunque, debbono essere adeguate e certe per evitare che progetti di investimento già avviati non possano essere completati e che programmi di collaborazione internazionale, ai quali l'Italia ha aderito, debbano essere rinegoziati.

Il senatore DI NUBILA osserva che nel mutato scenario internazionale le Forze armate italiane sono chiamate ad assolvere nuove missioni, a fronte di minacce che non vengono più esclusivamente dall'Est, ma potranno nascere da crisi regionali e situazioni di instabilità in cui versano decine di paesi europei e dell'area mediterranea. Tali obiettivi dovranno essere conseguiti però con risorse economiche scarse: si impone pertanto il difficile compito di migliorare la qualità del servizio difesa, riducendo contemporaneamente la spesa.

Il nuovo «modello di difesa» si dovrà articolare perciò in obiettivi prioritari scelti in maniera selettiva ed equilibrata, tenendo conto delle esigenze reali delle tre Forze armate.

È altresì auspicabile il rilancio della programmazione militare, dopo il fallimento dei tentativi compiuti negli anni passati, anche attraverso l'approvazione di una apposita legge.

Il senatore BOFFARDI dà atto al Ministro di aver dato la giusta importanza all'approccio basato sulla pianificazione, ma rileva che sarà molto difficile tradurre tali intenzioni in provvedimenti concreti, di fronte alle pressioni corporative esercitate da settori delle Forze armate. Nelle comunicazioni del Governo non è dato cogliere, a suo avviso, un'adeguata riflessione sul ruolo che dovranno avere la NATO, l'UEO e la stessa Organizzazione delle Nazioni Unite nel nuovo contesto internazionale; è stato eluso, in particolare, il problema dell'autonomia militare dell'Europa, che deve affrancarsi dalla tutela americana. In definitiva è scorretto, o quanto meno anacronistico, parlare di un nuovo «modello di difesa» nazionale, anziché impostare finalmente un «modello di difesa» europea.

Quanto poi all'ingente volume di investimenti che il Governo prevede di poter effettuare nel decennio, c'è da domandarsi se tali risorse saranno effettivamente disponibili e se la spesa relativa non sia stata sottostimata, tenendo conto anche delle obiettive difficoltà nel prevedere l'andamento dei prezzi. È comunque astratto, a suo avviso, il riferimento a quote del prodotto interno lordo, anche perché tale

parametro non è stato tenuto in considerazione per altri settori della spesa pubblica, come la finanza locale.

Il senatore Boffardi auspica poi che lo Stato mantenga il controllo delle principali industrie di armamenti e consenta a tali aziende di operare in una situazione di certezza, grazie ad un'attenta pianificazione delle commesse. Segnala poi alcune carenze nell'esposizione del Ministro - soprattutto in ordine alla riduzione delle servitù militari e al miglioramento della condizione dei militari - e conclude auspicando un riordino delle funzioni attribuite alle diverse forze di polizia, ritenendo anacronistico che l'Arma dei carabinieri continui a svolgere funzioni di ordine pubblico e, contemporaneamente, di polizia militare.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito del dibattito alla prossima seduta.

La seduta, sospesa alle ore 11,55, riprende alle ore 12,10.

IN SEDE CONSULTIVA

Nuove disposizioni in materia di direzione unitaria delle Forze di polizia e sulla Amministrazione della pubblica sicurezza (600)

(Parere alla 1^a Commissione; esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore ZAMBERLETTI, il quale pone in evidenza le ragioni storiche che hanno determinato la complessa situazione delle forze di polizia, che il Governo intende riordinare con il provvedimento in esame. Si tratta, a suo avviso, di completare un'opera già iniziata con la riforma della polizia, che non risolse in maniera adeguata il problema del coordinamento tra le varie forze dell'ordine.

Tale problema si è posto concretamente a partire dal secondo dopoguerra, quando il corpo delle guardie di città fu trasformato in una forza di polizia a competenza generale posto alle dipendenze della Direzione generale della pubblica sicurezza, nell'ambito del Ministero dell'interno.

Precedentemente l'Italia aveva avuto un solo corpo di polizia a competenza generale - cioè l'Arma dei carabinieri - che peraltro, sin dalla sua istituzione, era sottoposto funzionalmente al Ministero dell'interno per quanto concerneva l'attività di tutela della pubblica sicurezza. L'istituzione di altre forze di polizia, a competenza generale o specializzate, non ha mai messo in discussione l'attribuzione delle funzioni di pubblica sicurezza al Ministero dell'interno, ma ha posto l'esigenza di un coordinamento tra i vari corpi deputati a tali funzioni.

Con la riforma del 1981 tale situazione, a suo avviso, è addirittura peggiorata, poichè i prefetti - pur restando formalmente di nomina governativa - di fatto divennero il grado apicale dei dirigenti di polizia e lo stesso prefetto preposto alla Direzione generale della pubblica sicurezza perse anche la parvenza della neutralità per divenire a tutti gli effetti il Capo della Polizia di Stato. A livello periferico il ruolo del questore ebbe una evoluzione del tutto analoga, cosicchè mancò una figura *super partes* in grado di esercitare il coordinamento operativo delle varie forze di polizia presenti sul territorio.

Con il disegno di legge in esame il Governo propone l'istituzione del Segretariato generale della pubblica sicurezza - che forse sarebbe opportuno denominare più semplicemente Direzione generale della pubblica sicurezza - sovraordinato funzionalmente alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri e al Corpo della guardia di finanza, al fine di garantire la direzione unitaria di tutte le forze di polizia e la pari dignità delle forze stesse. In definitiva si mira a riprodurre nell'ambito del Ministero dell'interno un'organizzazione simile a quella della Difesa, in cui esiste il Capo di Stato maggiore della difesa che coordina l'attività delle tre Forze armate mantenendo rispetto ad esse una posizione *super partes*.

Il senatore Zamberletti esprime un giudizio favorevole su tale impostazione, ritenendo indispensabile la razionalizzazione dell'attività delle forze di polizia, che può raggiungersi solo tramite una direzione unitaria. Tuttavia esprime alcune perplessità soprattutto in ordine al ruolo del questore, che a suo avviso non può continuare a esercitare funzioni di coordinamento a livello provinciale, in quanto è a tutti gli effetti un dirigente di uno dei tre corpi di polizia. Inoltre è necessario garantire, con opportune modifiche delle disposizioni in esame, un'effettiva distinzione tra l'istituendo Segretariato e la Polizia di Stato: ciò richiede che il personale del Segretariato sia composto da dipendenti delle tre forze di polizia, che il Segretario generale provenga a rotazione dalle tre forze - come avviene per il Capo di Stato maggiore della difesa - e che i prefetti tornino ad essere un organo periferico del Governo e non siano scelti tutti tra i funzionari di carriera della Polizia di Stato.

Il PRESIDENTE ringrazia il relatore per la sua esauriente e approfondita esposizione e sottolinea l'estrema importanza del disegno di legge sottoposto all'esame della Commissione in sede consultiva.

Il sottosegretario MADAUDO si associa ai giudizi espressi dal relatore e dichiara di condividere le proposte di modifica da lui formulate.

Il seguito dell'esame è rinviato alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 12,35.

BILANCIO (5ª)

MERCLEDÌ 7 OTTOBRE 1992

24ª Seduta

Presidenza del Presidente

ABIS

indi del Vice Presidente

CAVAZZUTI

Intervengono il presidente della Corte dei conti, dottor Carbone, accompagnato dal professor Carabba, nonché i sottosegretari di Stato per il Tesoro Malvestio e per le finanze Pisicchio.

La seduta inizia alle ore 9,45.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva nell'ambito del disegno di legge n. 612 e in materia di coperture delle leggi di spesa del 1992: audizione dei rappresentanti della Corte dei conti

(R 48, C 5ª, 2º)

Il presidente ABIS nell'introdurre l'audizione ricorda che essa è finalizzata ad avere delucidazioni sulla parifica del rendiconto 1991 e sul rinvio alla Corte costituzionale di alcune leggi di spesa.

Il presidente CARBONE, nell'osservare che la questione della parifica del rendiconto 1991 ha un grande rilievo, non solo per le implicazioni istituzionali e costituzionali ma anche perchè si tratta del primo caso, fa presente che le Sezioni riunite della Corte dei conti hanno accertato in sede di parificazione uno sfondamento del limite massimo del saldo netto da finanziare fissato dall'articolo 1 della legge 29 dicembre 1990, n. 405 (legge finanziaria per il 1991) per un importo di 962 miliardi. Alla determinazione di tale sfondamento si è pervenuti, in verità, attraverso la discriminazione di una più ampia misura di esubero, che doveva peraltro essere depurata da componenti di slittamento degli stanziamenti allocati sui fondi globali o per riassegnazione di entrate, che costituiscono entrambe voci legittime di superamento del saldo autorizzato, in quanto destinate a compensazioni tra l'uno e l'altro esercizio.

I termini di questa vicenda contabile sono risultati incontrovertiti tra Corte e Governo. Si è aperta una controversia sulle conseguenze da trarre a fronte di un tale accertamento. Poichè a tale sfondamento si è

pervenuti per minore realizzazione di entrate previste e non per debordamento di voci di spesa, le autorità di gestione del bilancio hanno ritenuto non doversi dar carico di alcuna misura di sanatoria e tantomeno di ripiano, sicchè, nel disegno di legge predisposto per l'approvazione del rendiconto da parte del Parlamento, il Governo ha fatto nella relazione illustrativa solo un fuggevole cenno alla vicenda, senza nemmeno portarla in evidenza nel testo normativo della legge, il quale ha meramente ignorato il buco aperto in tal modo nel rendiconto consuntivo del 1991.

La Corte dei conti, per parte sua, in sede di decisione sul rendiconto ha ritenuto che lo sfondamento del saldo non implicasse di necessità un diniego generale di parificazione, poichè in quella sede di accertamento ha ritenuto che la concordanza o discordanza dei saldi tra autorizzazione preventiva e accertamento consuntivo costituisse solo uno degli elementi (per quanto sommamente rilevante e significativo) del giudizio commesso dagli articoli 39 e 40 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti. La Corte ha ritenuto, cioè, che non si potesse sottrarre al compito di accertare e di dichiarare tutte le concordanze o discordanze relative a ciascuna voce del bilancio di previsione, sicchè non potesse concludere il suo giudizio su un unico dato della parificazione, e che dovesse invece esprimere tanti giudizi di parificazione quante le voci inscritte nel bilancio di previsione. È bene evidente che tale corretta impostazione veniva ad attenuare l'impatto drammatico di un diniego generale di parificazione riferito all'intero rendiconto 1991.

Ma, pur partendo da tale corretta e responsabile impostazione, la Corte ha ritenuto che da tale accertato sfondamento dovesse conseguire, nelle sedi della decisione sul rendiconto (Governo e Parlamento), non una mera presa d'atto, non una semplice menzione del fatto, ma misure sia di contenuto di sanatoria sia di contenuto di ripiano.

Circa i presupposti su cui può poggiare la conclusione cui la Corte è pervenuta, occorre far riferimento alla parte dispositiva della decisione adottata il 26 giugno scorso dalle Sezioni Riunite.

Va detto, anzitutto, che la vicenda ha carattere di assoluta novità nella storia della finanza pubblica del nostro Paese. Mai si era dato il caso di uno sfondamento del saldo netto tra entrate e spese da finanziare a debito. Inoltre la questione ha carattere di assoluta novità perchè, fino alla nuova disciplina del bilancio introdotta con la legge n. 468 del 5 agosto 1978 e poi integrata con la legge n. 362 del 23 agosto 1988, per il saldo-disavanzo non era preconstituito alcun limite massimo e non era predisposta alcuna disciplina autorizzativa. Ciò era affatto coerente con la impostazione del bilancio «formale» meramente recettizio di decisioni di spesa *aliunde* assunte con leggi sostanziali (generali e speciali) di spesa. Il saldo-disavanzo costituiva, così, un dato sostanzialmente residuale e inerziale rispetto alla somma di decisioni di spesa e di entrata che ne costituiva il presupposto.

• È ben noto il capovolgimento di impostazione intervenuto con la nuova disciplina di bilancio 1978-1988: il bilancio formale recettizio è stato collocato e come «ingabbiato» in una decisione di bilancio, che vede a monte un documento di programmazione economico-finanziaria, cui seguono una legge finanziaria che è chiamata ad assumere decisioni sostanziali di finanza pubblica e, attraverso l'inter-

mediazione di un bilancio a legislazione vigente (questo ancora recettizio, inerziale e formale), approda alla approvazione del bilancio annuale e pluriennale a valenza programmatica, che riassume e conclude la decisione di bilancio.

In questo nuovo contesto, il limite massimo del saldo netto da finanziare viene a costituire un punto chiave della decisione di bilancio e certamente un limite alla autorizzazione gestoria del bilancio. Ciò in tanto è ammissibile ed ha un senso in quanto quel saldo non è più una grandezza inerziale e residuale, ma è un obiettivo dato e voluto per fissare l'equilibrio del bilancio, è dunque il risultato perseguito dalla manovra di bilancio, cioè da tutte le politiche e le disposizioni intese a contrastare le tendenze storico-inerziali e a conseguire risultati ed equilibri programmati, entro i quali si compongono (e cui sono sottomesse) le singole voci di entrata e di spesa con conseguente e subordinata commisurazione delle correlative dimensioni da allocare nei capitoli di bilancio come previsione (entrata) e come autorizzazione (spesa), le une e le altre sorrette, se necessario, da specifici interventi di manovra.

È all'interno di questa nuova configurazione del bilancio, oggetto di una decisione e di una manovra di bilancio, che si deve riguardare la valenza previsionale e/o autorizzatoria delle singole poste di entrata e di spesa che vi sono allocate. Infatti, in tale nuovo quadro la prevalenza del bilancio-decisione sottomette così il profilo del bilancio-previsione come quello del bilancio-autorizzazione, nel senso che in ogni caso previsione e autorizzazione debbono restare dentro la decisione. Non certo nel senso velleitario di sottomettere e forzare qualsiasi recalcitrante sopravvenienza o divergenza gestoria rispetto alla decisione, ma nel senso di dover riportare di necessità divergenze e recalcitranze ad una ulteriore e successiva riconsiderazione decisoria. Poiché è la decisione che mira ad un equilibrio, che persegue compatibilità e risultati, è sempre la sede e il momento della decisione che deve riconsiderare i dati fattuali e storici della gestione per riportarli ad equilibri e per commisurarli con obiettivi.

È da una tale ricostruzione della nuova disciplina che ricava significato la recente fitta sperimentazione in questo decennio delle manovre di bilancio in corso di esercizio, le quali altro non sono se non riconsiderazione e nuova determinazione di obiettivi e di equilibri di finanza pubblica a fronte di andamenti fattuali e gestori divergenti, con conseguente integrazione di manovre e/o riformulazione di obiettivi.

Sotto questo segno deve anche essere letta l'evenienza di un rendiconto consuntivo il quale registra un andamento della gestione, ormai consumata, difforme dalla decisione di bilancio sul punto cardinale di un maggior saldo netto da finanziare rispetto al limite massimo stabilito dalla legge finanziaria e recepito dalla decisione finale di bilancio. Nel nuovo sistema di finanza pubblica introdotto dalle leggi del 1978-1988 il sopravanzamento del saldo costituisce rottura dell'equilibrio perseguito dalla decisione e viene a ribaltarsi come sopravvenienza negativa rispetto alla impostazione-gestione del successivo bilancio, in un contesto di programmazione pluriennale di finanza pubblica e perciò di bilancio pluriennale che predetermina gli equilibri di bilancio per ciascuno dei due esercizi successivi rispetto al bilancio annuale.

Riportare al Parlamento tale rottura-sopravvenienza assume appunto il significato di non elusione, non aggiramento della pregressa decisione di bilancio, assume altresì significato di riproporre alla nuova decisione di bilancio il dato di partenza negativo costituito dal debordamento rispetto al precedente saldo, e ciò nel perseguimento di dinamici equilibri di finanza pubblica in un contesto di bilancio programmatico pluriennale.

Tale è il significato della sanatoria prescritta dalla Corte dei conti nella sua decisione di parificazione. A tale impostazione, del resto, è successivamente acceduto anche il Governo, il quale alla Camera - in sede di esame della legge di approvazione del rendiconto - ha promosso un emendamento appunto inteso ad esplicitare nel testo normativo della legge di approvazione l'intervenuto sfondamento e a concedere sanatoria.

Ma la decisione di parificazione pronunciata dalla Corte non ha solo prescritto una sanatoria, bensì anche un ripiano e cioè «il reintegro del saldo netto da finanziare con provvedimento legislativo di recupero del maggior disavanzo esposto dal consuntivo».

È questo il capo di decisione più delicato e controverso. Dove può poggiare una tale ulteriore prescrizione? Quale significato può avere una decisione di ripiano ad esercizio ormai consumato e, per così dire, irrettrabile? In termini tecnici il ripiano non può essere perseguito altro che nella forma di un riporto negativo della nuova e maggiore passività 1991 a carico del bilancio 1992, affinché a carico di questo successivo bilancio siano predisposte apposizioni di spesa e mezzi di copertura intesi a quel retrospettivo ripiano. Ma se, formalmente, questa soluzione non fa che riportare al bilancio dello Stato istituti contabili già conosciuti dalla generalità degli altri bilanci pubblici, che nel contesto della finanza pubblica sono tutti bilanci per così dire parziali e derivati, ci si chiede nella sostanza quale significato tale istituto possa assumere per il bilancio dello Stato che è per così dire un bilancio primario e illimitato, cioè un bilancio aperto nei confronti dell'economia nazionale e cioè in legittima comunicazione con il prelievo dalla base imponibile e con il rifornimento sul mercato nazionale ed internazionale del credito. Ci si chiede inoltre che senso possa avere iscrivere a carico di un bilancio 1992, già tanto drammaticamente deficitario, un onere di ripiano relativo al «buco» 1991.

In verità, si possono rintracciare consistenti motivazioni e legittimazioni per la prescrizione di un tale provvedimento di ripiano. Si deve partire dalla constatazione che, in difetto di ripiano, si avrebbe un mero passaggio a debito dello sfondamento, senza il previo passaggio della sua iscrizione a disavanzo. Si avrebbe, cioè, un cortocircuito da gestione del bilancio a costituzione di debito, mancherebbe la intermediazione di una corrispettiva autorizzazione di bilancio. E ciò tanto più risulterebbe patente ove non si fosse nemmeno adottata una menzione di sanatoria nella legge di approvazione del bilancio 1991.

Proseguendo nella ricognizione del nuovo sistema di finanza pubblica introdotto con la disciplina delle leggi del 1978-1988, non si può poi trascurare il fatto che tale nuova disciplina è intesa a far sistema con i precetti e i vincoli posti al bilancio dello Stato e alla legislazione di

spesa dai commi terzo e quarto dell'articolo 81 della Costituzione, quale vera e propria interposizione normativa (di quadro e di principio) tra norma costituzionale, da una parte, e impostazione di bilancio più nuove leggi di spesa, dall'altra. La nuova disciplina fa perno su quella interpretazione assunta dalla Corte Costituzionale per la prima volta con la sua decisione n. 1 del 1966 che, legittimando le leggi pluriennali di spesa, proietta precetti e vincoli posti dal quarto comma dell'articolo 81 della Costituzione anche riguardo agli oneri da quelle leggi pluriennali poste a carico degli anni successivi al primo bilancio di riferimento. A ciò la Corte Costituzionale evoca la necessità di confrontare i nuovi oneri futuri con correlative proiezioni generali di finanza pubblica, con documenti programmatici sufficientemente articolati ed analitici, con bilanci pluriennali corredati di una intelaiatura programmatica e previsionale tale da offrire sufficiente e plausibile riscontro alle anticipate decisioni di spesa di cui alle leggi pluriennali.

Nell'essenziale una tale impostazione interpretativa affacciata dalla Corte costituzionale sottende, sostanzialmente, la nozione di equilibrio di finanza pubblica come vincolo alla nuova legislazione di spesa, che per la prima annualità trova un riscontro puntuale e definito in un bilancio dello Stato già approvato (o presentato dal Governo al Parlamento), mentre per le annualità successive deve trovare riscontro in equilibri di finanza pubblica altrimenti ma non elusivamente dimostrati in possibili e plausibili documenti di programmazione finanziaria.

La Corte costituzionale sembra perciò essere partita dalla positiva nozione di equilibrio generale di finanza pubblica, valutato e determinato in sede di bilancio annuale, come quadro vincolato entro il quale collocare le nuove leggi di spesa, per estendere e proiettare lo stesso criterio e lo stesso precetto ad un'ipotesi nuova - non espressamente né direttamente considerata dal costituente - di una dimensione della finanza pubblica pluriennale e di leggi di spesa capaci di disporre oneri oltre il bilancio annuale.

Il legislatore del 1978-1988 ha costruito la nuova disciplina di bilancio esattamente su questa impostazione interpretativa della Corte costituzionale ed ha assunto come caposaldo della nuova disciplina esattamente la nozione di voluto, perseguito, preconstituito equilibrio di bilancio in un orizzonte annuale e pluriennale della finanza pubblica quale cardine e vincolo entro il quale comporre e sottomettere tutte le decisioni e le grandezze di finanza pubblica che compongono e convergono nel bilancio annuale e pluriennale.

Ma il punto della decisione di bilancio che in sé riassume ed esprime questa nozione di «equilibrio» è precipuamente il limite massimo del saldo netto da finanziare a debito, che costituisce l'anello di congiunzione e di comunicazione tra finanza pubblica ed economica nazionale, perchè vero *focus* nella manovra di bilancio.

Non percepire la gravidanza autorizzatoria di una tale decisione nei confronti del momento e della responsabilità della gestione, assumere, che fatti gestionali possano debordare i limiti di una tale decisione senza ad essa ritornare, avviare direttamente a debito un tale sopravvenienza negativa comporta il rischio di gravemente indebolire la presa dei nuovi strumenti di governo della finanza pubblica predisposti dalla nuova

disciplina di bilancio e comporta l'ulteriore rischio di una impropria dislocazione di poteri e di responsabilità dal momento e dalla sede della decisione (Parlamento) al momento e alla sede della gestione (Governo).

Ma - ciò che non meno rileva - fa venire meno la sponda necessaria ad ogni riscontro di copertura per le nuove leggi di spesa, perchè rende evanescente il perimetro finanziario (nel suo complessivo contorno quantitativo, nonchè nei comparti e nelle qualificazioni della spesa e dell'entrata che anche rilevano per la legittimità della copertura) entro il quale debbono essere allocate perchè risultino legittime a norma del precetto di cui al quarto comma dell'articolo 81 della Costituzione come interpretato dalla Corte Costituzionale e come in coerenza svolto dalla nuova disciplina di bilancio. In buona sostanza la nuova disciplina ha fatto anche del primario e illimitato bilancio dello Stato un bilancio vincolato e limitato, nella sua interna composizione e nella sua esterna relazione con l'economia nazionale.

Ed è proprio di qui che discende la motivazione della prescrizione di copertura formulata dalle Sezioni Riunite della Corte a fronte del debordamento della gestione oltre il limite massimo di saldo a debito autorizzato con la decisione di bilancio, con conseguente rottura dell'equilibrio di finanza pubblica programmato e prescritto. La mera sanatoria non riproduce equilibrio ma meramente accetta lo squilibrio. Solo un provvedimento sostanziale di positiva copertura finanziaria del maggior disavanzo è in grado di recuperare l'equilibrio e di ricostituire quel perimetro di disponibilità finanziaria legittimata da formali e sostanziali decisioni di bilancio entro il quale sono già state allocate nuove leggi di spesa e dentro il quale è già avvenuta una legittima gestione di bilancio. Solo un tale reclamato provvedimento di ripiano appare in coerenza con l'assoggettamento all'onere di copertura della legge finanziaria *ex* articolo 81, quarto comma, della Costituzione, sicchè non risulti disperso il confine tra nuove spese e gestione della spesa consolidata, con evanescenza degli specificati interni vincoli a ciò posti dalla nuova disciplina di bilancio.

Ha quindi la parola il professor CARABBA.

Egli fa presente che la Corte si è soffermata essenzialmente, per quanto concerne il problema delle coperture, su due aspetti, di cui uno riferito agli oneri pluriennali al di là del triennio e un secondo riferito alla copertura su fondi globali della legge finanziaria per il secondo e per il terzo anno. Sulla base di questa premessa sono state rinviate alla Corte costituzionale le leggi nn. 433 e 431 del 1991 nonchè 140, 217, 216 e 104 del 1992.

Ricorda poi che gli oneri autorizzati - ad eccezione di quelli recati dalla legge n. 58 - ammontano a 1.766,8 miliardi per il 1991 (l'imputazione a tale esercizio deriva o dalla promulgazione della legge nel dicembre 1991 o da slittamenti di copertura ai sensi del quinto comma dell'articolo 11-bis della legge 468), 3.977,3 miliardi per il 1992, 5.694,6 miliardi per il 1993 e 5.647 miliardi per il 1994, per un totale di 17.077,7 miliardi.

A parte la rilevanza quantitativa, l'elemento che caratterizza le nuove spese introdotte dalle leggi approvate nel quadrimestre è

costituito dal protrarsi di buona parte di esse oltre il triennio, senza che, nella quasi totalità dei casi, siano stati apprestati o almeno programmaticamente indicati mezzi di copertura.

In particolare, tale situazione – non nuova, ma che ora ha assunto dimensioni eccezionali – si verifica proprio per le due categorie di spesa di carattere inderogabile e di entità non modulabile dalle future leggi finanziarie; le spese pluriennali per l'ammortamento di mutui a carico del bilancio dello Stato, volte a soddisfare diritti di credito degli enti mutuanti, e le spese di personale derivanti da aumenti di organico o dalla corresponsione di trattamenti economici più elevati.

Come si è detto entrambe le citate categorie sono cospicuamente rappresentate nella legislazione del periodo di cui trattasi: ciò non soltanto appare non conciliarsi con l'attuale situazione di estrema gravità della finanza pubblica e con i programmi di risanamento a medio termine, ma contrasta con «l'obbligo di una ragionevole e credibile indicazione dei mezzi di copertura», di recente riaffermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 384 del 15-17 ottobre 1991 su fattispecie relativa proprio a spese pluriennali per ammortamento mutui.

D'altra parte, come già posto in rilievo nel capitolo dedicato alla legislazione di spesa della recente relazione della Corte sul rendiconto generale dello Stato, se in passato l'evoluzione ultratriennale della spesa poteva essere in qualche modo sostenuta dalla lievitazione «spontanea» delle entrate, una tale ipotesi non è oggi più attendibile di fronte ai fenomeni di sovrastima delle entrate manifestatisi negli ultimi esercizi e soprattutto di fronte alla recente tendenza al reperimento di risorse attraverso entrate di carattere straordinario e non ripetibile e al conseguente crescente allontanamento dei saldi netti da finanziare a legislazione vigente del bilancio pluriennale da quelli programmatici.

Il problema è quindi quello della indicazione della copertura al di là del triennio iniziale, data la rigidità dell'onere: non è stata posta in discussione quindi la legittimità costituzionale dell'articolo 11-ter della legge 468.

Per quanto concerne la seconda questione, legata alla validità della copertura per il secondo e per il terzo anno sul fondo globale della legge finanziaria ad opera di leggi ordinarie, già in sede referente la Corte aveva offerto una serie di valutazioni con lo scopo anche di formalizzare una clausola di copertura nella stessa legge finanziaria. Per quella relativa al 1992 si registrava una debolezza delle entrate sul medio periodo ed una sottovalutazione delle spese, il che ha reso non ragionevole la copertura della legge finanziaria 1992 relativamente alle proiezioni 1993 e 1994 del fondo globale.

Anche sul bilancio a legislazione vigente del 1993 la Corte, in un referto in via di ultimazione, vede confermate le proprie preoccupazioni sulla copertura degli anni successivi al primo, come d'altra parte dimostra anche il peggioramento in atto del saldo netto da finanziare.

I Commissari rivolgono quindi alcune domande.

Il senatore SPOSETTI fa presente che anche l'assestamento pone problemi per il 1992, ma ancor di più va affrontata la questione relativa

al 1991, in quanto la Corte non ritiene congrua la soluzione che la Camera dei deputati ha fornito su questa questione il Senato è chiamato ad una decisione trovandosi in una condizione particolarmente delicata anche per il rinvio alla Corte costituzionale di alcune leggi da parte della Corte dei conti e per il fatto che le spese di bilancio non sono state toccate dal Governo con la manovra.

L'articolo 81 della Costituzione va rispettato, prima di pensare di modificarlo: sotto questo aspetto, la legge finanziaria 1992 non doveva essere promulgata e la Corte doveva impugnarla. Sia per quanto riguarda questa legge che per le altre leggi impugnate la responsabilità ricade sul Governo, in quanto la gran parte delle leggi di spesa proviene da iniziative governative.

Un altro problema che si dovrà porre è quello dell'atteggiamento da tenere sulle coperture una volta che sono stati accorpati dal nuovo disegno di legge finanziaria i fondi globali: su questo sarebbe importante una riflessione della Corte.

Altra questione su cui la Corte deve dare una risposta è il motivo per il quale non si pensa di estendere ai ministri il meccanismo della responsabilità contabile personale previsto per gli amministratori degli enti locali, ciò soprattutto a fronte di un comportamento inammissibile da parte del Governo, che continua ad utilizzare fondi che esso stesso ha azzerato, come per quanto riguarda il recente decreto-legge riguardante la città di Genova. Lo stesso problema si pone per quanto concerne l'assestamento 1992, non ripianando il cui disavanzo si avrà che anche il rendiconto 1992 registrerà un ulteriore sfondamento.

Un ultimo problema riguarda il fatto che la Corte dei conti continua a mandare messaggi alla stampa anzichè anzitutto al Parlamento, realizzando con ciò uno strumento che non è certo il più adeguato per informare l'opinione pubblica, il risultato essendo quello di aumentare la confusione e l'allarmismo in essere: la Corte dei conti farebbe invece meglio a tradurre in decisioni formali i rilievi e le perplessità che essa esprime.

Il senatore GUALTIERI fa osservare che l'audizione fa nascere una serie di problemi all'interno della Commissione e nei suoi rapporti con la Camera e con il Governo: a giudizio del Gruppo repubblicano nè il rendiconto nè l'assestamento possono essere approvati senza emendamenti correttivi, soprattutto se si tiene conto poi dei fabbisogni crescenti riguardanti la sanità.

Il senatore PAGLIARINI rivolge una serie di quesiti alla Corte dei conti circa il rapporto tra il decreto-legge n. 333 e i vari decreti antecedenti quel decreto: in particolare, se si accetta che gli atti d'urgenza emanati prima del decreto-legge 333 non ricadono sotto gli effetti di quest'ultimo e se si accetta altresì che per i decreti-legge successivi il decreto-legge n. 333 ha pieno vigore, ci si pone il problema per quelli reiterati.

Il senatore PAVAN chiede come si possa risolvere la questione degli oneri pluriennali se la stessa voce di fondo globale è costruita come limite d'impegno.

Il senatore CARPENEDO, premesso che le notizie sugli sfondamenti della spesa pubblica creano un clima di sfiducia nei confronti dell'opinione pubblica, chiede come siano stati valutati gli interessi sul debito al fine di quantificare l'entità degli scostamenti per gli esercizi 1993 e 1994.

Il senatore PICANO ricorda che la copertura delle spese triennali dipende dalla consistenza del gettito tributario. In ogni caso funzione della legge di assestamento è anche quella di sanare eventuali insufficienze delle entrate.

Il senatore Michelangelo RUSSO osserva che a suo avviso non può essere inclusa nel rendiconto la somma relativa allo sfondamento del saldo netto da finanziare.

Il presidente ABIS precisa che il Governo e la Camera hanno preso atto dell'incremento del disavanzo della gestione di competenza per il 1991 e lo hanno coperto con ricorso al mercato. Successivamente, con l'assestamento si è contabilizzato un ulteriore incremento del disavanzo, che tuttavia costituisce somma percentualmente modesta. Per la copertura di tali nuove spese, tuttavia, non si può essere sicuri che non esistano sufficienti mezzi. Infatti nell'ambito della manovra varata dal Governo per il corrente anno sono state previste nuove imposte, come è il caso dell'ICI o di quella sul patrimonio delle imprese, il cui gettito non può essere ancora contabilizzato, ma del quale occorre tener conto. Pertanto si è originata una consistente inversione di tendenza, poichè tali nuove entrate hanno carattere permanente.

Ricordato che le coperture si devono, a suo avviso, contenere entro il terzo anno dell'esercizio, domanda se la Corte abbia impugnato la legge finanziaria per il 1992 davanti alla Corte costituzionale.

Il dottor CARBONE precisa che la legge finanziaria è stata già fatta oggetto di impugnazione presso la Corte Costituzionale. Tuttavia non è stata ancora depositata l'ordinanza. Precisa inoltre, rispondendo ad un'ulteriore osservazione del presidente ABIS, che la Corte dei conti è pienamente consapevole della propria responsabilità istituzionale e che quindi non fa ricorso a strumenti di intervento presso l'opinione pubblica. Tuttavia ha ben chiaro il compito di sensibilizzare sia il Parlamento e il Governo sia l'opinione pubblica stessa relativamente ai risultati della sua funzione di controllo. Inoltre osserva che le recenti deliberazioni adottate in materia non possono certo avere un effetto di allarme nei confronti dell'opinione pubblica, bensì contengono un messaggio di maggior rigore, tale da innestare semmai un circolo virtuoso.

Fa presente poi che le decisioni assunte dalla Corte non fanno altro che muovere dall'attuazione che è stata data all'articolo 81 della Costituzione, che ha posto un vincolo a Governo e Parlamento relativamente alle decisioni di bilancio. Detta norma ha avuto un'interpretazione più stringente col passare del tempo, grazie anche alle pronunce della Corte costituzionale. Infatti, mentre in un primo tempo si era ritenuto sufficiente reggere l'equilibrio sul disavanzo e non

prevedere una copertura per le spese degli anni successivi a quello di esercizio, in un secondo momento si è interpretata la norma costituzionale come recante l'obbligo di tener conto della proiezione della spesa negli esercizi futuri. Per questo motivo la legge di bilancio ha l'obbligo di indicare il saldo netto da finanziare anche per ogni anno del triennio: tale saldo inoltre è fissato tenendo conto dell'insieme dei parametri stabiliti nella legge n. 362 del 1988, la quale, sotto questo aspetto, costituisce norma di interpretazione dell'articolo 81 della Costituzione. Pertanto il bilancio può ancora chiudersi in disavanzo, ma solo all'interno dei criteri fissati dalla legge di contabilità e tenendo conto altresì delle caratteristiche qualitative della spesa. Conseguentemente, la Corte ha l'obbligo di valutare la congruità degli equilibri finanziari di bilancio nei tre anni di esercizio, anche se ovviamente non a livello di capitolo. Da ciò deriva che per ogni nuova legge di spesa approvata dal Parlamento dopo la definizione dei vincoli di bilancio, è necessario operare una valutazione relativamente ai dati in base ai quali è stato definito detto equilibrio di bilancio. Per questo motivo la Corte dei conti ha ravvisato un *fumus* di illegittimità nelle sei leggi di spesa che ha impugnato presso la Corte costituzionale. Il motivo dell'illegittimità dipende dunque nella limitata credibilità offerta alle coperture da parte del bilancio pluriennale 1992-1994. La scarsa credibilità è conseguenza dell'insufficiente plausibilità delle previsioni di entrata.

Relativamente alle proiezioni ultratriennali della spesa, ritiene che esse possono essere acconsentite, a condizione però che sia credibile la copertura dell'ultimo anno del triennio e che la spesa non subisca un incremento nell'anno successivo. Tuttavia nel caso in cui manchino entrate affidabili verrebbe a cadere il ragionevole affidamento sul quale si basa la decisione di spesa. Pertanto nelle leggi impuginate si è dovuto constatare che la copertura relativa al terzo anno non era adeguata. Tra l'altro, il meccanismo dei fondi globali negativi postula di per sé la realizzazione dei provvedimenti di entrata contrapposti ai provvedimenti di spesa, tal che non si può procedere a deliberare nuove spese se prima non si siano realizzate integralmente le entrate previste, che devono andare a comporre l'equilibrio complessivo di bilancio.

Il presidente ABIS precisa che le appostazioni di fondo negativo sono strettamente correlate a quelle di fondo positivo i cui accantonamenti vanno a finanziare. Pertanto non possono sorgere dubbi circa il fatto che esclusivamente le postazioni positive correlate a fondi negativi si troverebbero ad essere scoperte ove non si approvassero prima i provvedimenti relativi al fondo negativo. Ma tale mancata approvazione non travolgerebbe l'intero fondo globale.

Il presidente CARBONE osserva che il fondo globale deve godere di un equilibrio nel suo complesso, come dimostra il fatto che il disegno di legge finanziaria per il 1993 è stato approvato dal Governo con fondi riferiti a ministeri e non a singole voci di spesa. In ogni caso il vincolo dell'equilibrio di bilancio non si riferisce a singole poste, ma riguarda il complesso delle decisioni di spesa e di entrata ed è legato alla plausibilità delle previsioni di entrata che, a partire dal 1991 hanno mostrato un'inversione di tendenza rispetto al periodo precedente,

dando luogo a decrementi rispetto alla loro entità preventivata. Per questo motivo la Corte dei conti, verificato quanto era accaduto a chiusura dei dati relativi al 1991 - e tale verifica non poteva che essere compiuta a consuntivo - ha segnalato la necessità di provvedere in materia, evidenziando il fatto che la sanatoria, operata mediante l'incremento del ricorso al mercato, può essere una strada ma non è la sola, altra essendo, ad esempio, quella di operare tagli in altri settori. Nell'esercizio 1992 si sono ugualmente riprodotti incrementi del *deficit* e di tale circostanza occorre tener conto nell'ambito della manovra per il corrente anno, nella consapevolezza che occorre attuare strumenti di governo della spesa pubblica e non incrementare semplicemente il debito, quasi sottoscrivendo una dichiarazione di impotenza.

Il presidente ABIS domanda come sia possibile mantenere la posizione prospettata dalla Corte, in presenza di una manovra che ha riportato il saldo netto da finanziare ai valori originari, pur includendo l'eliminazione dell'incremento di *deficit* registrato con il rendiconto.

Il presidente CARBONE precisa che compito della Corte è quello di avvertire il Parlamento e il Paese di ogni possibile rischio.

Il presidente ABIS ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'odierna indagine conoscitiva.

IN SEDE REFERENTE

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1991 (612), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e conclusione)

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1992 (621), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e conclusione)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Replica agli intervenuti sul disegno di legge relativo al rendiconto il senatore PUTIGNANO, il quale fa presente che di fronte all'alternativa di ratificare l'operato della Camera o di introdurre emendamenti è preferibile la prima anche per il fatto che i tempi impongono una rapida chiusura dell'*iter*.

Ha quindi la parola il senatore CREUSO, relatore sul disegno di legge relativo all'assestamento, il quale fa presente che le questioni sollevate hanno un aspetto anche politico e l'audizione della Corte dei conti conferma questa sensazione. La rapida evoluzione degli eventi fa sì che occorre effettuare una valutazione adeguata alla situazione.

Tutta la manovra del Governo va approvata, dal momento che l'obiettivo è il risanamento ma, per quanto concerne l'assestamento in particolare, non si può disgiungere l'esame della valutazione dalla necessità di far fronte all'emergenza e quindi rafforzare la stessa

manovra del Governo, non potendosi non tener conto dello sfondamento di quasi 12.000 miliardi la cui eliminazione sarebbe un segnale forte al mercato e al Paese stesso.

Il Governo deve quindi farsi carico di questo problema e studiare la esperibilità di soluzioni che in qualche modo rendano possibile affrontare la questione.

Ha quindi la parola il sottosegretario MALVESTIO, il quale fa presente che il Governo si dichiara per una conclusione celere dell'*iter* dei due provvedimenti.

Per quanto concerne l'assestamento, esso conserva lo stesso carattere formale della legge di bilancio: in altri termini, si limita a «fotografare» la situazione al termine del primo semestre di gestione, apportando le variazioni compensative che si rendono necessarie per consentire la conclusione dell'esercizio finanziario.

Tale carattere formale è stato più volte oggetto di critiche, che hanno sottolineato l'inadeguatezza dello strumento, soprattutto in relazione alle modifiche intervenute nella disciplina dei documenti contabili e di bilancio dello Stato e del settore pubblico. Nel sistema codificato con leggi n. 468/78 e n. 362/88, manca, infatti, uno strumento di aggiustamento sostanziale delle grandezze di bilancio, da utilizzare nel corso della gestione.

Proprio al fine di tener conto di tali esigenze, il Governo nella passata legislatura ebbe a presentare, senza fortuna, una proposta di modifica dell'articolo 17 della legge n. 468, al fine di conferire all'assestamento di bilancio un contenuto sostanziale, per di più orientato in senso riduttivo del saldo netto da finanziare, cioè della differenza negativa tra entrate e spese finali.

L'esigenza di pervenire a un aggiustamento sostanziale delle grandezze di bilancio è emersa in maniera incontrovertibile con l'assestamento del bilancio 1992.

Andamenti delle variabili macroeconomiche meno favorevoli di quelle prefigurate in sede di previsione e la lunga e difficile crisi politico-istituzionale succeduta alle elezioni dell'aprile scorso hanno comportato, infatti, un netto peggioramento della situazione economico-finanziaria generale, con ovvi riflessi sui conti pubblici: il fabbisogno del settore statale fissato dalla legge finanziaria in 127.800 miliardi veniva stimato già con la relazione di cassa di fine marzo intorno ai 160.000 miliardi, assumendo la realizzazione della manovra impostata per il 1992. Gli avvenimenti successivi portavano ad un ulteriore peggioramento, con un saldo netto da finanziare previsto in circa 180.000 miliardi.

L'assenza di un Governo nella pienezza delle sue funzioni, prolungatasi sino agli inizi di luglio, rendeva inevitabile uno slittamento del disegno di legge di assestamento oltre il termine previsto dalla legge; all'adempimento si poteva far fronte soltanto con deliberazione contestuale da parte del nuovo Governo sia della manovra correttiva per il 1992, sia dell'assestamento del bilancio. Il documento pertanto veniva presentato il 23 luglio, con l'inclusione degli effetti finanziari derivanti dalla manovra di correzione.

In termini di cassa, con riferimento al fabbisogno del settore statale, la manovra comportava un livello di 150.000 miliardi, con una riduzione di 30.000 miliardi sull'andamento tendenziale.

In termini di competenza, i riflessi della manovra sul bilancio dello Stato hanno consentito di limitare il peggioramento dell'iniziale saldo netto da finanziare (al netto delle regolazioni debitorie per crediti di imposta) in circa 7.800 miliardi: in cifra tonda, da 117.200 a 125.000 miliardi.

In particolare, dal lato delle entrate tributarie, il recupero di gettito dovuto alla manovra correttiva si può quantificare in 15.150 miliardi, al quale si contrappone la perdita di gettito dovuta all'evoluzione tendenziale per 13.700 miliardi, con un effetto netto positivo di circa 1.450 miliardi. Dal lato della spesa, l'assestamento sconta misure di contenimento in termini di competenza per 5.500 miliardi, nonché maggiori interessi sul debito pubblico per 6.750 miliardi. Infine, le dismissioni patrimoniali vengono a subire una riduzione di 8.000 miliardi rispetto alle previsioni originarie.

Il complesso di tali variazioni porta all'indicato peggioramento del saldo per 7.800 miliardi, il che comporta il venir meno della «neutralità» voluta dal legislatore. D'altro canto, l'esigenza di recepire contabilmente le variazioni intervenute è fuori discussione; una diversa soluzione dovrebbe necessariamente consistere nella previsione legislativa della variazione del saldo in un altro provvedimento di legge di carattere sostanziale.

La vicenda dell'assestamento 1992 consente alcune riflessioni.

Anzitutto, vanno valutate attentamente la possibilità e l'opportunità di attribuire allo strumento di assestamento di bilancio un carattere sostanziale, eventualmente limitato alla possibilità di variare il saldo netto da finanziare in senso riduttivo.

In secondo luogo, occorre ripensare alla prassi dell'iscrizione nelle previsioni iniziali di bilancio delle entrate derivanti da dismissioni patrimoniali. Trattasi infatti, di poste che si sono rivelate del tutto aleatorie, in relazione alla complessità dei processi di alienazione e ai relativi tempi tecnici di attuazione. Sarebbe forse più opportuno iscrivere i capitoli «per memoria», per poi addivenire in corso d'esercizio alla iscrizione dello stanziamento man mano che si realizza il processo di alienazione. L'innovazione presenterebbe anche il non trascurabile vantaggio di evitare l'effettuazione di spese in misura corrispondente alle iscrizioni «fittizie», in conformità al precetto costituzionale dell'articolo 81.

In terzo luogo, non va sottaciuta l'esigenza di addivenire a previsioni di entrata più meditate, poichè non sembra ulteriormente accettabile una prassi di sovrastima del gettito deleteria per le pubbliche finanze.

Il presidente ABIS fa osservare che per intanto sul rendiconto i lavori si possono concludere, mentre sull'assestamento si possono approfondire vedere le questioni.

Il senatore SPOSETTI chiede spiegazioni sull'articolo 4 del rendiconto e il presidente ABIS fa osservare che la modifica della

Camera dei deputati è solo una specificazione di un addendo già in essere: le richieste della Corte quindi hanno un valore formale.

Il senatore GUALTIERI dissente da tale interpretazione, facendo osservare che il Gruppo repubblicano esprime un voto contrario sul disegno di legge relativo al rendiconto, data la gravità dell'accaduto e la necessità di evitare che ciò si ripeta nel futuro.

Il sottosegretario MALVESTIO fa quindi presente in ordine al rendiconto per il 1991, che il relativo disegno di legge registra, ovviamente, gli effetti contabili sulle poste di bilancio degli avvenimenti economico-finanziari che hanno inciso sulla gestione.

Le previsioni iniziali approvate in sede di manovra di bilancio quantificavano le entrate finali in 461.900 miliardi e le spese finali in 580.250 miliardi, con un saldo netto da finanziare di 118.350 miliardi.

Per effetto delle variazioni intervenute nel corso della gestione, soprattutto con riferimento alla manovra correttiva impostata nel maggio del 1991, le previsioni definitive si stabilivano in 465.500 miliardi per le entrate finali e in 587.500 miliardi per le spese finali, con un saldo netto da finanziare di 122.000 miliardi.

L'effettivo svolgimento gestionale ha portato gli accertamenti di entrate finali in 457.000 miliardi e gli impegni di spese finali in 580.000 miliardi, con un saldo netto da finanziare di 123.000 miliardi in cifra tonda.

Rispetto alle previsioni definitive, il saldo netto da finanziare in termini di competenza, presenta un peggioramento di circa 1.000 miliardi sul quale si è concentrata l'attenzione della Corte dei conti in sede di giudizio di parificazione del rendiconto medesimo.

La questione sollevata dalla Corte, pur essendo di grande rilievo sostanziale con riferimento all'andamento delle grandezze di finanza pubblica, non appare incidere sulla regolarità contabile del rendiconto.

Infatti, il peggioramento del saldo differenziale risponde ad una diversa dinamica gestoria degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa, per effetto dell'azione combinata di una sovrastima delle entrate iscritte in bilancio in relazione all'andamento del gettito condizionato dalle note vicende economico-finanziarie del 1991.

A fronte di minori impegni di spesa per oltre 7.500 miliardi, nonostante le eccedenze verificatesi su taluni capitoli (per le quali il disegno di legge prevede specifica sanatoria), si sono verificati minori accertamenti di entrate in gran parte tributarie per ben 8.500 miliardi, dando luogo al rilevato «sfondamento» del saldo netto da finanziare. Tenendo conto che per le entrate la previsione di bilancio non costituisce un limite giuridicamente rilevante, ma soltanto una previsione in senso tecnico, il fenomeno deve ritenersi del tutto conforme alla vigente disciplina contabile.

Pertanto, un peggioramento del saldo netto da finanziare - derivante dalla registrata flessione delle entrate - non può che essere «registrato» in sede di consuntivo, come dato derivante dal concreto evolversi della gestione rispetto alle previsioni, costituendo un elemento di riflessione e di giudizio in ordine all'ottimismo con cui erano state formulate le previsioni di entrata. D'altra parte, un saldo migliore del

previsto, a consuntivo, non implica di certo l'opportunità di restituire le maggiori imposte percepite per via del fatto che - nel corso della gestione - si è alterato a favore delle entrate tributarie il mix tra imposte e prestiti definito in sede di programmazione finanziaria.

A prescindere dal giudizio politico, nulla può essere addebitato alla *correttezza formale della gestione del bilancio*, e quindi non trova spazio l'ipotesi di una «sanatoria» del peggioramento. Si sanano, invece, le eccedenze di spesa rispetto all'ammontare stabilito dalla legge di bilancio, sollevando da responsabilità l'Amministrazione.

Trattandosi di un esercizio concluso, non ha senso poi parlare di un provvedimento di ripiano, con acquisizione di mezzi finanziari nuovi e reali per fronteggiare il maggior sbilancio constatato. Se vi è stato un saldo contabile peggiore del previsto, ciò significa che il Tesoro ha dovuto fronteggiare le spese con mezzi di copertura in proporzione diversa a quella prevista (ad esempio, con mezzi di tesoreria). Ma, ad esercizio concluso, l'acquisizione all'Erario di nuove entrate non potrebbe che far riferimento all'esercizio in corso, essendo intangibili le risultanze di quello concluso e sottoposto a parifica.

Il senatore SPOSETTI contesta il modo con cui si sta discutendo, dal momento che il Governo non risponde ai quesiti posti: il presidente ABIS fa invece osservare che la discussione è stata ampia e non si può dire che le relazioni siano di segno negativo.

Si passa all'esame degli emendamenti al disegno di legge relativo al rendiconto.

Il senatore SPOSETTI illustra l'emendamento 4.1; volto a sopprimere la modifica introdotta dalla Camera dei deputati, in quanto il disavanzo va incrementato.

Il senatore CAVAZZUTI fa presente che il Governo non ha mai dichiarato che lo sfondamento era ricompreso nel disavanzo di cui all'articolo 4: la attuale contabilizzazione dunque non è corretta.

Il senatore CARPENEDO fa osservare che problemi di questo tipo vanno affrontati non con il rendiconto, ma nell'esercizio successivo con provvedimenti formali di variazione del bilancio.

Il presidente ABIS aggiunge che il rendiconto è stato presentato dopo la parifica della Corte dei conti e quindi ne tiene conto: il Governo comunque è libero di esplicitare in Aula eventuali ulteriori osservazioni.

Dopo un parere contrario del relatore PUTIGNANO e del sottosegretario MALVESTIO, l'emendamento 4.1 viene posto ai voti ed è respinto.

La Commissione incarica quindi, a maggioranza, il relatore Putignano di riferire all'Assemblea sulla discussione e sul testo del disegno di legge n. 612, accolto nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

Si passa quindi all'esame degli articoli del disegno di legge relativo all'assestamento.

Il presidente ABIS fa presente che si potrebbe avere un seguito dell'esame nella seduta del pomeriggio, mentre il relatore CREUSO fa osservare che le ipotesi di emendamenti possono essere previste in vista della discussione in Aula: per intanto in Commissione l'esame può essere concluso.

Il senatore SPOSETTI fa presente che in Aula le questioni saranno riproposte e il relatore CREUSO fa osservare che il Governo si deve fare carico di riflettere sulle questioni poste in vista dell'esame in Assemblea.

La Commissione dà quindi mandato, a maggioranza, al relatore Creuso di riferire all'Assemblea sulla discussione e sul testo così come pervenuto dalla Camera dei deputati.

La seduta termina alle ore 13.

EMENDAMENTI

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1991 (612)

Art. 4.

Al comma 1, sopprimere le parole: «ivi compreso il maggior saldo da finanziare nell'importo di lire 976.340.119.067».

4.1

RUSO Michelangelo, BACCHIN, GIOVANOLLA, SPOSETTI, CAVAZZUTI

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCLEDÌ 7 OTTOBRE 1992

23^a Seduta*Presidenza del Presidente*

FORTE

indi del Vice Presidente

FAVILLA

Intervengono il ministro delle finanze Goria, i sottosegretari di Stato per lo stesso dicastero De Luca e Pisicchio ed il sottosegretario di Stato per il tesoro Giagu Demartini.

La seduta inizia alle ore 10.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, recante disposizioni urgenti concernenti modificazioni al trattamento tributario di taluni redditi di capitale, semplificazione di adempimenti procedurali e misure per favorire l'accesso degli investitori al mercato di borsa tramite le gestioni patrimoniali (592)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta del 1° ottobre.

Il ministro GORIA, rinunciando alla replica, afferma che si soffermerà su singoli aspetti del provvedimento in sede di esame dei vari emendamenti.

Il presidente FORTE dichiara che si può passare all'esame degli emendamenti presentati al provvedimento.

In merito all'articolo 1, il senatore VISCO illustra l'emendamento 1.0 tendente a conferire retroattività alla norma contenuta nell'articolo stesso facendo riferimento agli interessi maturati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

In sede di esame dell'articolo 2, il presidente FORTE ricorda che il senatore Scognamiglio ha presentato l'emendamento 2.0 soppressivo dell'articolo come d'altra parte ha fatto anche il senatore Leonardi (emendamento 2.2).

Prendendo la parola su tale ultimo emendamento, il senatore LEONARDI sottolinea la mancanza di correlazione tra interessi attivi esenti e spese generali; in subordine, egli illustra l'emendamento 2.4 che limita il contenuto del comma 1 alle sole obbligazioni estere o loro cedole acquistate a decorrere dal 1° gennaio 1993. L'oratore illustra, infine, gli emendamenti 2.3 e 2.5 volti a conferire una diversa decorrenza alla norma, rispetto a quella prevista dall'articolo 2 del decreto: in tal modo - egli sottolinea - viene ad essere eliminata la retroattività della norma stessa.

Il presidente FORTE ricorda, infine, che il senatore Scognamiglio ha presentato l'emendamento 2.1.

In sede di esame dell'articolo 3, il senatore VISCO illustra gli emendamenti 3.0 e 3.1, logicamente tra loro connessi, volti a rendere omogeneo il trattamento tributario su alcuni proventi di attività finanziarie, trasformando a titolo di acconto la ritenuta diversamente operata.

Il presidente FORTE ricorda poi che il senatore Piccolo ha presentato l'emendamento 3.2.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 4.

Il relatore LEONARDI illustra l'emendamento 4.1, volto a definire il trattamento tributario dei prodotti finanziari di organismi di investimento collettivo di diritto estero già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato italiano (essenzialmente i fondi lussemburghesi).

Dopo che il presidente FORTE ha fatto presente che il senatore Piccolo ha presentato gli emendamenti 4.3 e 4.4, il senatore VISCO illustra l'emendamento 4.0, sottolineando come con esso si intenda reintrodurre la disciplina tributaria originaria dei fondi comuni di investimento, surrettiziamente e successivamente modificata dal Governo senza la previsione di un'apposita delega legislativa.

Il relatore RAVASIO illustra, infine, l'emendamento 4.2 sottolineando il suo carattere prevalentemente tecnico.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 7.

Il senatore VISCO dà conto degli emendamenti 7.0 e 7.1. Premesso che, in sostanza, con l'articolo 7 del decreto-legge viene ad essere elusa, con disposizioni di carattere permanente, la tassazione sui «*capital gains*», cosa inopportuna nell'attuale fase economica che sta vivendo il Paese, l'emendamento 7.0 intende, in via principale, lasciare immutata la situazione preesistente; in subordine, il secondo emendamento viene in pratica a sospendere, per un periodo di sei mesi, la disciplina della tassazione dei «*capital gains*» nel presupposto, da più parti richiamato, che tale misura possa tonificare la Borsa attualmente in una situazione di oggettiva difficoltà.

Il senatore LEONARDI illustra, a sua volta, l'emendamento 7.8, di analogo tenore dell'emendamento 7.1, che sospende tuttavia la tassazione in questione fino all'entrata in vigore dei decreti delegati previsti dall'articolo 18 della legge n. 408 del 1990.

Il senatore SCHEDA illustra poi l'emendamento 7.2 che estende il beneficio fiscale di cui all'articolo 7 in presenza di talune particolari condizioni specificamente indicate nell'emendamento proposto.

Il senatore LEONARDI illustra poi gli emendamenti 7.10 e 7.9 volti sostanzialmente ad estendere i benefici fiscali previsti dall'articolo 7 anche alle gestioni svolte dagli agenti di cambio, sottoponendo tuttavia tali operatori all'osservanza di alcuni adempimenti e controlli previsti dalla legge n. 1 del 1991.

Dopo che il senatore GUGLIERI ha illustrato l'emendamento 7.3, anch'esso tendente ad allargare la portata dell'articolo 7 agli agenti di cambio, il senatore VISCO illustra gli emendamenti 7.4, 7.5, 7.6 e 7.7.

In particolare, gli emendamenti 7.3 e 7.5 limitano la portata del beneficio fiscale di cui all'articolo 7 alle plusvalenze non qualificate richiamate nella lettera *c-bis*), comma 1, dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi; l'emendamento 7.6 sopprime invece il comma 3, mentre l'emendamento 7.7 provvede in qualche modo ad evitare la pratica del cosiddetto «*dividend washing*» adottata dai fondi comuni di investimento.

Dopo aver ricordato che il senatore Piccolo ha presentato l'emendamento 7.11, il presidente FORTE fa presente ai senatori Guglieri e Visco, presentatori dell'emendamento 7.0.1, che la materia in esso trattata non è omogenea con quella del decreto-legge in esame; sarebbe quindi più opportuno ripresentare l'emendamento in altra sede che potrebbe essere, per esempio, quella del disegno di legge n. 641 di conversione del decreto-legge n. 388 del 1992.

Accedendo all'invito del presidente, i senatori Guglieri e Visco ritirano l'emendamento 7.0.1.

Il presidente FORTE ricorda, ancora, che il senatore Piccolo ha presentato l'emendamento 7.0.2 riguardante una diversa tassazione di alcune attività finanziarie.

Il senatore LEONARDI dichiara poi di ritirare gli emendamenti 1.0.0.1 ed 1.0.0.2.

In sede di espressione del parere sugli emendamenti, il relatore RAVASIO si dichiara contrario all'emendamento 1.0. Per quanto riguarda gli emendamenti 2.0 e 2.2, egli afferma di condividere in linea generale l'affermazione secondo cui non esiste una specifica correlazione tra interessi attivi esenti e spese generali; tuttavia, considerata la necessità di reperire maggiore gettito egli in subordine sarebbe

eventualmente favorevole all'emendamento 2.3 del senatore Leonardi. Egli afferma poi la propria contrarietà agli emendamenti 2.1, 2.4 e 2.5.

Altrettanto contrario egli si dichiara agli emendamenti 3.0 e 3.1 del senatore Visco, nonché all'emendamento 3.2 del senatore Piccolo di cui non riesce a capire la «ratio», poichè potrebbe risolversi, alla fine, in un vantaggio fiscale a favore delle società di capitale.

Esprese alcune considerazioni sull'emendamento 4.1, di cui dichiara di condividere in particolare la seconda parte, si dichiara contrario agli altri emendamenti all'articolo 4. Per quanto riguarda l'emendamento 4.0, dopo una precisazione del presidente FORTE in merito alla sua estraneità all'oggetto del provvedimento nella parte in cui intende sanzionare un eccesso di delega del Governo, il relatore afferma che il proprio parere contrario si motiva con la considerazione del merito dell'emendamento, che comporterebbe una penalizzazione degli investimenti in titoli del debito pubblico da parte dei fondi comuni.

Il senatore VISCO, presentatore dell'emendamento, dichiara di non concordare con l'avviso del Presidente, in quanto il Parlamento è sempre competente a valutare la legittimità dell'uso di una delega da parte del Governo.

Passando all'articolo 7, il relatore sottolinea, in primo luogo, l'opportunità di sostituire il testo del Governo, che nella sostanza elimina la tassazione sui *capital gains*, accedendo all'ipotesi di una sospensione temporanea di tale tassazione: in tale ipotesi, si potrebbe prendere in considerazione l'emendamento 7.8 con opportune modifiche che tengano conto anche del comma 3 dell'emendamento 7.1. Nell'ipotesi di mantenimento del testo del Governo, si dichiara invece disponibile ad accogliere l'emendamento 7.9, rimettendosi al Governo sull'emendamento 7.7 di cui condivide la *ratio*. Il relatore si dichiara infine contrario all'emendamento 7.0.2.

Il ministro GORIA, nel premettere che il provvedimento in esame intende instaurare un regime più severo soprattutto per il futuro, sottolinea la sostanziale inopportunità dell'emendamento 1.0 a cui si dichiara pertanto contrario. Dopo aver riaffermato, in via principale, la validità del contenuto dell'articolo 2, dichiara in subordine la propria disponibilità per l'emendamento 2.3. Associatosi al parere del relatore sugli altri emendamenti all'articolo 2, esprime perplessità sugli emendamenti 3.0 e 3.1, nella considerazione che gli enti non commerciali possono essere sostanzialmente assimilati alle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento fiscale; esprime quindi parere contrario sull'emendamento 3.2, che non va nella direzione di aumentare il gettito. Si dichiara poi favorevole all'emendamento 4.2 e contrario sugli altri emendamenti all'articolo 4. Per quanto riguarda gli emendamenti all'articolo 7, il Ministro afferma che il mantenimento del testo del Governo sarebbe funzionale ad un preciso intento del Ministero del tesoro, che è quello di utilizzare lo strumento fiscale per

un riordino del mercato mobiliare. Dopo che il senatore VISCO ha precisato che per i fondi comuni è semplicemente previsto un incentivo, mentre l'articolo 7 potrebbe portare ad una vera e propria discriminazione nella tassazione dei redditi di capitale, il ministro Gorla ribadisce che il Governo sarebbe in ogni caso contrario ad una sospensione della tassazione sui *capital gains*, anche in considerazione del fatto che ha deciso di chiedere una proroga per l'attuazione della delega legislativa in materia. Nel dichiarare di ritenere personalmente preferibile un sistema di tassazione analitica dei redditi di capitale, insiste sull'opportunità di non estendere la portata dell'articolo 7 nel senso suggerito da alcuni emendamenti e conclude riservandosi un approfondimento sull'emendamento 7.7, di cui potrebbe condividere l'intento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Conversione in legge del decreto-legge 17 settembre 1992, n. 378, recante disposizioni urgenti concernenti modificazioni al trattamento tributario delle operazioni a termine in valuta estera ed in obbligazioni (627)
(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta del 30 settembre.

Si apre il dibattito.

Il senatore VISCO, nel chiedere in primo luogo chiarimenti al Governo sulla portata dell'articolo 1, che a suo avviso rischia di penalizzare fortemente i risparmiatori minori, dichiara di non aver obiezioni sull'articolo 2. Per quel che riguarda invece l'articolo 3, prospetta l'opportunità di prevedere, da una parte anche la tassazione delle plusvalenze che potrebbero realizzarsi a seguito di operazioni a pronti, dall'altra un'aliquota più elevata per le plusvalenze derivanti dalle speculazioni connesse alla recente svalutazione della lira.

Sul punto si apre un dibattito in cui intervengono il relatore RAVASIO (il quale sottolinea l'impossibilità di accertare il guadagno nel caso di un'operazione a pronti che non è rappresentata da un contratto formale), FAVILLA (il quale esprime l'avviso che il Parlamento potrebbe limitarsi a sancire la tassabilità delle plusvalenze indicate dal senatore Visco), GUGLIERI (il quale esprime forti dubbi sulla possibilità di individuare il soggetto passivo) e TRIGLIA (il quale rileva che l'unico modo per tassare l'operazione a pronti sarebbe quello paradossale di colpire l'acquisto di valuta estera).

Il Presidente dichiara chiusa la discussione generale, comunicando che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato a domani, giovedì 8 ottobre, alle ore 9,30.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Conversione in legge del decreto-legge 24 settembre 1992, n. 388, recante disposizioni in materia di imposte sui redditi e sui trasferimenti di immobili di civile abitazione e per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie (641)

(Esame e rinvio)

Il senatore LEONARDI riferisce sul provvedimento in titolo, che reitera ancora una volta un decreto-legge mai convertito per decorrenza dei termini costituzionali. Esprimendo rammarico per la mancata riproposizione dell'articolo 1 del precedente decreto-legge riguardante il rimborso dei crediti di imposta in titoli di Stato, afferma che con l'articolo 1 del testo in esame il Governo si fa carico di risolvere due problemi afferenti la casa di abitazione, prevedendo da una parte che il reddito della casa di abitazione non può superare quello che sarebbe ritraibile concedendo l'immobile in locazione ad equo canone, dall'altra mantenendo le agevolazioni già previste fino al 31 dicembre 1991 per le imposte sui trasferimenti di fabbricati destinati ad uso di abitazione non di lusso. Dopo aver rilevato che l'articolo 2 dispone, con la formulazione già approvata dalla 6^a Commissione, la revisione delle tariffe d'estimo, illustra l'articolo 3, il quale prevede la concessione di un credito di imposta a favore delle imprese che gestiscono impianti di distribuzione di carburanti, al fine di concorrere alla razionalizzazione della rete distributiva, nonché il riconoscimento di incentivi a favore della cosiddetta «benzina verde» e del gasolio con basso tenore di zolfo. Sottolineato che l'articolo 4, concernente l'automatizzazione del gioco del lotto, ha recepito nel testo attualmente in esame le osservazioni a suo tempo formulate in sede parlamentare ed in sede comunitaria, il relatore osserva che il Governo non ha invece rispettato le indicazioni del Parlamento per quel che riguarda la lettera d) del comma 1 dell'articolo 5. Dichiarando ancora una volta di non comprendere quali servizi informativi l'Amministrazione finanziaria potrebbe rendere ai contribuenti attraverso i mezzi di comunicazione di massa, preannuncia la presentazione di un emendamento parzialmente soppressivo di tale lettera, prospettando al Governo l'opportunità di affrontare la questione al momento della istituzione dei CAF. Dopo aver illustrato l'articolo 6 che, in vista della soppressione delle barriere doganali all'interno della CEE a partire dal 1° gennaio 1993, detta le disposizioni necessarie per rendere possibile l'esecuzione di controlli incrociati da parte degli organi comunitari relativamente alle cessioni e agli acquisti intracomunitari di beni, il relatore dà conto dell'articolo 7 il quale cerca di far fronte alle difficoltà operative incontrate dal sistema dei concessionari della riscossione ed esprime soddisfazione per la sensibilità finalmente mostrata dal Governo nei confronti della categoria degli esattori anche sul piano della copertura dei deficit relativi al 1991. Illustrato altresì l'articolo 8, che contiene disposizioni di modifica della legge n. 413 del 1991, rese necessarie dall'esigenza di rimuovere possibili problemi applicativi, si sofferma in particolare sulla disposizione per cui le cooperative agricole e di produzione e lavoro non sono tenute alla rivalutazione degli immobili. Nel dar conto infine dell'articolo 9, che tende a risolvere la problematica connessa al pagamento delle imposte dovute da soggetti residenti all'estero, il relatore auspica che il

provvedimento possa finalmente pervenire alla definitiva conversione in legge.

Si apre il dibattito.

Il senatore FERRARA Vito richiama l'attenzione del Ministro sulla complessità del provvedimento, che contiene un gran numero di rinvii legislativi, auspicando l'adozione di nuove tecniche che agevolino la lettura delle leggi.

Il senatore TRIGLIA preannuncia la presentazione di emendamenti aggiuntivi all'articolo 7 che recepiscono intese già raggiunte a livello ministeriale per la ridefinizione dei compensi degli esattori, un tempo eccessivamente generosi ed oggi insufficienti a coprire le spese. Nel riconoscere gli importanti risultati raggiunti dall'Amministrazione sul piano dell'informatizzazione, che dovrà permettere di coinvolgere fattivamente i comuni nella lotta all'evasione, preannuncia altresì la presentazione di un altro emendamento volto a prevedere che il sistema informatico venga utilizzato per dare notizia di tutti gli appalti affidati in sede di enti locali.

Il senatore LONDEI formula dei rilievi sulla mancata considerazione, da parte del Governo, delle modifiche adottate dalla Commissione relativamente agli articoli sul servizio del lotto e sull'informatizzazione.

Il senatore GUGLIERI, dopo aver chiesto chiarimenti sulla portata del comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, esprime perplessità sulla possibilità di attuazione delle disposizioni sulla revisione degli estimi ed auspica che di tale revisione possa avere conoscenza il Parlamento prima che i nuovi estimi siano pubblicati. Nel chiedere quindi al Governo l'entità del gettito ISI fino al 30 settembre, esprime l'avviso che il comma 1 dell'articolo 4 avrebbe dovuto prevedere il trasferimento del servizio del lotto mediante appalto.

Il senatore PELLEGRINO, associandosi alle osservazioni del senatore Londei, afferma che l'articolo 4 potrebbe anche essere soppresso, avendo il Parlamento previsto, nell'ambito del disegno di legge Atto Senato n. 571, una norma generale a regime in materia di affidamento di alcune funzioni svolte dall'Amministrazione dei Monopoli di Stato. Il mantenimento del testo dell'articolo 4 sembrerebbe quindi configurare la convalida per legge di un atto di concessione fatto in passato con atto amministrativo.

Il ministro GORIA, riservandosi di intervenire sui singoli articoli e sulle questioni di dettaglio, preannuncia in generale la disponibilità del Governo a valutare proposte di modifica. Comunica inoltre di aver chiesto il ritiro di alcuni emendamenti al disegno di legge delega all'esame della Camera dei deputati in materia di revisione degli estimi, con l'intento di esaminare i problemi in essi sottesi nell'ambito del provvedimento in conversione. Preannuncia comunque la disponibilità

del Governo a considerare l'eventualità di rimborsi nel caso in cui i nuovi, futuri estimi dovessero risultare inferiori agli attuali.

Il senatore VISCO, prendendo spunto dalla presenza del Ministro delle finanze, chiede al vice presidente Favilla di rappresentare formalmente al presidente Forte la richiesta di un'audizione dello stesso Ministro sulle vicende, riportate dalla stampa, relative all'acquisto di immobili da destinare a sede di uffici finanziari, vicende che hanno coinvolto anche alcuni alti dirigenti del Ministero, affinché il Parlamento possa prenderne conoscenza diretta dal Governo.

Il presidente FAVILLA assicura che si farà tramite di tale richiesta presso il Presidente della Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 13,10.

EMENDAMENTI

Conversione in legge del decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, recante disposizioni urgenti concernenti modificazioni al trattamento tributario di taluni redditi di capitale, semplificazione di adempimenti procedurali e misure per favorire l'accesso degli investitori al mercato di borsa tramite le gestioni patrimoniali (592)

Al testo del decreto-legge

Art. 1.

Sostituire la parola: «dalla» con le seguenti: «dagli interessi maturati successivamente alla».

Conseguentemente sopprimere il primo periodo della lettera b) del primo comma dell'art. 3.

1.0

VISCO, GAROFALO

Art. 2.

Sopprimere l'articolo.

2.0

SCOGNAMIGLIO

Sopprimere l'articolo.

2.2

LEONARDI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

Le azioni emesse da società quotate al mercato ufficiale di Borsa possono essere nominative o al portatore, ai sensi dell'articolo 2355 del codice civile, ed in deroga a precedenti disposizioni di legge e amministrative.

Le imposte prelevate sul reddito prodotto dalle azioni circolanti al portatore sono trattenute a titolo di imposta definitiva».

2.1

SCOGNAMIGLIO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Dopo il comma 5 dell'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente comma: "5-bis. Qualora nell'esercizio siano stati conseguiti gli interessi e i proventi di cui al comma 3 dell'articolo 63 su obbligazioni estere o loro cedole acquistate a decorrere dal 1° gennaio 1993 che eccedono l'ammontare degli interessi passivi, fino a concorrenza di tale eccedenza non sono deducibili le spese e gli altri componenti negativi di cui alla seconda parte del precedente comma e, ai fini del rapporto previsto dal predetto articolo 63, non si tiene conto di un ammontare corrispondente a quello non ammesso in deduzione"».

2.4

LEONARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli interessi o altri proventi esenti derivanti da obbligazioni sottoscritte, acquistate o ricevute in usufrutto o pegno, o da cedole acquistate, separatamente, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

2.3

LEONARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto per i proventi maturati a partire dal 1° gennaio del 1993.

2.5

LEONARDI

Art. 3.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

3.0

VISCO, GAROFALO

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) il quarto comma è sostituito dal seguente: "Le ritenute previste nei precedenti commi sono applicate a titolo d'imposta"».

3.2

PICCOLO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1986, n. 759, sopprimere le seguenti parole: "e applicata a titolo di imposta anche nei confronti degli enti non commerciali"».

3.1

VISCO

Art. 4.

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

«Art. 4.

Nell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, introdotto dall'articolo 13 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 83, i commi 2, 3 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Agli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato prima dell'entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi il trattamento previsto dall'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649. Ai proventi derivanti dalla partecipazione a tali organismi non si applica la ritenuta di cui al primo comma del presente articolo.

3. La ritenuta prevista dal comma 1 si applica a titolo di imposta nei confronti delle persone fisiche e dei soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non esercenti

attività di impresa, nonchè degli enti non commerciali; nei confronti degli altri soggetti si applica a titolo di acconto delle imposte sui redditi.

5. Nel caso in cui le quote o azioni di cui al comma 1 sono collocate all'estero, o comunque i relativi proventi sono conseguiti all'estero senza l'applicazione della ritenuta, detti proventi concorrono a formare il reddito imponibile; sono assoggettati a tassazione separata con aliquota del 12,50 per cento se conseguiti da persone fisiche o da soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non esercenti attività di impresa, nonchè da enti non commerciali. Il contribuente ha facoltà di non avvalersi della tassazione separata e in tal caso compete il credito di imposta per i redditi prodotti all'estero».

4.1

LEONARDI

Al comma 1, punto 3), sopprimere le parole da: «nei confronti delle persone fisiche», fino alle altre: «delle persone giuridiche».

4.3

PICCOLO

Al comma 1, sopprimere il punto 5).

4.4

PICCOLO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«2. Il secondo comma dell'articolo 9 della legge 23 marzo 1983 n. 77 è sostituito dal seguente:

“2. Sull'ammontare del valore netto del fondo, calcolato come media annua dei valori netti mensili, risultanti dalle situazioni di fine mese di cui alla lettera d) dell'articolo 5, la società di gestione preleva un ammontare pari allo 0,25 per cento da versare alle sezioni di tesoreria provinciale dello stato entro il 31 gennaio di ciascun anno a titolo di imposta sostitutiva. L'aliquota è ridotta allo 0,10 per cento se dai prospetti delle situazioni di fine trimestre di cui alla lettera c) dell'articolo 5, relative a 3 su 4 dei trimestri chiusi nell'anno precedente, il fondo risulta composto in misura non inferiore al 55 per cento da azioni di società, costituite in Italia, aventi per oggetto esclusivo o principale attività industriali, o da obbligazioni convertibili in azioni di società, costituite in Italia, aventi per oggetto esclusivo o principale attività industriali”.

3. Al terzo comma dell'articolo 9 della legge 25 marzo 1983, n. 77 le parole “15 per cento” sono sostituite dalle parole “10 per cento”.

4.0

VISCO, GAROFALO

Al comma 1, capoverso 3) sopprimere le parole: «delle persone giuridiche».

4.2

RAVASIO

Art. 7.

Sopprimere l'articolo.

7.0

VISCO, GAROFALO

Art. 7.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. L'imposta sostitutiva di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 25 marzo 1991 n. 102, non è dovuta per le plusvalenze derivanti da cessioni di valori mobiliari quotati in Borsa ovvero negoziati nel mercato ristretto (o in altri mercati regolamentati italiani od esteri), effettuate nel periodo di sei mesi decorrente dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Gli intermediari professionali indicati nell'articolo 4 del citato decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, restano obbligati agli adempimenti di cui al predetto articolo anche nei confronti dei soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui al comma 2 dell'articolo 3 del citato decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, in relazione alle operazioni di cessione di cui al comma 1, nelle quali intervengono. A tal fine i predetti intermediari devono comunicare all'Amministrazione finanziaria con le modalità di cui all'articolo 4 del citato decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, entro sessanta giorni di scadenza del periodo di sei mesi di cui al comma 1, i dati relativi alle singole operazioni effettuate in tale periodo.

3. A partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è sospesa per un periodo di sei mesi l'applicazione degli obblighi strumentali di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27».

7.1

VISCO, GAROFALO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. L'imposta sostitutiva di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, non è dovuta per le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di valori immobiliari quotati nei mercati

regolamentati italiani a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dall'articolo 18 della legge 29 dicembre 1990, n. 408».

7.8

LEONARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«I soggetti che abbiano conferito in un esercizio precedente, ad un intermediario autorizzato ai sensi della legge 2 gennaio 1991, n. 1, l'incarico di gestire un patrimonio, non relativo all'impresa, mediante operazioni aventi ad oggetto valori mobiliari ovvero l'incarico di negoziare valori mobiliari, non relativi all'impresa, amministrati in deposito dall'intermediario stesso non sono assoggettati, con riferimento ai redditi di cui al comma 2, all'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, all'imposta sostitutiva di cui al decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, nonché all'imposta locale sui redditi».

7.2

SCHEDA, FORTE

Al comma 1, sostituire le parole: «una società di intermediazione mobiliare ovvero un'azienda o istituto di credito, abilitati» con le seguenti: «un intermediario autorizzato».

7.10

LEONARDI

Al comma 1, dopo le parole: «ad una società di intermediazione mobiliare ovvero ad una azienda o istituto di credito, abilitati ai sensi della legge 2 gennaio 1991, n. 1», inserire le seguenti: «ovvero ad un agente di cambio di cui all'articolo 19, comma 1, della medesima legge».

7.3

GUGLIERI, PAINI

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «ed esteri» aggiungere le seguenti: «nei limiti di cui alla lettera c-bis dell'articolo 81 del testo unico imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

7.4

VISCO, GAROFALO

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «mercati regolamentati» aggiungere le seguenti: «nei limiti di cui alla lettera c-bis dell'articolo 81 del Testo unico imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

7.5

VISCO, GAROFALO

Sopprimere il comma 3.

7.6

VISCO, GAROFALO

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Agli acquirenti dei valori mobiliari ceduti dai soggetti di cui al comma 1 in nome e per conto dei sottoscrittori, dopo che la società emittente ha deliberato l'entità del dividendo non spetta, su tale dividendo, il credito d'imposta di cui all'articolo 14 del testo unico imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La stessa disposizione si applica ai titoli ceduti dai fondi di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77.».

7.7

VISCO, GAROFALO

Sopprimere il comma 9.

7.11

PICCOLO

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«11. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano alle gestioni di patrimoni mediante operazioni aventi ad oggetto valori mobiliari svolte da agenti di cambio a condizione che detti agenti di cambio siano iscritti in un apposito elenco tenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa e conferiscano ad una società di revisione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, l'incarico di verificare con cadenza almeno annuale la rispondenza dei rendiconti periodici di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *h*), della legge 2 gennaio 1991, n. 1, alle operazioni effettuate per conto dei clienti gestiti, nonché la consistenza dei patrimoni di pertinenza dei clienti stessi.

12. Il regime sostitutivo di cui ai commi da 1 a 10 si applica anche ai redditi prodotti dai valori mobiliari depositati a custodia ed amministrazione presso le società di intermediazione mobiliare o le aziende e gli istituti di credito.

13. Nei casi di cui al comma 11, gli agenti di cambio sono tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) ed *h*), all'articolo 8, all'articolo 9, commi 2, 3, 5 lettera *d*), 6, lettera *b*), e 8. Si applica l'articolo 13, commi 1 e 10.

14. L'articolo 17, comma 4, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, si interpreta nel senso che le società fiduciarie iscritte alla sezione speciale dell'albo prevista dal comma 2 del medesimo articolo possono esercitare solo l'attività di cui al comma 1 dello stesso articolo e che esse esercitano tale attività in via esclusiva».

7.9

LEONARDI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Il primo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“Le persone fisiche e le società o associazioni di cui all'articolo 6 devono presentare la dichiarazione tra il 1° maggio e il 10 giugno di ciascun anno per i redditi dell'anno solare precedente”.

2. Il numero 3) del primo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“3) almeno dieci giorni prima del termine stabilito per la presentazione della dichiarazione per i versamenti previsti nell'articolo 3, primo comma, numeri 3) e 6) e secondo comma lettera c)”.

7.0.1

GUGLIERI, VISCO

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

Il decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 25 marzo 1991, n. 102, è abrogato.

I possessori di azioni, quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe, nonché dei certificati rappresentativi di partecipazione in società, associazione, enti ed altri organismi nazionali ed esteri, di obbligazioni, convertibili, diritto di opzione e ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti, ancorchè derivanti da operazioni a premio e da compravendita a pronto o a termine, sono soggetti ad imposta sostitutiva sui redditi.

L'imposta è pagata annualmente, entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio, dalla società, ente, associazione od organismo cui la quota capitale si riferisce, con l'aliquota calcolata rispetto al valore della quota di capitale, come risulta, se trattasi di società quotata in borsa, dal listino nel giorno in cui l'assemblea approva il bilancio e se non quotata secondo il valore dato in sede di approvazione del bilancio o immediatamente dopo.

L'aliquota dell'imposta sostitutiva è pari allo 0,10 per cento se trattasi di azioni o partecipazioni o quote di società o enti costituiti in Italia ed aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività industriali, dello 0,25 per cento per le altre società, associazioni, enti ed organismi.».

7.0.2

PICCOLO

Al disegno di legge di conversione

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Governo è tenuto ad emanare le disposizioni necessarie per correggere e riequilibrare, dal 1° gennaio 1993, l'attuale sistema dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi emanando altresì le opportune norme volte a ripartire, per l'anno 1992, le somme residue stanziata in bilancio e non utilizzate, alla data del 31 dicembre 1992, in favore delle aziende concessionarie del servizio».

1.0.0.1**LEONARDI**

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

Nell'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, sono soppresse le parole: «4 giugno 1985, n. 281».

1.0.0.2**LEONARDI**

ISTRUZIONE (7^a)

MERCOLEDÌ 7 OTTOBRE 1992

16^a Seduta*Presidenza del Presidente*
ZECCHINO

Intervengono il ministro per i beni culturali e ambientali Ronchey ed il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Melillo, nonché, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Giuseppe Mario Scali, capo del Dipartimento per le Politiche Comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La seduta inizia alle ore 10,10.

SULLA SCOMPARSA DI SALVATORE VALITUTTI

Il presidente ZECCHINO informa la Commissione di aver manifestato, a nome della Commissione stessa, le più vive condoglianze alla famiglia di Salvatore Valitutti, del quale ricorda l'autorevolezza ed il prestigio con cui resse la Presidenza della Commissione nella nona legislatura.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazioni**

Il sottosegretario MELILLO risponde all'interrogazione n. 3-00085 dei senatori Nocchi ed altri, concernente le graduatorie degli insegnanti idonei all'insegnamento di strumento musicale nelle scuole medie ad indirizzo musicale nella provincia di Arezzo, facendo presente che la questione è stata risolta nel senso auspicato dagli interroganti. Infatti sono state annullate le graduatorie suddette e a fine agosto si è insediata una nuova commissione, che ha formulato nuove graduatorie, pubblicate l'11 settembre scorso. Informa quindi che il Ministero sta elaborando il testo di un nuovo decreto ministeriale, inteso a modificare le discipline della sperimentazione musicale nella scuola media ed i criteri per la formazione delle graduatorie di reclutamento del personale docente. Nel frattempo, è stata emanata una circolare recante precisazioni sulle modalità di nomina degli aspiranti all'insegnamento,

nel rispetto della specifica normativa che intende assicurare la continuità didattica.

Il senatore NOCCHI, soddisfatto perchè si è posto rimedio con sollecitudine ad una questione che aveva portato gravi conseguenze in molte province, segnala l'importanza del principio della continuità didattica ed auspica che, nella prospettiva della sospirata riforma degli studi musicali in ogni ordine e grado di scuola, la Commissione possa esaminare i provvedimenti preannunciati.

Successivamente prende la parola il ministro RONCHEY il quale, prima di rispondere all'interrogazione n. 3-00125 dei senatori Bucciarelli ed altri, concernente i problemi della Galleria degli Uffizi, si sofferma sulla grave questione di Villa Blanc e di Palazzo Barberini, sulla quale egli da molto tempo ha sollecitato un intervento del Ministro della difesa. L'obiettivo è quello di realizzare, grazie alla valorizzazione delle opere attualmente nei depositi, una Galleria nazionale di arte antica, la cui importanza sarebbe del massimo rilievo internazionale; tuttavia il Ministero della difesa afferma che potrà disporre dei fondi necessari all'esercizio della prelazione per l'acquisto di Villa Blanc (una trentina di miliardi) solo nel 1993, mentre il relativo termine scade fra cinque giorni; i Dicasteri finanziari non hanno indicato alcuna soluzione ed i Beni culturali potrebbero racimolare al massimo una dozzina di miliardi.

Il Ministro afferma di essere giunto alla conclusione che l'occasione per realizzare finalmente una grande Galleria nazionale di arte antica, tanto attesa da tutta la cultura italiana, potrà non presentarsi più; d'altra parte - prosegue - non ritiene possibile gestire il suo Dicastero continuando ad opporre dei dinieghi ad ogni istanza. Pertanto valuterà l'opportunità di rassegnare le dimissioni ove la questione di Villa Blanc non giungesse a positiva conclusione entro i pochi giorni disponibili.

Risponde quindi all'interrogazione all'ordine del giorno facendo presente che il problema segnalato è stato risolto in via stabile, se non definitiva, mediante l'assunzione di persone appartenenti alle «categorie protette», così da aggirare - come ha riportato la stampa - gli ostacoli posti dal blocco alle assunzioni nel pubblico impiego. Il personale è stato reperito nell'ambito della provincia di Firenze, allo scopo di evitare i noti fenomeni di fuga dalla sede assegnata.

Quanto alle modalità di reclutamento del personale di vigilanza, il Ministro fa presente che i concorsi sono già da tempo decentrati su base territoriale, ma non possono essere riservati ai soli residenti pena la loro illegittimità.

In ordine alle proposte di riforma dell'ordinamento museale avanzate dai senatori Chiarante e Covatta, il Ministero ha avviato un approfondito studio e in tale ambito egli ha fatto indirizzare un questionario a tutti i sovrintendenti e i direttori dei musei onde acquisirne le valutazioni. Ne è emerso il generale consenso sull'opportunità che almeno i più grandi musei nazionali siano resi autonomi e su queste basi il Ministero sta predisponendo un disegno di legge.

Circa la riforma dello stesso Dicastero, il Ministro avverte che è stata predisposta una iniziativa per il riordino del Consiglio nazionale

per i beni culturali e ambientali, mirante fra l'altro a ridurne di un terzo i membri, a rafforzarne la componente universitaria, ad eliminare gli assurdi limiti alla rielezione e soprattutto a rendere più forti e autorevoli i Comitati di settore.

Passando ai progetti FIO, il Ministro avverte che tutti quelli precedenti il 1986 sono conclusi (ad eccezione di uno riguardante Napoli ed uno riguardante Matera); per il FIO 1986, dei 469 miliardi approvati, ne sono stati spesi 250, mentre per il FIO 1989 i miliardi approvati e spesi sono rispettivamente 232 e 35.

Il Ministro conclude il suo intervento richiamando nuovamente la questione di Villa Blanc e facendo presente che il Ministero della difesa ha un bilancio di ben oltre 20 mila miliardi, mentre il suo Dicastero non supera i 1.800; ribadisce infine che, qualora non sia possibile trovare i fondi per l'acquisto della Villa, egli sta riflettendo sull'opportunità di dimettersi.

Prima di dare la parola agli interroganti, il PRESIDENTE manifesta al Ministro la simpatia con cui la Commissione segue il suo impegno. Lo ringrazia poi per l'informazione che egli ha fatto pervenire nei giorni scorsi in ordine al proseguimento delle trattative in sede comunitaria sulla ipotizzata normativa CEE in materia di circolazione dei beni culturali; al riguardo, suscita soddisfazione il fatto che siano state accolte alcune importanti indicazioni che la Commissione istruzione del Senato aveva formulato nella risoluzione adottata in materia lo scorso 5 agosto.

Replica quindi la senatrice BUCCIARELLI la quale, preso atto con rammarico delle dichiarazioni del ministro Ronchey su Villa Blanc, ricorda che il Ministro aveva cortesemente informato in via riservata la Commissione sulla vicenda, ma successivamente aveva effettuato dichiarazioni alla stampa.

Il ministro RONCHEY precisa che la ragione del riserbo è venuta meno allorchè è pervenuta la notifica dell'avvenuta compravendita.

La senatrice BUCCIARELLI riprende manifestando rispetto per la posizione assunta dal Ministro sulla vicenda di Villa Blanc e apprezzamento per la sua capacità di avvalersi delle competenze tecniche in materia, auspicando che la sua battaglia si concluda con successo. Dopo aver segnalato la necessità che la Commissione si impegni sul tema dei beni culturali - fondamentale per l'unità nazionale, al fine di dare prospettive di fiducia in un momento difficile per l'Italia - manifesta soddisfazione per la soluzione assicurata agli Uffici e vivo interesse per conoscere le iniziative legislative preannunciate dal Ministro. In particolare, per la riforma del Consiglio nazionale ritiene che il coordinamento con le regioni debba essere conseguito in forme organizzative diverse. Auspica quindi un approfondimento da parte della Commissione sui progetti FIO e segnala che su quello dei «Grandi Uffici» non si riesce a sapere nulla, il che le impedisce di dichiararsi pienamente soddisfatta.

Il presidente ZECCHINO osserva che le questioni poste dalle dichiarazioni del Ministro sono del massimo rilievo e potrebbero rendere opportuna l'effettuazione di un dibattito in Commissione, che potrebbe svolgersi anche domattina, se il Ministro sarà d'accordo.

Il ministro RONCHEY precisa di avere informato stamane delle sue intenzioni il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Fabbri, auspicando comunque che la vicenda possa risolversi felicemente nei cinque giorni ancora disponibili; si riserva comunque di fornire nuove informazioni alla Commissione.

Il presidente ZECCHINO osserva che un eventuale dibattito in Commissione potrebbe offrire un importante ausilio al Ministro, quindi dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni.

Indagine conoscitiva sull'attuazione del diritto comunitario nelle materie dell'istruzione pubblica, dei beni culturali, della ricerca scientifica, dello spettacolo e dello sport - profili amministrativi ed organizzativi: audizione del Capo del Dipartimento per le Politiche Comunitarie della Presidenza del Consiglio dei ministri

(R 48, C 7^a, 1^o)

Il presidente ZECCHINO ricorda brevemente le finalità dell'indagine - una ricognizione sullo stato di attuazione della normativa comunitaria nelle materie di competenza della Commissione ed insieme sulle difficoltà esistenti, anche in vista dell'ampliamento delle competenze comunitarie - e rileva che la Commissione ritiene doverosa una maggiore attenzione del Parlamento in materia.

Propone quindi alla Commissione che delle sedute dedicate all'indagine venga redatto il resoconto stenografico ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Regolamento.

La Commissione conviene.

Ha quindi la parola il dottor SCALI, capo del Dipartimento per le Politiche Comunitarie della Presidenza del Consiglio, il quale osserva preliminarmente come non vi sia chiarezza sulle stesse nozioni di fase ascendente e fase discendente nella formazione del diritto comunitario. A sua avviso, nella prima dovrebbe rientrare esclusivamente la fase del dibattito che si svolge presso le istituzioni comunitarie sulle proposte di nuovi regolamenti o direttive.

Quanto poi alla fase discendente - cioè alla attuazione che viene data alla normativa comunitaria nell'ordinamento interno dello Stato membro - il dottor Scali osserva che, nell'arco di poche settimane, la posizione dell'Italia nelle classifiche redatte dalla Commissione CEE fra gli Stati membri sulla base del recepimento delle normative comunitarie subisce repentini mutamenti. Ciò deriva dalla complessità e dalla varietà dei modi previsti dalla legislazione italiana per tale recepimento (mediante decreti legislativi, o con regolamenti, oppure infine con semplici decreti ministeriali). Nel segnalare che paradossalmente la procedura di emanazione è più complessa e suscettibile di ritardi per i

regolamenti che per i decreti legislativi, il dottor Scali sottolinea la notevole difficoltà di identificare con precisione, a livello di Governo, quale sia il Dicastero competente a promuovere l'adozione degli atti di recepimento; sovente, poi, la non chiara ripartizione di competenza impone faticose procedure di concertazione fra più Dicasteri, con evidenti conseguenze negative sulla celerità delle procedure.

Inoltre, la ristrettezza delle delegazioni nazionali che sono ammesse alle trattative presso la Commissione CEE rende difficile assicurare la partecipazione a tutti i Dicasteri a vario titolo competenti sulle materie trattate, con il risultato che talvolta in quella sede vengono espresse volta per volta indicazioni diverse da soggetti diversi, tutti a nome del Governo italiano. Un più forte coinvolgimento del Parlamento nella fase ascendente, con la indicazione di precise direttive all'azione del Governo, renderebbe senza dubbio più lineare la condotta di quest'ultimo nelle trattative comunitarie e molto più facile il ruolo di coordinamento spettante alla Presidenza del Consiglio.

Il dottor Scali ricorda poi che il Dipartimento ha dato attuazione ad una delle richieste contenute nel documento conclusivo dell'indagine condotta nella scorsa legislatura dalla Giunta per gli affari delle comunità europee del Senato, creando una banca di dati informatica su tutte le direttive ed i regolamenti vigenti e gli atti con cui sono stati attuati nell'ordinamento italiano. A tale banca dati potranno collegarsi i due rami del Parlamento, i Ministeri e le regioni.

Per quanto riguarda la fase discendente, le forme di partecipazione del Parlamento sono puntualmente definite, da un lato mediante l'approvazione della legge comunitaria, dall'altro mediante l'espressione del parere sui singoli atti di attuazione. Relativamente alle leggi comunitarie, tutte le direttive contenute in quella per il 1990 sono state recepite, ad eccezione di una, mentre per quella del 1991 l'azione di recepimento ha sofferto una prolungata interruzione a causa dello scioglimento delle Camere. Per il 1992, si è quindi posto il problema di come recepire entro la fine dell'anno tutte le direttive necessarie alla completa attuazione del mercato unico. Il Governo ha pertanto ritenuto opportuno predisporre un disegno di legge comunitaria «a termini abbreviati», attualmente in corso di presentazione al Senato, mirante a consentire il rapido recepimento delle 35 direttive sul mercato interno ancora non attuate. A tale fine si è pensato di omettere il parere del Consiglio di Stato sugli atti di recepimento e di abbreviare il termine per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari. Nella speranza che la legge possa entrare in vigore nel mese di ottobre, si dovranno emanare entro il mese successivo tutti gli atti di recepimento delle singole direttive, che peraltro il Governo ha già predisposto e intende sottoporre informalmente alle Commissioni parlamentari. La prossima settimana, poi, il Consiglio di ministri esaminerà lo schema del disegno di legge comunitaria per il 1992.

Per quanto riguarda l'organizzazione del Dipartimento, esso attualmente è impegnato su tre direttrici: l'attuazione delle leggi comunitarie, la fusione con il Dipartimento per gli Affari Regionali e la concertazione in sede di conferenza Stato-Regioni di iniziative volte a semplificare un quadro normativo e procedimentale davvero comples-

so. L'unificazione suddetta, ad avviso del dottor Scali, dovrebbe comportare molti benefici, dal momento che, nella mancanza di una normativa comune di riferimento, l'applicazione dei regolamenti comunitari si rivela problematica allorchè questi investono competenze facenti capo a diversi livelli istituzionali, come lo Stato e le Regioni. In tali casi, infatti, l'azione di coordinamento spettante alla Presidenza del Consiglio si rivela problematica. In altri Stati membri, invece, vige il diverso principio che, qualunque sia l'assetto delle competenze interne, allorchè un regolamento comunitario prevede un finanziamento CEE si *adottano regole uniformi per la sua attuazione.*

Il dottor Scali si sofferma quindi brevemente sul problema sollevato nella regione Abruzzo dalle recenti vicende giudiziarie, avvertendo che la Commissione CEE per ora non blocca i finanziamenti, in attesa che il Governo italiano chiarisca la situazione e indichi quale è l'interlocutore istituzionale nella regione. Al riguardo, è stata formulata l'ipotesi di un intervento mediante la decretazione d'urgenza.

Quanto alla riforma dei fondi strutturali e il cosiddetto pacchetto Delors 2, il dottor Scali avverte che il confronto in sede comunitaria inizierà in ottobre, ricordando che l'Italia propone di allargare l'intervento alla pubblica istruzione ed anche ai beni culturali; una valutazione del Parlamento su tale questione potrebbe essere di grande importanza, ma dovrebbe intervenire al più presto, dal momento che la Commissione CEE *intende imprimere la massima velocità alla procedura di approvazione e a tutti i successivi adempimenti.*

Terminata l'esposizione del dottor Scali, la senatrice ZILLI chiede quale rapporto vi sia fra direttive comunitarie e normativa statale previgente, ricordando in particolare i problemi emersi in materia di docenti all'estero.

Il senatore NOCCHI interviene segnalando in primo luogo le responsabilità politiche sottostanti alla grave confusione derivante dalla sovrapposizione di direttive comunitarie, leggi-quadro statali e normativa regionale.

Con particolare riferimento al settore della formazione professionale, poi, sottolinea l'esigenza di una organica riforma specie in ordine ai rapporti tra lo Stato e le Regioni per adeguarsi ai dettami comunitari. Chiede, quindi, quale ruolo possa svolgere il Dipartimento delle Politiche Comunitarie in tal senso.

Il senatore BISCARDI chiede al dottor Scali di fornire alla Commissione tutte le direttive comunitarie nelle materie di competenza. Riguardo poi al problema della formazione professionale, sarebbe utile conoscere l'ammontare complessivo dei finanziamenti della CEE e i risultati raggiunti, considerato che vi sono stati spesso rilievi della CEE sulla realizzazione dei programmi di formazione professionale in diverse regioni.

Il senatore MANZINI riconosce che è difficile armonizzare la legislazione nazionale e quella degli altri Stati membri, specie nei settori

di competenza della Commissione, a causa della singolarità ma anche della rigidità dell'ordinamento italiano. La revisione delle regole istituzionali che il Parlamento nella XI legislatura intende affrontare dovrà riguardare anche i rapporti tra lo Stato e la Comunità europea e quindi quanto mai opportune sono tutte le occasioni per approfondire lo stato di tali rapporti.

Chiede infine ulteriori chiarimenti al dottor Scali sul recente scandalo che ha coinvolto i vertici della regione Abruzzo.

Il senatore ZOSO osserva che l'esclusione del settore dell'università dalle competenze comunitarie ha creato non poche difficoltà ai piani di interscambio tra i diversi Stati. Ricorda che il Governo Andreotti aveva avviato una iniziativa per risolvere il problema; chiede se essa sia stata ripresa e se vi siano delle possibilità reali di un suo accoglimento.

Il PRESIDENTE chiede ulteriori chiarimenti circa la partecipazione dei rappresentanti dei diversi Ministeri alla fase istruttoria per la definizione delle direttive. Chiede perchè le Amministrazioni italiane non abbiano dato corso ai programmi di scambi di informazioni. Non comprende poi la ragione per unificare il Dipartimento delle Politiche Comunitarie con quello per gli Affari Regionali. Condivide la richiesta del senatore Biscardi di una raccolta delle direttive comunitarie nei settori di competenza della Commissione e ritiene che potrebbe parimenti essere utile uno studio comparato sulle esperienze degli altri Stati comunitari nella partecipazione all'attività della CEE.

Il dottor SCALI, rispondendo ai quesiti della senatrice Zilli, ribadisce che le difficoltà di comprendere l'impatto delle direttive comunitarie sull'ordinamento italiano sono dovute essenzialmente alla mole della legislazione nazionale, che ormai rende difficile agli stessi operatori del diritto la comprensione dei testi legislativi.

Riguardo poi alla partecipazione dell'Italia alla fase istruttoria per la definizione delle direttive comunitarie, i problemi dipendono soprattutto dalla pluralità dei soggetti istituzionali, che spesso impedisce la individuazione di una posizione unitaria da difendere in sede comunitaria.

Rispondendo poi al senatore Nocchi sul problema della formazione professionale, il dottor Scali riconosce che fra la legislazione nazionale e quella comunitaria esiste una discrasia dovuta alla diversa interpretazione del ruolo delle regioni e della loro responsabilità.

Facendo infine riferimento alle vicende giudiziarie che hanno coinvolto i vertici della giunta regionale dell'Abruzzo, chiarisce di aver reso noto alla Commissione soltanto quanto risulta dagli atti ufficiali.

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Scali e preannunzia una sua ulteriore audizione per completare la risposta alle questioni poste dai senatori e per fornire le documentazioni richieste.

Il seguito dell'indagine è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE***Deroga all'articolo 2 del regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170, recante norme per il pareggiamento degli istituti musicali (339)**

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione sul disegno di legge in titolo il senatore ROBOL, facendo presente che si tratta di una deroga al comma 21 dell'articolo 2 del regio decreto n. 1170 del 1930, onde permettere il pareggiamento della Civica scuola di musica di Milano. Il provvedimento si giustifica per l'alto livello qualitativo della scuola che può sicuramente reggere il confronto con quello dei conservatori statali e anche perchè essa è l'unica istituzione qualificata per un bacino d'utenza di circa 4 milioni di abitanti.

Si apre il dibattito.

La senatrice ZILLI, considerato il livello qualitativo dell'istituzione, esprime un giudizio positivo sul disegno di legge.

Il senatore NOCCHI, in considerazione dei particolari meriti della scuola milanese, giudica opportuno approvare il provvedimento, pur sollecitando il riordino complessivo dei conservatori musicali.

Il senatore BISCARDI, dopo aver svolto alcune considerazioni sull'istituto del pareggiamento, esprime a sua volta un giudizio favorevole sul disegno di legge.

Il senatore ZOSO, pur comprendendo che si tratta di una istituzione in qualche modo unica, non ritiene opportuno continuare a legiferare intorno a situazioni particolari, con il rischio di innescare pericolosi fenomeni di imitazione, senza affrontare invece il nodo ben più complesso del riordino generale dell'istruzione artistica e musicale.

Dopo che il senatore BISCARDI ha ribadito che si tratta di un caso praticamente unico nel panorama nazionale, il senatore FERRARA SALUTE chiede ulteriori chiarimenti al relatore sulla situazione della scuola e sulle ragioni della richiesta di pareggiamento.

Infine il PRESIDENTE, accogliendo una proposta del senatore Nocchi, rinvia il seguito dell'esame al fine di permettere un'ulteriore riflessione sulla questione.

La seduta termina alle ore 13,10.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCLEDÌ 7 OTTOBRE 1992

26ª Seduta

Presidenza del Presidente
FRANZA

Intervengono il Ministro dei trasporti e, ad interim, della marina mercantile Tesini ed il sottosegretario di Stato per i trasporti Corsi.

La seduta inizia alle ore 10,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**Schema del piano quinquennale degli interporti approvato dal CIPET con delibera 31 marzo 1992**

(Seguito e conclusione dell'esame)

(R 139 B, C 8ª, 1º)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta del 24 settembre scorso.

Il relatore DI BENEDETTO, dopo aver dato conto dell'esito dei lavori del comitato ristretto, sottopone alla valutazione della Commissione uno schema di parere favorevole con osservazioni, il cui testo è riportato in allegato al presente resoconto.

Il senatore FRASCA prospetta l'opportunità di inserire una modifica nella parte dispositiva del parere volta ad impegnare il Ministro dei trasporti ad approfondire, d'intesa con la regione Calabria, la problematica dei trasporti in Calabria, con riguardo ai piani previsti per i porti di Sibari e Gioia Tauro, alle opere stradali e ferroviarie, al fine di poter indicare la localizzazione dell'interporto dell'area calabrese nell'ambito di un piano integrato delle merci e a riferire alla Commissione non oltre tre mesi.

Dopo che il senatore COVELLO ha dichiarato di voler aggiungere la propria firma alla proposta di modifica del senatore FRASCA, interviene il senatore NERLI, il quale esprime un giudizio negativo sullo schema di parere del relatore, in quanto si limita a fissare dei criteri per la selezione delle domande presentate, mentre è del tutto evidente che lo schema di piano appare assolutamente incongruo, anche alla luce degli

esigui stanziamenti recati dal disegno di legge finanziaria per il 1993. Occorre quindi impegnare il Governo a predisporre un piano diverso, selezionando gli interporti secondo i criteri contenuti nello schema di parere.

A tale scopo, presenta talune proposte di modifica. La prima di queste è volta a precisare che il piano deve essere selezionato sulla base dei criteri contenuti nello schema di parere. Inoltre, propone l'abolizione la soppressione del paragrafo relativo all'individuazione delle infrastrutture che non risponderanno ai criteri indicati come centri intermodali. Chiede altresì che, nella parte dispositiva, si precisi che il parere viene espresso sulla base non già delle considerazioni indicate nel preambolo, bensì sulla base delle stesse ritenute come vere e proprie condizioni. Propone infine che l'intero dispositivo sia sostituito da un preciso impegno al Governo a presentare un aggiornamento del piano.

La senatrice FAGNI dichiara di condividere le modifiche proposte dal senatore Nerli e chiede altresì che si tenga conto della situazione di altri Paesi europei: ricorda che in Gran Bretagna sono situati solo 8 interporti, mentre non più di 15 sono localizzati in Germania. Secondo lo schema di piano proposto dal Governo, in Italia verrebbero localizzati più di 30 interporti, che sono evidentemente eccessivi sia in relazione ad una effettiva funzionalità del sistema, sia tenuto conto degli esigui stanziamenti contenuti nel disegno di legge finanziaria. Ritiene quindi che il piano debba essere riformulato e quindi sottoposto nuovamente al parere delle Commissioni parlamentari.

Pur essendo contraria a proposte di modifica motivate da spinte campanilistiche, considerata la richiesta del senatore Frasca, presenta una ipotesi di modifica volta ad impegnare il Ministero ad individuare un interporto nell'area di Francavilla Fontana, area equidistante dai porti di Bari, Brindisi e Taranto e già dotata di idonee strutture ed attrezzature.

Dopo che il senatore LIBERATORI si è espresso favorevolmente sullo schema di parere predisposto dal relatore, ha la parola il senatore SPECCHIA, il quale osserva che sarebbe preferibile un preventivo aggiornamento del piano secondo i criteri indicati dal relatore (che sono in linea di massima condivisibili) e solo successivamente procedere ad una selezione delle domande, tenuto conto degli stanziamenti contenuti nel disegno di legge finanziaria. Il difetto dello schema di parere proposto dal relatore Di Benedetto non sta tanto nella elencazione dei criteri, che appaiono congrui, bensì nel non voler tener conto che la procedura seguita dal Governo è assolutamente errata.

Il senatore GIOVANNIELLO raccomanda che il dibattito si svolga tenendo conto che gli interporti debbono essere realizzati coerentemente con una politica globale dei trasporti. Si dichiara quindi contrario a modifiche dello schema di parere di stampo campanilistico, pur ritenendo che il suggerimento del senatore Frasca possa essere accolto, se inserito nella parte del dispositivo dove si fa riferimento alla esigenza di un approfondimento dell'area romana.

La senatrice ANGELONI esprime stupore per la posizione che sta assumendo la maggioranza, tenuto conto che in seno al comitato ristretto si era raggiunta una intesa di massima nel senso di indurre il Governo a ritirare lo schema di piano e a ripresentarlo alla luce dei criteri indicati dalla Commissione. Ritiene che lo schema di parere predisposto dal relatore, nel tentativo di avallare la procedura seguita dal Governo finisca col contraddire una linea logica coerente. Ribadita quindi la necessità di salvaguardare le prerogative del Parlamento, correttamente individuate nella della legge n. 240 del 1990, conclude dichiarandosi contraria a qualunque modifica ispirata ad interessi meramente regionalistici.

Il senatore CAPPELLI avverte che il Gruppo della Lega Nord è disposto a votare a favore dello schema di parere, a condizione che siano accolte le modifiche proposte dal senatore Nerli. Si associa il senatore GIUNTA.

Il senatore COVELLO esprime la posizione favorevole del Gruppo democristiano al documento del relatore, salva la possibilità di inserire la modifica richiesta dal senatore Frasca, volta a sollecitare la regione Calabria ad individuare possibili interporti in quella zona.

Il senatore FRASCA precisa che la sua proposta di modifica non è affatto dettata da esigenze campanilistiche. Essa, tenuto conto che non è stata individuata la localizzazione dell'interporto calabrese, è volta a sollecitare quella regione ad un maggiore senso di responsabilità, individuando essa possibili aree, anche nell'interesse generale del Paese.

Il senatore NERLI precisa a sua volta di essere in linea di principio non contrario allo spirito della richiesta del senatore Frasca, ma di non poterla sottoscrivere giudicando egli negativamente l'intero schema di parere.

Il senatore GIUNTA, ritenuto che lo spirito della modifica proposta dal senatore Frasca sia già contenuto nel punto a) del preambolo del parere, propone a sua volta una modifica volta ad impegnare il Ministro dei trasporti ad approfondire, d'intesa con le regioni Piemonte e Valle d'Aosta la problematica dei trasporti in quelle aree. Propongono quindi modifiche analoghe, riferite rispettivamente alle regioni Sicilia, Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Umbria, i senatori MAISANO GRASSI, BOSCO, CAPPELLI, RADI.

Conclusosi il dibattito, ha la parola in sede di replica il senatore DI BENEDETTO, il quale ricorda che, ai sensi della legge n. 240 del 1990, la Commissione è chiamata oggi ad esprimere un parere sullo schema di piano predisposto dal CIPET e non può quindi indurre il Governo a redigere un nuovo piano. Il parere che egli propone contiene però una serie di criteri ai quali l'Esecutivo dovrà comunque ispirarsi nella selezione delle domande, fermo restando che eventuali aggiornamenti del piano saranno sempre possibili in futuro alla luce dell'evoluzione del sistema nazionale dei trasporti.

Si dichiara quindi contrario a tutti gli emendamenti presentati, in quanto incidono, al di là delle prerogative del Parlamento, sulla discrezionalità del Governo per quanto attiene alla localizzazione delle aree o sono non conformi - come quelli del senatore Nerli - alle procedure indicate dalla legge n. 240. Si dichiara però disposto a riformulare il proprio schema di parere allo scopo di accogliere la proposta di modifica del senatore Frasca, nel senso di impegnare il Ministro a tenere conto di un necessario approfondimento, oltre che dell'area romana, anche dell'area calabrese.

Il ministro TESINI esprime il proprio giudizio positivo sul documento del relatore e si impegna comunque a riferire alla Commissione in ordine ai criteri seguiti nella selezione delle domande. Essi saranno coerenti comunque alle indicazioni fornite dalla Commissione.

Si dichiara altresì disposto ad accogliere l'invito contenuto nella proposta del senatore Frasca, in relazione alla quale è favorevole alla riformulazione ipotizzata dal relatore. Per le ragioni espresse da quest'ultimo infine, si dichiara contrario a tutte le altre proposte di modifica.

Il senatore FRASCA ritira la propria proposta di modifica in quanto soddisfatto dalla riformulazione proposta dal relatore, nonché dall'impegno assunto dal Ministro.

Con successive votazioni, sono quindi respinte le proposte di modifica dei senatori Cappelli (relativa all'area ligure), Giunta (relativa all'area piemontese), Bosco (relativa all'area friulana), Fagni (su un interporto a Francavilla Fontana), Maisano Grassi (relativa all'area siciliana), mentre il senatore RADI ritira la proposta da lui in precedenza presentata con riguardo alla regione Umbria.

Vengono altresì respinte tutte le proposte di modifica del senatore Nerli.

Si passa alla votazione dello schema di parere predisposto dal relatore e da lui successivamente riformulato in parziale accoglimento della richiesta del senatore Frasca.

I senatori NERLI, FAGNI, MAISANO GRASSI, GIUNTA, SPECCHIA e BOSCO dichiarano il voto contrario rispettivamente dei Gruppi democratico della sinistra, Rifondazione comunista, misto, repubblicano, Movimento sociale italiano - destra nazionale e Lega Nord.

Posto infine ai voti, lo schema di parere presentato dal relatore DI BENEDETTO viene approvato a maggioranza dalla Commissione.

IN SEDE DELIBERANTE

Disposizioni urgenti in materia di lavoro portuale (578)

(Discussione e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore GIOVANNIELLO, il quale rileva in primo luogo come il provvedimento prenda le mosse dalla

situazione critica degli scali nazionali nell'intento di aprire la concorrenza nel campo dei servizi portuali, rimuovendo posizioni di monopolio e le cause di inefficienza.

Nel sottolineare come i porti costituiscano uno snodo fondamentale nel sistema del trasporto merci del Paese, illustra nel dettaglio il contenuto del provvedimento soffermandosi in particolare sulle norme concernenti la trasformazione delle compagnie in impresa e la disciplina delle imprese che offriranno in concorrenza i servizi portuali con il rilascio di apposite concessioni. Conclude auspicando una riforma organica del complesso delle attività portuali in stretto collegamento con il piano generale dei trasporti e i suoi aggiornamenti.

Ha quindi la parola il Ministro per una comunicazione di carattere incidentale.

Il ministro TESINI sottolinea l'estrema urgenza dell'approvazione del provvedimento, atto che consentirebbe di raffreddare la grave situazione di conflittualità che si è determinata nel porto di Genova, nonché di corrispondere alle sollecitazioni pervenute dalla Comunità europea a dare esecuzione ad una recente sentenza della Corte di giustizia (ricorda al riguardo che la Commissione della CEE aveva posto il termine del 30 settembre per la modifica della normativa nazionale).

Comunica altresì alla Commissione che il Governo presenterà in tempi brevi al Parlamento un ulteriore provvedimento al fine di completare il processo riformatore dell'intero comparto dell'attività portuale. Pur ritenendo che in linea di principio sarebbe stato preferibile affrontare organicamente l'intera materia, fa presente che i già sottolineati motivi di urgenza impongono di suddividere l'esame in due tempi distinti.

Si apre un breve dibattito.

Il senatore NERLI fa presente che la sua parte politica è favorevole ad affrontare in tempi rapidi l'intera materia portuale, unificando la discussione del disegno di legge n. 578 con quella su provvedimenti parlamentari di prossima assegnazione e con l'altro provvedimento di cui ha dato notizia il ministro Tesini, senza che l'iter della riforma dell'intero settore non sia condizionato in modo improprio dalle vicende genovesi. La senatrice FAGNI ritiene necessaria una discussione unica sul complesso dei provvedimenti di riforma dei porti, rilevando come alla situazione di Genova se ne potrebbero affiancare delle altre in presenza di un quadro legislativo concernente soltanto il lavoro portuale e che non appare finalizzato ad una piena valorizzazione delle competenze e delle professionalità dei lavoratori portuali.

Il senatore ROGNONI fa presente che si può porre rimedio alla conflittualità nello scalo genovese anche risolvendo questioni di carattere amministrativo e che comunque non si possono strumentalizzare le posizioni della Compagnia portuale genovese (tali da apparire oggi isolate rispetto a quelle di altre compagnie portuali e agli interessi

del Paese) per non affrontare in modo organico tutti i problemi che interessano gli scali nazionali. Al riguardo invita la maggioranza a cogliere l'occasione di una maturazione delle posizioni espresse dalla sua parte politica, che non è più favorevole al mantenimento della riserva di lavoro portuale.

Il senatore FABRIS afferma che la proposta del senatore Nerli ha un suo fondamento e che la sua parte politica è favorevole all'iter più razionale e rapido possibile in materia, dopo aver valutato attentamente tutti i disegni di legge che saranno presentati.

Dopo che il senatore CAPPELLI si è associato alla proposta del senatore Nerli, il ministro TESINI comunica anzitutto che il testo concernente gli altri aspetti della riforma portuale è stato già predisposto dall'amministrazione di sua competenza ed è stato quindi inviato per il concerto agli altri Ministeri, procedura che dovrebbe concludersi rapidamente. Il Ministro invita peraltro a riflettere sulla complessità della materia che dovrebbe essere oggetto di un più ampio disegno di riforma delle gestioni portuali: si tratta infatti di introdurre disposizioni concernenti l'istituzione delle autorità portuali, i piani regolatori portuali, la trasformazione degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici, con gli annessi problemi occupazionali e di indebitamento pregresso che sono cruciali in un periodo transitorio. Rispetto alla complessità di tali problemi ed invece ai motivi di urgenza da lui prima sottolineati, i quali giustificerebbero il ricorso alla decretazione d'urgenza, il Ministro, pur concordando sul fatto che la riforma delle gestioni portuali non si esaurisce in una nuova disciplina del lavoro portuale, non può non prospettare nuovamente la possibilità di procedere con distinti provvedimenti. Dichiarò infine che il Governo nella sua collegialità si riserva una valutazione circa le iniziative da intraprendere in relazione ai motivi di urgenza da lui prospettati.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,40.

**PARERE DELLA OTTAVA COMMISSIONE SULLO SCHEMA DI
PIANO QUINQUENNALE DEGLI INTERPORTI, APPROVATO DAL
CIPET CON DELIBERA 31 MARZO 1992**

(testo approvato a conclusione dell'esame)

L'8ª Commissione permanente del Senato,

esaminato lo schema di piano quinquennale degli interporti, trasmesso dal Governo;

considerato che esso costituisce un primo passo nella programmazione del settore, identificando una platea vasta di localizzazioni tale da rappresentare un elenco di progetti che potrebbero avere titolo e non diritto ad ottenere i finanziamenti di cui alla legge n. 240 del 1990;

rilevata la necessità che l'accoglimento e la selezione delle domande di finanziamento avvenga rigorosamente sulla base dei seguenti criteri, da assumere con direttiva CIPET:

a) strumentalità a flussi di traffico di rilievo nazionale ed internazionale, attuali e prevedibili nel corso dei prossimi anni anche sulla base delle nuove localizzazioni industriali nel Mezzogiorno e rilevabili da uno studio sulle linee fondamentali del sistema logistico del paese predisposto dal Segretariato del CIPET;

b) coerenza con gli obiettivi di riequilibrio intermodale e interregionale determinati dal Piano generale dei trasporti e dai successivi aggiornamenti, onde favorire la crescita di una rete di interporti equilibrata a livello nazionale e distribuita sui corridoi plurimodali, tenendo conto anche dei nuovi flussi commerciali Est-Ovest;

c) idonei collegamenti con arterie di grande viabilità, linee ferroviarie di rilievo nazionale e sistemi portuali, nonché dotazione di idonee infrastrutture viarie e ferroviarie di adduzione e di scalo;

d) inserimento dei progetti di realizzazione stradale e ferroviaria connessi all'interporto nei piani dell'ANAS e dell'Ente F.S.;

e) garanzie sotto l'aspetto gestionale da individuarsi nell'affidamento ad un unico soggetto della realizzazione e gestione, nella presenza dell'Ente FS o di società da esso controllate o collegate o di ferrovie in concessione nel capitale sociale del soggetto che gestisce, in una quota minoritaria della parte pubblica nel capitale sociale e nella spesa di investimento;

f) accurata valutazione di impatto ambientale, che dovrà riguardare non soltanto gli aspetti legati alla realizzazione delle infrastrutture e degli impianti, ma anche gli effetti indotti sul sistema di trasporto dell'area di influenza (decongestionamento stradale, disinquinamento atmosferico ed acustico, riorganizzazione della distribuzione urbana);

ritenendo pertanto superflua l'istituzione della Commissione di cui alla delibera CIPET del 31 marzo u.s.;

individuando le infrastrutture che non risponderanno ai criteri indicati come centri intermodali, i quali potranno essere finanziati da

Regioni ed enti locali, dovendo comunque essere funzionalmente collegati al sistema intermodale e logistico del paese,

esprime, sulla base di tali considerazioni, parere favorevole.

Impegna di conseguenza il Ministro dei trasporti *a riferire* alla Commissione prima della fase di decretazione e, sulla base dei risultati scaturiti dall'applicazione dei suddetti criteri, nonché del citato studio delle linee fondamentali del sistema logistico del paese, approntato dal Segretariato del CIPET, *ad individuare*, superando la distinzione tra primo e secondo livello, quegli interporti i quali, oltre a quelli già realizzati e nell'ambito delle trenta infrastrutture di secondo livello contenute nello schema di piano, sono da considerarsi di interesse nazionale e quindi a *procedere* ad un conseguente aggiornamento del piano, rispettando le procedure di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge n. 240 del 1990, tenendo conto peraltro di un necessario approfondimento dell'area romana e dell'area calabrese.

La Commissione, infine, considerando che il ricorso allo strumento della concessione per l'istituzione degli interporti e le procedure di cui agli articoli 3, 4 e 5, della legge n. 240 appaiono troppo limitative e scoraggianti l'iniziativa privata, *invita altresì* il Governo a predisporre un disegno di legge di modifica della legge n. 240 del 1990 volto a prevedere l'assoggettamento degli interporti unicamente alla stipula di una convenzione legata ai finanziamenti pubblici e non invece ad un provvedimento di concessione, nonché una semplificazione delle procedure previste dagli articoli citati.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCLEDÌ 7 OTTOBRE 1992

15ª Seduta

Presidenza del Presidente
MICOLINI*La seduta inizia alle ore 10,15.**IN SEDE REFERENTE***RABINO ed altri - Disciplina della raccolta e del commercio di tartufi freschi o conservati destinati al consumo (91)****VENTURI ed altri - Inquadramento giuridico e fiscale della coltivazione e raccolta dei tartufi (588)****LOBIANCO ed altri - Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi, secchi e conservati (226)**
(Rinvio dell'esame congiunto)

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione agricoltura della Camera dei deputati ha approvato, in sede legislativa, nella seduta del 1º ottobre, il disegno di legge di iniziativa del presidente Bruni e di altri deputati, recante norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione di funghi epigei freschi e conservati. Considerata l'identità della materia con quella trattata dai disegni di legge in titolo, è opportuno, a suo avviso, disporre un breve rinvio dell'esame congiunto in attesa della trasmissione dall'altro ramo del Parlamento del disegno di legge approvato e dell'assegnazione alla Commissione da parte della Presidenza del Senato. Si potrà così avviare l'esame congiunto di tutte le proposte legislative sulla materia e, qualora si verificano le condizioni previste dal Regolamento del Senato, richiedere anche il trasferimento delle stesse alla sede deliberante.

Sulla proposta del Presidente conviene all'unanimità la Commissione.

L'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,20.

INDUSTRIA (10^a)

MERCLEDÌ 7 OTTOBRE 1992

25^a Seduta*Presidenza del Presidente*
de COSMO*Interviene il ministro del tesoro Barucci.**La seduta inizia alle ore 9.***PROCEDURE INFORMATIVE****Seguito dell'indagine conoscitiva sul processo di privatizzazione delle imprese pubbliche e a partecipazione statale: seguito dell'audizione del Ministro del tesoro**(R 48, C 10^a, 2^o)Si riprende l'indagine, sospesa nella seduta del 1^o ottobre.

Il senatore CITARISTI, nel condividere le osservazioni esposte dal senatore Granelli nel corso della precedente seduta, domanda al ministro Barucci maggiori delucidazioni sul piano di riordino dell'industria nazionale, pur apprezzandone il riserbo al fine di evitare possibili speculazioni sulle società delle partecipazioni statali quotate in borsa. La privatizzazione di tali imprese, in particolare, va attuata con ponderata gradualità e, nonostante siano da escludere intenti nazionalistici, essa deve avere come obiettivo il rafforzamento della struttura produttiva italiana: è infatti importante che i centri decisionali e il flusso di investimenti alimentino nel paese la competitività e l'occupazione, specie quella più qualificata. È inoltre necessario acquisire il valore reale delle aziende da privatizzare - la Nuovo Pignone ad esempio - al fine di rafforzare la presenza dell'industria italiana in settori importanti, come la termoelettromeccanica, senza indebolire ulteriormente altre aziende pubbliche come l'Ansaldo. Quanto ai rapporti tra banca e industria, si tratta di convogliare un nucleo stabile di investitori, ampliando il numero di azionisti che rendano più competitiva la struttura produttiva: a tal fine auspica l'adeguamento del mercato borsistico. Chiede infine come il Governo intenda provvedere ai problemi del Mezzogiorno e alla tutela dell'occupazione.

Il ministro BARUCCI rileva che le scadenze temporali sempre più ristrette con le quali le imprese, pubbliche e private, stanno procedendo

alla dismissione di parte delle produzioni, al fine di mantenere il nocciolo più resistente delle proprie attività, sono influenzate da una situazione ciclica negativa che vede una progressiva riduzione delle quote di risparmio, sia in Italia che nel mondo. I maggiori settori produttivi italiani, peraltro, risultano in crisi; l'evoluzione positiva del mercato borsistico non è presumibile in tempi ravvicinati; lo stanziamento di 1.000 miliardi, effettuato dal Governo con il disegno di legge finanziario per il 1993, costituisce uno sforzo eccezionale; il Mezzogiorno resta il problema fondamentale del paese ma l'attuale fase congiunturale condiziona negativamente qualunque soluzione.

Poichè il Ministro del tesoro avverte che, in ragione di improrogabili impegni di governo, la propria disponibilità ad essere presente nel corso della odierna seduta è necessariamente limitata, la Commissione conviene di far seguire un unico intervento del Ministro medesimo in risposta alle domande e richieste di chiarimento poste dai senatori.

Il senatore CHERCHI, nell'associarsi alle considerazioni già svolte dai senatori Gianotti e Granelli, lamenta la scarsa chiarezza della manovra impostata dal Governo sulle privatizzazioni. Osserva altresì che le importanti funzioni svolte, ad esempio, dall'Enel e dall'ENI nel comparto della produzione e distribuzione di energia, presupporebbero, da parte del Governo, il controllo di settori obiettivamente strategici per l'economia nazionale. L'impresa pubblica, inoltre, storicamente ha svolto una funzione di supplenza nei confronti dell'industria privata: l'ENI, in particolare, pur con le gravi responsabilità che devono essergli ascritte a causa della eccessiva lottizzazione con la quale ha esercitato le proprie attività, nel campo della chimica si è trovata a surrogare le responsabilità fallimentari degli imprenditori privati.

Il senatore Cherchi, poi, chiede se il Ministro del tesoro abbia calcolato il fabbisogno derivante dalla ricapitalizzazione delle imprese pubbliche: non è accettabile, ad esempio, che un ente come l'EFIM, nel corso di un semestre, quintuplichi le proprie perdite. Ciò dimostra che queste ultime erano state previamente occultate: si impone pertanto un rigoroso accertamento non solo sull'attività di detto ente ma anche sul grado di affidabilità di talune società che avrebbero dovuto certificarne i bilanci.

L'equilibrio di Mediobanca - egli prosegue - non può essere alterato surrettiziamente. Per quanto riguarda la preannunciata vendita di Nuovo Pignone, poi, non è sufficiente nascondersi dietro le decisioni assunte dall'ENI dopo aver rifiutato di alienare l'Italgas. È preoccupante invece che vengano posti veti nei confronti di una possibile concentrazione con l'Ansaldo, favorendo in tal modo spinte oligopolistiche e anticoncorrenziali come quelle denunciate da un autorevole componente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Quanto all'EFIM, infine, è indispensabile che il Governo modifichi profondamente i propri indirizzi adottando provvedimenti d'urgenza adeguati alla grave situazione.

Il senatore PAIRE osserva che la credibilità delle privatizzazioni è necessariamente connessa all'alienazione di una quota maggioritaria

delle azioni, poichè diversamente esse si qualificerebbero soltanto come un maldestro tentativo di drenare risparmio sul mercato dei valori mobiliari. L'ingente immissione di titoli pubblici, purtroppo, assorbe una enorme quantità di risparmio privato che dovrebbe essere devoluta agli investimenti produttivi. Quanto alla privatizzazione dell'Enel, egli sottolinea l'importanza di un recupero di efficienza e competitività del settore energetico attraverso il coinvolgimento delle iniziative private. Avverte, inoltre, l'urgenza di strategie nuove per tutte le aree deboli del paese, e non soltanto per il Mezzogiorno; auspica, infine, che il bilancio statale, pur restando impostato in modo unitario, venga articolato esponendo le entrate su base regionale: in tal modo verrebbero smentite retrive e fin troppo facili polemiche sulla presunta assenza di prelievo nelle aree meno sviluppate del paese.

Il senatore CICCHITTO domanda innanzitutto se il Ministro del tesoro non ritenga prioritario stabilire nuove regole a presidio del processo di privatizzazione: quanto disposto finora, infatti, appare del tutto insufficiente. L'esperienza al riguardo condotta da altri paesi europei, particolarmente in Francia, esige che il Governo, attraverso regole appropriate, fornisca certezze e coerenza nel quadro dei vincoli interni e comunitari. I rilevanti problemi finanziari che attanagliano l'impresa pubblica sono indubbiamente accentuati dal maggiore indebitamento connesso alla scomparsa dei fondi di dotazione. Ulteriori preoccupazioni e perplessità derivano dalla recente vendita della Finsiel che si qualifica come una mera partita di giro da cui vengono evidenziati i gravi problemi finanziari dell'IRI. Al riguardo non possono essere sottovalutate le negative valutazioni che manifestano gli investitori esteri: infatti nel processo di semplificazione della quantità di soggetti che gestiscono il settore delle telecomunicazioni l'IRI ha palesemente contraddetto gli indirizzi assunti dal Parlamento.

La moratoria sui debiti dell'EFIM - prosegue il senatore Cicchitto - ha avuto effetti molto negativi poichè ha accentuato le riserve dei mercati internazionali sulla politica economica italiana e le conseguenti pressioni speculative a danno della lira. Quanto alla preannunciata vendita del Credito italiano non sfuggono certamente a nessuno i riflessi che essa ha sul rapporto di equilibrio tra pubblico e privato in Mediobanca: al riguardo, tuttavia, osserva che le decisioni di Mediobanca sono sempre state assunte dai privati e quindi sarebbe cosa più trasparente se questi ultimi assumessero l'intera quota azionaria, attesa l'assoluta mancanza di potere decisionale da parte dei pubblici rappresentanti. Nel ricordare come il ministro Guarino abbia precedentemente illustrato le negative condizioni finanziarie in cui versano l'IRI e l'ENI, specie nel settore chimico e minerometallurgico, si può comprendere che il mantenimento dell'Italgas nell'ambito ENI sia più congeniale ai suoi equilibri strutturali: se, tuttavia, vengono bloccati i processi di ristrutturazione della chimica non c'è dubbio che l'ENI - pur mostrando una maggiore solidità finanziaria rispetto ad altri enti delle partecipazioni statali - dopo il Nuovo Pignone sarà costretto a vendere altre società in buono stato. È indubbio, peraltro, che il processo di privatizzazione avvenga nella peggiore congiuntura del mercato borsistico, proprio nel momento in cui anche i soggetti privati

sono impegnati in operazioni di ristrutturazione e dismissione, in un contesto internazionale tutt'altro che dinamico.

Il senatore PERIN dichiara che la propria parte politica è favorevole a tutte le privatizzazioni. Considerato, inoltre, che in Italia il numero delle grandi aziende è pari a quello delle imprese svedesi e che circa il 65 per cento della produzione nazionale è assicurato dalle piccole e medie industrie, egli ritiene che il Governo non possa vendere aziende sane, sostanzialmente, in modo gratuito come avvenuto nel caso dell'Alfa Romeo. Appropriate garanzie potrebbero essere fornite dalle grandi banche, se queste assumessero comportamenti diversi dal tradizionale privilegio accordato esclusivamente alle grandi industrie.

Il senatore GRANELLI ribadisce la necessità di un preventivo piano di riordino che renda quanto meno plausibili non solo le preannunciate dismissioni ma anche le avvenute acquisizioni: è preoccupante infatti la vicenda che interessa la Stet e la Finsiel proprio mentre il commissario dell'EFIM asserisce l'impossibilità di accorpate le imprese nell'ambito delle partecipazioni statali. La vendita della Finsiel, in sostanza, in termini di privatizzazioni non avrebbe senso mentre nell'ambito di un complessivo riordino del sistema produttivo potrebbe essere quanto mai giustificata. Occorre pertanto che il Governo fornisca precisi indirizzi ed eserciti anche un più puntuale controllo sugli amministratori e dirigenti delle amministrazioni pubbliche: questi, infatti, si permettono di sostenere posizioni del tutto contrastanti tra loro e con gli indirizzi dello stesso Governo. Tali discrasie, in ogni caso inaccettabili, sono comunque molto gravi se si considerano gli effetti perversi che esse finiscono per avere sulle società quotate in borsa. Alcuni amministratori delle partecipazioni statali devono rispondere quanto meno al proprio azionista: non è pertanto tollerabile che quanti in un recente passato si facevano portavoce di posizioni vetero stataliste ora si permettano di assumere iniziative obiettivamente contrastanti con la proprietà azionaria. Al riguardo egli avverte che anche nel processo di privatizzazioni si pone con forza una questione morale, in considerazione dei concreti rischi di opacità e distorsioni che possono manifestarsi in assenza di un organico e trasparente programma di vendite.

Quanto a Mediobanca, infine, rilevato come anche partecipazioni azionarie di minoranza possano assumere positivi significati, egli lamenta che la presenza pubblica in quell'istituto non sia collegata ad alcun disegno di politica industriale e pertanto, in tale contesto, non abbia senso alcun intervento finanziario.

Il senatore ROVEDA sottolinea che il pacchetto azionario di controllo di una impresa non necessariamente deve essere superiore al 50 per cento; esprime preoccupazione, inoltre, per il fatto che sulle società delle partecipazioni statali non venga più esercitato il controllo della Corte dei conti. Domanda inoltre quale sia l'orientamento del Governo in ordine al mantenimento - a carico del pubblico erario - di aziende che non hanno alcuna possibilità di tornare competitive e che sono soltanto fonte di sprechi e di richieste assistenziali. Chiede infine se il Governo ritenga ancora credibili le proprie previsioni sul tasso di inflazione programmata per il 1993.

Il senatore TURINI lamenta la scarsa chiarezza del Governo in tema di privatizzazioni e dichiara di condividere le preoccupazioni al riguardo espresse dal senatore Granelli. Chiede inoltre che vengano assunte precise responsabilità in ordine alle conseguenze derivanti dal recente accordo intervenuto tra l'Ilva e il Gruppo Lucchini: una serie di piccole e medie imprese, infatti, specie nella zona di Piombino, avevano contratto notevoli impegni che rischiano di essere del tutto vanificati.

Il senatore GIANOTTI affaccia dubbi e perplessità sulle modalità con le quali è stata condotta la vendita della Finsiel la quale, unitamente alla Federconsorzi e all'EFIM, rischia di essere emblematica della sfiducia manifestata dai mercati internazionali nei confronti dell'Italia. Domanda inoltre al Ministro se non ritenga utile bloccare ogni privatizzazione fino a quando il Governo non abbia adottato il piano che prelude al riassetto dell'intero settore.

A giudizio del senatore MANNA le difficoltà del settore pubblico e privato lasciano presumere che il processo di privatizzazione, impostato in termini esclusivamente finanziari anziché produttivi, sia destinato al fallimento, con l'ulteriore conseguenza che alcune realtà positive del settore pubblico saranno cedute al capitale straniero anziché italiano.

Agli intervenuti il ministro BARUCCI fa presente che gran parte delle preoccupazioni espresse sono ben presenti al Governo. Il vincolo comunitario in particolare, assunto dal Parlamento, comporta effetti rilevanti cui il Governo non può e non intende sottrarsi. La vicenda delle partecipazioni statali che, pure, in Italia ha assunto connotati altamente positivi, appare ormai vicina alla conclusione e la trasformazione degli enti in società per azioni ne è un passaggio obbligato. Ciò non esclude che in futuro si presenteranno problemi anche più gravi, che comunque andranno affrontati con grande responsabilità.

Per quanto concerne il preannunciato piano di riordino, egli ribadisce che non farà alcuna anticipazione prima che il Governo abbia assunto le determinazioni che ad esso competono. Si sofferma invece sulla mancanza del capitale di rischio nell'industria italiana che si rivela una carenza endemica nella storia nazionale: vanno pertanto create le condizioni perché il credito a breve termine sia sostituito dal capitale di rischio e non solo dalle risorse finanziarie di pochi nuclei familiari. L'urgenza dell'intervento per il riordino dell'industria pubblica e privata è determinata dal persistere di un saggio di profitto delle imprese italiane che risulta molto inferiore al saggio di interesse passivo da esse pagato.

Quanto al rapporto tra banca e industria, egli ritiene che la tradizionale separazione assunta con le vicende che dalla crisi della banca mista portarono alla istituzione dell'IRI e alla legge bancaria del 1936 possa essere modificata, anche se la trasformazione delle banche di credito ordinario in banche miste non può, da sola, fornire certezze per un più equilibrato sviluppo del settore produttivo. Resta in ogni caso prioritaria la tutela del risparmio privato che viene affidato alle banche.

Passando alla vicenda dell'EFIM il ministro Barucci, dopo aver fornito chiarimenti sui diversi valori espressi dalle perdite, dall'indebitamento netto e dall'indebitamento lordo, giudica che la sua gravità - senza precedenti nella storia italiana - assuma ormai dimensioni bibliche se si pensa che il suo debito pesa su ogni cittadino italiano per un importo pari a lire 200.000. Sulla vendita della Finsiel, invece, rilevata la sfavorevole congiuntura del mercato borsistico, egli ricorda che il mercato dei valori mobiliari continua a preferire le operazioni di acquisizioni finanziarie anzichè quelle di attività produttive. Ciò premesso, egli giudica interessante l'acquisizione da parte della Stet, ancorchè resti del parere che occorra prendere atto della risposta fornita dal mercato.

Avverte inoltre che il controllo della Corte dei conti sarà verosimilmente riesaminato, nonostante permanga la contraddizione derivante dal fatto che società per azioni siano sottoposte al controllo pubblico. Di fronte alle richieste di sospendere qualunque decisione prima del varo, da parte del Governo, di un preciso piano di riordino invita alla prudenza. Condivide altresì l'esigenza di superare il mito per il quale vada detenuta in ogni caso la proprietà azionaria di un'impresa in una misura superiore al 50 per cento: appare invece opportuno sottolineare l'importanza delle nuove regole che al riguardo saranno adottate alla luce di un diverso approccio di natura culturale e amministrativo. Si dichiara peraltro favorevole a sperimentare nuove forme di mercato di valori mobiliari, ancorchè persistano più urgenti problemi nel settore. Condivide poi l'esigenza espressa dal senatore Granelli secondo la quale gli amministratori pubblici dovrebbero astenersi dall'intervenire in ordine a temi la cui competenza è riservata al Parlamento e al Governo.

In una breve interruzione il senatore GRANELLI apprezza il rilievo formulato dal Ministro a condizione che i predetti amministratori siano sottoposti al debito controllo.

Il ministro BARUCCI, infine, avverte che le previsioni sul tasso di inflazione per il 1993 saranno condizionate dall'evoluzione del dollaro e dal rapporto tra prezzi e salari.

Il presidente de COSMO ringrazia il ministro Barucci e lo congeda, dichiarando conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A 7, C 10ª, 10ª)

Il presidente de COSMO avverte che, su richiesta del Ministro del turismo e dello spettacolo, momentaneamente all'estero per improrogabili impegni di Governo, l'esame del disegno di legge n. 555 («Regolazione delle attività di governo del turismo, disciplina dell'impresa turistica e dell'intervento finanziario dello Stato, modifica e integrazioni alla

legge 17 maggio 1983, n. 217») non avrà inizio nelle sedute già convocate per la corrente settimana. Resta invece confermata l'audizione del ministro Guarino per domani, giovedì 8 ottobre, alle ore 15.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI E DELLA SEDUTA
ANTIMERIDIANA DI DOMANI*

Il presidente de COSMO avverte che la seduta pomeridiana di oggi, già convocata per le ore 15,30, e quella antimeridiana di domani, già convocata per le ore 9, non avranno luogo.

La seduta termina alle ore 11,20.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MERCOLEDÌ 7 OTTOBRE 1992

21ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Principe.

La seduta inizia alle ore 10,05.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

(A 7, C 11ª, 2º)

La senatrice PELLEGATTI richiama la necessità di svolgere regolarmente riunioni dell'Ufficio di presidenza per una programmazione più continuativa dei lavori della Commissione. Chiede infine l'iscrizione all'ordine del giorno delle prossime sedute dei disegni di legge nn. 182 e 546, il primo relativo alla disciplina dell'assegno per il nucleo familiare ai pensionati delle gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e il secondo alle norme per la tutela della dignità e libertà della persona che lavora, contro le molestie sessuali.

Il senatore COVIELLO, associandosi alla richiesta della senatrice Pellegatti circa lo svolgimento più puntuale degli Uffici di presidenza, sottolinea la necessità di una programmazione dei lavori della Commissione a lungo termine.

Il presidente SMURAGLIA assicura che si farà carico delle esigenze richiamate.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1992, n. 383, recante disposizioni in materia di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali (628)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana del 30 settembre 1992.

Interviene in sede di replica il relatore, senatore COVIELLO, che sottolinea come la discussione generale sul provvedimento in titolo si sia svolta essenzialmente su due binari: la critica e la proposta di abrogazione dell'articolo 1 (riguardante gli sgravi contributivi per il Mezzogiorno) e il giudizio positivo di tutti i gruppi nei confronti dell'articolo 2, riguardante la fiscalizzazione degli oneri sociali tanto per le imprese del Sud quanto per quelle del Nord. Rivolto anzitutto a coloro che chiedono l'abrogazione dell'articolo 1, l'oratore sostiene che tale posizione deriva da una non approfondita conoscenza di alcune questioni fondamentali riguardanti i rapporti economici tra il Nord ed il Sud del Paese. A tal proposito ricorda come è dimostrato che l'effetto dei finanziamenti per il Sud negli anni '50 e '60 abbia comportato importanti effetti moltiplicativi per il sistema economico del Centro-Nord che ha, proprio in quel periodo, consolidato la propria struttura produttiva. Ricorda inoltre come si siano poi sviluppate relazioni dirette tra queste due aree del Paese che rendono l'intera economia nazionale ormai inscindibilmente collegata. Sottolinea quindi come l'ampliamento dei redditi del Sud abbia allargato il mercato dei consumi che si è rivelato estremamente vantaggioso per le industrie settentrionali e critica dunque con forza l'ottica miope di coloro che vorrebbero scindere in due l'economia del Paese, affermando che non è certamente interesse del Nord entrare nell'Europa unita con un Sud improduttivo e assistito. Riporta quindi i dati di studi effettuati nel settore economico che indicano un differenziale produttivo di 20 punti percentuali (a svantaggio del Sud) tra le due aree del Paese, differenziale che è da attribuire a fattori esterni alle imprese - come ad esempio il cattivo sviluppo dei trasporti pubblici - ma anche a fattori interni alle imprese stesse che hanno minore capacità competitiva e che non possono perciò sopportare forti oneri contributivi. Il provvedimento in titolo opera dunque all'interno di una strategia che riporta equità al livello delle fondamentali produttive di tutte le imprese del Paese (con la fiscalizzazione degli oneri sociali) ed alleggerisce il peso fiscale per le imprese del Sud (attraverso gli sgravi contributivi). Il Relatore si associa, a tal proposito, all'osservazione avanzata dal presidente Giugni nel corso della discussione generale in merito all'abolizione delle gabbie salariali. Il provvedimento in titolo serve quindi a rafforzare la gracile struttura produttiva del Sud e certamente non può essere annoverato tra quei provvedimenti di natura solo assistenziale che effettivamente non risolvono molto nella situazione dell'area meridionale. Sottolinea quindi, rivolto al senatore Manfroi, che il contenuto del provvedimento non può neppure sollevare preoccupazioni di interferenze della criminalità organizzata in quanto il rapporto si verifica direttamente tra lo Stato e le imprese, senza mediazioni di alcun genere. Sottolinea quindi, rispondendo alle obiezioni del senatore Stefanelli, che le norme operano un allargamento della fiscalizzazione anche al settore delle imprese artigiane e che si potrebbe ampliare ulteriormente l'ambito del loro intervento qualora il Governo si dichiarasse favorevole e si trovasse le necessarie coperture finanziarie. Dichiarò infine di condividere le osservazioni del senatore Pelella in merito all'opportunità di un rilancio produttivo del Sud e alla necessità di certezze in relazione alla copertura finanziaria del provvedimento. Si associa in

ultimo alle affermazioni dei senatori Meriggi e Condarcuro i quali avevano sottolineato che, se non si risolve la questione meridionale, non è possibile risolvere il problema generale dell'economia italiana.

Prende quindi la parola il sottosegretario PRINCIPE che dichiara di condividere pienamente la replica del relatore che ha effettivamente anticipato molti dei contenuti del suo intervento. Data la materia della discussione, era inevitabile un'ampio dibattito, in particolare sui contenuti dell'articolo 1 che non rientrano però, come invece è stato da taluno affermato, nella categoria degli interventi assistenziali. Il Sottosegretario sottolinea quindi che il provvedimento deve essere valutato positivamente nel suo complesso, proprio perchè la divisione del Paese in due realtà troppo diverse non giova nemmeno al Nord dell'Italia. Ribadisce quindi la natura di supporto del provvedimento nei confronti di un apparato produttivo meridionale assai poco sviluppato e sottolinea la necessità per questa zona di interventi che entrino nella programmazione economica ordinaria del Governo. È infatti evidente che gli interventi straordinari finora effettuati non sempre hanno raggiunto gli obiettivi voluti. Riprendendo l'argomento svolto dal Relatore circa l'importante area di consumo rappresentata dal Sud, invita i senatori ad una riflessione serena sull'argomento. Ricorda infine che le norme contenute nel disegno di legge costituiscono un'attuazione parziale dell'accordo di luglio sul costo del lavoro e, in relazione agli emendamenti presentati, preannuncia un generico parere contrario riguardo a quelli che implicano aumenti di spesa, riservandosi di intervenire dettagliatamente al momento della loro illustrazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 364, recante disposizioni urgenti in materia di prepensionamento (646), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente SMURAGLIA dichiara aperta la discussione generale.

Prende per prima la parola la senatrice PELLEGATTI, che sottolinea come si giunga con ritardo all'attuazione dei 25 mila prepensionamenti previsti dalla finanziaria del 1992 e come il provvedimento rappresenti oggi di fatto una sanatoria. Quanto poi alle obiezioni sollevate ieri dal senatore Boso, circa uno squilibrio nella concessione di prepensionamenti tra le diverse imprese che ne hanno fatto domanda, l'oratrice sottolinea che tale difetto è all'origine della stessa legge n. 223 del 1991, nella quale furono inserite solo previsioni di prepensionamenti per grandi aziende mentre adesso la situazione si è fatta difficile anche per quelle medie e piccole. I prepensionamenti previsti nel provvedimento sono pertanto insufficienti in quanto, al momento, è stata accertata la necessità di circa 40 mila di essi rispetto ai 25 mila concessi. L'oratrice sottolinea comunque che la Camera dei

deputati ha apportato al provvedimento importanti modifiche che stabiliscono quali sono le premesse privilegiate per l'ottenimento del prepensionamento e ciò peraltro serve a fare anche chiarezza riguardo alle nuove norme che si vanno approvando in Parlamento in materia di riforma del sistema pensionistico. Ribadendo infine l'insufficienza del decreto a sanare interamente l'attuale situazione di crisi, l'oratrice sottolinea che la sua parte politica non ha avanzato nuove proposte migliorative del decreto in discussione in quanto il Governo ha presentato al Parlamento due provvedimenti che modificano la stessa legge n. 223 del 1991. Preannuncia tuttavia la presentazione di un solo emendamento che inserisce fra i prepensionamenti anche quelli dei lavoratori delle aziende minerarie e in particolare di quelle della Sardegna. Tale emendamento non ha bisogno di copertura finanziaria in quanto risulta già coperto dall'articolo 6 della legge n. 221 del 1990.

Interviene quindi il senatore BOSO che ribadisce come, a suo avviso, si siano operate forti discriminazioni nella concessione dei prepensionamenti a vantaggio della FIAT e della Olivetti, tanto nelle aree del Sud quanto in quelle del Nord e chiede al Governo di chiarire perchè tutte le richieste presentate da queste due imprese siano state accolte, mentre si concedano soltanto una parte dei prepensionamenti richiesti dalle altre aziende. Il Governo dovrebbe cioè chiarire quali sono i reali rapporti tra il potere politico, la FIAT e l'Olivetti: certamente operazioni come quella contenuta nel provvedimento non possono essere definite corrette.

Prende quindi la parola il senatore MERIGGI, il quale sottolinea che, se il provvedimento fosse soltanto un favore alle due imprese citate dal senatore Boso, certo la sua parte politica sarebbe contraria alla sua approvazione, ma poichè si tratta di sanare la difficile situazione di moltissimi lavoratori, il Gruppo di rifondazione comunista auspica l'approvazione del provvedimento e la sua estensione anche ai lavoratori che attualmente risultano esclusi. Si dichiara pertanto favorevole ad emendamenti migliorativi ed in particolare a quello presentato dalla senatrice Pellegatti riguardante i minatori della Sardegna.

Interviene quindi il senatore MANFROI che sottolinea come il provvedimento trascuri totalmente le piccole aziende e le aziende artigiane. Il provvedimento è inoltre viziato da ulteriori discriminazioni territoriali dal momento che la situazione attuale non permette di distinguere agevolmente la tensione occupazionale cui si fa riferimento quale criterio per la concessione dei prepensionamenti. Sottolinea infine l'incongruenza di concedere onerosi prepensionamenti alle grandi industrie del Nord che chiudono così interi apparati produttivi per trasferirli al Sud, territorio nel quale percepiscono altre agevolazioni. Sarebbe pertanto a suo avviso opportuno inserire nel provvedimento una clausola che vieti alle imprese che beneficiano dei prepensionamenti di effettuare nuove assunzioni per un congruo periodo di tempo.

Prende quindi la parola il senatore STEFANELLI che ricorda come giustamente il positivo decreto in esame sia volto a definire situazioni che si protraggono nell'incertezza da circa un anno, ma sottolinea che purtroppo in esso è facilmente rilevabile la continuazione di incongrue discriminazioni fra grandi e piccole imprese: lo Stato dovrebbe invece operare con senso di equilibrio ed equità in primo luogo in questo campo in cui sono coinvolti i destini di molti lavoratori. Preannuncia comunque il voto favorevole della sua parte politica.

Il senatore MAGLIOCCHETTI - intervenendo sull'argomento in discussione - preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo, non senza però osservare come purtroppo da molti anni la grande industria italiana sia fortemente assistita. Con riferimento particolare alla situazione - da lui ben conosciuta - dello stabilimento FIAT di Cassino, sostiene che ogni crisi, ristrutturazione o problema produttivo delle grandi aziende venga oggi regolarmente fatto pagare allo Stato e cioè al pubblico dei contribuenti. Il Governo, che purtroppo non ha una propria politica industriale, si appiattisce costantemente sulle posizioni della FIAT (azienda invece fortemente politicizzata) e ciò a tutto svantaggio delle altre aziende e del bilancio dello Stato. Particolarmente inaccettabile appare cioè la costante privatizzazione degli utili e socializzazione delle perdite.

Il senatore MINUCCI ricorda al senatore Magliocchetti che purtroppo il rapporto fra le grandi aziende e lo stato in tutto il mondo capitalistico sembra essere analogo a quello fra la FIAT e lo Stato italiano.

Interviene quindi il senatore INNOCENTI che, pur constatando il sostanziale favore da tutti riguardo all'approvazione del provvedimento in titolo, si dichiara in disaccordo con chi ha affermato che il Governo è del tutto carente di una politica industriale: l'Esecutivo invece ha una visione abbastanza precisa di ciò che è necessario fare, anche se la contingenza economica impone, su tutto il territorio nazionale, interventi, certo non auspicabili, di cassa integrazione e prepensionamento.

Se ci sono effettivamente limiti nel provvedimento in esame, essi sono da imputarsi a tutte le parti politiche, sociali e istituzionali che hanno partecipato alle trattative precedenti all'emanazione del decreto ed essi riguardano essenzialmente le carenze di attenzione nei confronti della piccola e media industria.

Prende quindi la parola il relatore CARLOTTO che, dopo aver ringraziato tutti gli intervenuti nel corso della discussione per lo spirito costruttivo delle osservazioni da loro avanzate, ricorda le critiche principali rivolte al provvedimento - specialmente per quanto attiene alla scarsa attenzione ai problemi della piccola e media industria - ma sostiene che si è comunque tentato di favorire la posizione del maggior numero di lavoratori, compatibilmente con la scarsità delle risorse finanziarie a disposizione.

Ricorda poi che il decreto in discussione viene praticamente a sanare una situazione esistente già da tempo e, pur riconoscendo che

molte delle osservazioni avanzate nel corso della discussione sono degne della massima attenzione, invita comunque la Commissione a votare favorevolmente sul disegno di legge in discussione, se possibile *senza approvare emendamenti, a causa dei tempi ristretti entro cui il provvedimento dovrebbe essere licenziato.*

Il sottosegretario PRINCIPE prende quindi la parola in sede di replica, ribadendo il carattere di sostanziale sanatoria del provvedimento in discussione che è stato sottoposto a critiche fondamentalmente per la non estensione dei benefici in esso previsti anche alle piccole e medie imprese. *In proposito osserva che purtroppo ciò è dovuto al testo stesso della legge n. 223, del 1991, approvato infatti dal Parlamento in un periodo diverso rispetto all'attuale che è caratterizzato da una grave crisi anche delle aziende minori.*

E comunque è noto che, a livello parlamentare, è già in corso una discussione per porre rimedio ai limiti della citata legge sul mercato del lavoro, estendendone il campo di applicazione proprio alle piccole e medie aziende che non hanno ancora presentato domande di prepensionamento proprio perchè condizionate dall'articolo 27 della legge in questione.

Rileva comunque che la Camera dei deputati ha apportato alcuni miglioramenti al testo originario del decreto, inserendo la previsione di requisiti che chiariscono in modo essenziale alcuni criteri oggettivi di priorità di cui si era avvertito il bisogno.

Invita quindi la Commissione ad esprimersi favorevolmente sul provvedimento in tempi brevi dal momento che vi è la necessità di approvare definitivamente il disegno di legge di conversione entro un periodo di poco superiore ai dieci giorni.

Per quanto riguarda la richiesta del senatore Boso, in merito ai criteri utilizzati nella scelta delle aziende a cui concedere i prepensionamenti, il sottosegretario Principe afferma che i requisiti che il CIPE ha valutato sono contenuti in una precedente delibera che è pubblica, mentre per quanto riguarda le istruttorie, elaborate come presupposto delle delibere, esse sono un atto interno e quindi non sono in possesso del Ministero del lavoro che è solo uno dei partecipanti al CIPE, organismo collegiale presieduto - come è noto - dal Ministro del Bilancio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCLEDÌ 7 OTTOBRE 1992

14^a Seduta*Presidenza del Presidente*

MARINUCCI MARIANI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità AZZOLINI.**La seduta inizia alle ore 10,15.***IN SEDE REFERENTE**

Conversione in legge del decreto-legge 26 agosto 1992, n. 368, recante proroga dei termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonché norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica (574)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento sospeso nella seduta del 30 settembre.

Il senatore PULLI illustra l'emendamento 1.17. Si tratta di una precisazione del tenore del comma 6 dell'articolo 1 del decreto. Per i pagamenti ai farmacisti sono state adottate nelle varie regioni soluzioni diverse: ad evitare l'espletamento di inutili atti giudiziari, nell'emendamento sostanzialmente si rinvia alla normativa, anche regionale, vigente circa l'individuazione dell'ente da considerarsi soggetto dell'obbligazione.

Il senatore CONDORELLI illustra l'emendamento 1.18, inteso ad aggiungere un comma dopo il comma 6 dell'articolo 1. Esso mira a porre gli amministratori delle USL sullo stesso piano degli altri amministratori di enti locali, per quanto attiene alla responsabilità contabile ed amministrativa.

Il senatore NAPOLI si dichiara contrario all'emendamento del senatore Pulli, così come è contrario in via generale al comma 6, in quanto, a suo avviso, tende a sovvertire competenze giurisdizionali stabilite con legge. Esse potrebbero essere derogate solo per accordi tra le parti. Si propone pertanto, in una sede inidonea, una modifica

surrettizia a norme riguardanti la giurisdizione. Si dichiara altresì contrario all'emendamento, testè illustrato dal senatore Condorelli; anche in questo caso si vuole intervenire con una modifica su atti già oggetto di autotutela. Si riserva di approfondire tali tematiche in Assemblea.

Il presidente MARINUCCI MARIANI fa presente che la Commissione giustizia ha già dato parere favorevole al provvedimento.

Il senatore CONDORELLI osserva che il Parlamento può introdurre modifiche a qualsiasi altro atto con valore di legge precedente nel tempo.

Il senatore BRESCIA illustra l'emendamento 1.6-*bis*, al comma 2 dell'articolo 1.

Il relatore RUSSO Raffaele si dichiara contrario all'emendamento 1.17.

Il sottosegretario AZZOLINI si rimette alla Commissione sull'emendamento 1.17.

Si passa alla votazione degli emendamenti. Contrari il relatore e il Governo la Commissione respinge gli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3. L'emendamento 1.4, sostitutivo del comma 2 con due commi, il comma 2 e il comma 2-*bis* è votato per parti separate: il primo periodo del comma 2 è respinto, il secondo periodo è accolto.

Sul comma 2-*bis*, come proposto nell'emendamento 1.4, in relazione al nuovo emendamento, l'1.6-*bis*, presentato dal senatore Brescia, intervengono, per ulteriori osservazioni: il senatore CARRARA (il quale ritiene che occorra evitare di introdurre norme contraddittorie con le disposizioni generali sull'età pensionabile dei pubblici dipendenti); la senatrice BETTONI BRANDANI (secondo la quale occorre distinguere la posizione di coloro che già sono amministratori straordinari, dai casi di nuove nomine: per queste ultime è necessario prevedere un limite assoluto di età); il senatore PULLI (il quale rileva che il testo del comma 2-*bis*, proposto con l'emendamento, appare contraddittorio, perchè il limite di età deve valere per tutti); il presidente MARINUCCI MARIANI (che ricorda come nel corso dell'esame del precedente decreto si era stabilito un limite di età inderogabile di 70 anni); il relatore RUSSO Raffaele (il quale rileva che non si comprende perchè non si debba dare alle regioni la libertà di scelta degli amministratori straordinari, almeno con riguardo all'età, abolendo una parte dell'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 1), di nuovo il presidente MARINUCCI MARIANI (osservando che per lasciare libertà alle regioni occorrerebbe abolire una parte dell'ultimo periodo del comma 2 del testo dell'articolo 1).

Si passa alla votazione del comma 2-*bis*, costituente l'ultima parte dell'emendamento 1.4.

Il senatore BRESCIA annuncia il suo voto favorevole.

Il senatore PERINA si dichiara contrario in quanto occorre evitare l'introduzione di norme particolareggiate che riguardano di fatto situazioni addirittura individuali.

Conseguentemente l'ultima parte dell'emendamento 1.4 è respinta.

Il relatore RUSSO Raffaele si dichiara favorevole all'emendamento 1.6-*bis*, mentre il sottosegretario AZZOLINI si dichiara contrario.

Posto ai voti l'emendamento 1.6-*bis* è accolto. Sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti 1.5 e 1.6, mentre viene dichiarato precluso l'emendamento 1.7. Viene respinto l'emendamento 1.8, mentre è accolto l'emendamento 1.9. Vengono dichiarati preclusi gli emendamenti 1.10 e 1.11.

Si passa all'emendamento 1.12. È respinto, dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore BRESCIA.

Il senatore BRESCIA, nell'annunciare il voto favorevole all'emendamento 1.13, rileva che, in sede di esame del disegno di legge delega per la parte riguardante la riforma del settore sanitario, è stato accolto dalla Commissione Bilancio della Camera dei deputati un emendamento, proposto dal Governo, che abolisce il comitato di indirizzo ed attribuisce ai sindaci funzioni di indirizzo e di controllo sull'attività delle unità sanitarie locali trasformate in aziende infraregionali. Per coerenza con tale scelta è quindi opportuno approvare l'emendamento 1.13.

Il senatore CARRARA annuncia il voto contrario del Gruppo della democrazia cristiana all'emendamento 1.13.

Posto ai voti l'emendamento 1.13 è respinto.

Il senatore BRESCIA annuncia il voto favorevole del Gruppo del PDS all'emendamento 1.14.

Posti ai voti vengono respinti gli emendamenti 1.14 e 1.15.

Il senatore BRESCIA annuncia il voto favorevole all'emendamento 1.16. Rileva che il comma 6 ha un contenuto estraneo a quello delle altre disposizioni contenute nel decreto.

Il sottosegretario AZZOLINI fa presente che il comma 4 è finanziato dalla disposizione contenuta nel comma 6.

L'emendamento 1.16 posto ai voti è accolto. Conseguentemente l'emendamento 1.17 è precluso.

Si riprende in esame l'emendamento 1.18 del senatore Condorelli.

Il presidente MARINUCCI MARIANI prega il senatore Condorelli di ritirare l'emendamento per ripresentarlo in Assemblea.

Il senatore CONDORELLI dichiara di voler mantenere l'emendamento.

Il senatore PERINA chiede che l'emendamento 1.18 venga inviato alla Commissione giustizia per il parere, e che pertanto il seguito dell'esame del provvedimento sia rinviato.

Il relatore RUSSO Raffaele condivide la proposta del senatore Perina.

Il presidente MARINUCCI MARIANI prende atto di tale richiesta, assicurando che trasmetterà l'emendamento 1.18 alla Commissione giustizia, chiedendone il parere.

Il seguito dell'esame è rinviato.

PROCACCI ed altri: Norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale (151)

(Esame e rinvio)

Riferisce la senatrice ROCCHI. Ringrazia la Presidenza della Commissione per aver inserito all'ordine del giorno un disegno di legge, che riveste notevole importanza per i verdi. Nella passata legislatura un analogo disegno di legge fu presentato, ma non fu esaminato. Dopo aver ricordato che i tecnici di radiologia dell'Istituto Rizzoli di Bologna hanno chiesto di poter esercitare l'obiezione di coscienza rispetto alla sperimentazione sugli animali, fa presente che il testo non mira a regolare la questione generale della sperimentazione sugli animali, ma solo il diritto all'obiezione di coscienza, garantito anche dalla Convenzione sui diritti dell'uomo. Occorre che anche in questo campo, analogamente a quanto avviene per il servizio militare e per la interruzione di gravidanza, sia garantita la effettiva tutela della libertà di coscienza, anche nell'interesse del buon andamento delle strutture di ricerca, dove si potrebbe lavorare in un'atmosfera più serena.

Si apre il dibattito.

Prende la parola la senatrice PROCACCI. Ella rileva che la problematica è stata segnalata dalla richiesta di dissociazione di ben trenta tecnici di radiologia dell'Istituto Rizzoli di Bologna rispetto alla sperimentazione sugli animali. Analoghe richieste sono emerse da parte di studenti universitari, per cui si rende necessaria una normativa nazionale. Sottolinea quindi che il provvedimento non tratta il merito del problema della sperimentazione animale, ma solo la necessità di evitare discriminazioni e penalizzazione per coloro i quali si rifiutino di praticare la sperimentazione sugli animali.

Il senatore CONDORELLI rileva che il disegno di legge deriva da una serie di problemi che si sono posti anche a livello internazionale. Fa quindi presente che la sperimentazione sugli animali è già oggi una libera scelta di ricercatori, e che essa ha dato un enorme contributo al progresso della medicina. È necessario tutelare la libertà di coscienza dei singoli, ma si possono porre dei problemi delicati in strutture, come l'Istituto superiore di sanità, dove tali forme di sperimentazione debbono essere effettuate. Desta quindi perplessità quanto previsto nell'articolo 2 del disegno di legge, laddove si prevede la possibilità di obiezione anche per coloro i quali dovrebbero dare un contributo indiretto a sperimentazione su animali. Quanto poi agli studenti, fa presente che chi ha questo tipo di problemi di coscienza non dovrebbe iscriversi a certe facoltà. In linea di principio però il disegno di legge parte da motivazioni nobili che sono da condividere.

Il senatore Raffaele RUSSO rileva come sarebbe auspicabile che per garantire il rispetto della libertà di coscienza in questo campo non fosse necessaria una legge. Quanto al testo all'esame, ritiene che occorre precisare molto accuratamente quali sono le categorie di personale che possano usufruire di tale diritto all'obiezione di coscienza. Resta aperto il problema generale della vivisezione per il quale occorrerà un intervento legislativo specifico.

La senatrice BETTONI BRANDANI fa presente che il dibattito sulla sperimentazione sugli animali è tuttora aperto. Il testo in esame però si limita a garantire la libertà di coscienza. Questa libertà tuttavia va garantita, analogamente a quanto deve avvenire anche in altri settori come quello dell'interruzione di gravidanza, solo a chi è direttamente coinvolto nell'effettuazione degli interventi.

Il senatore CARRARA condivide quanto affermato dagli intervenuti nel dibattito. Ritiene però che l'articolo 2 debba essere oggetto di un esame specifico molto approfondito, in quanto l'obiezione di coscienza non può mettere in causa altri valori egualmente meritevoli di tutela.

Il presidente MARINUCCI MARIANI ritiene giusto che chi si batte opportunamente contro la vivisezione sostenga il provvedimento in esame che mira ad avviare a soluzione intanto il problema del rispetto della libertà di coscienza. Ritiene però che sull'articolo 2 del provvedimento occorra un approfondimento, perchè la tutela della libertà di negli interventi sugli animali deve riguardare solo chi è direttamente coinvolto nell'obiezione. Inopportuna poi appare la disposizione contenuta nel comma 1 dell'articolo 3, laddove si esclude l'obbligo di preavviso per l'esercizio dell'obiezione, ed analogamente sembra contraddittorio con gli scopi della legge quanto previsto all'articolo 4 sulla possibilità di licenziamento di personale obiettore.

Il senatore GRASSANI si dichiara contrario al provvedimento, in quanto la sperimentazione su animali ha scopi importanti e deve continuare. Per quanto riguarda gli animali, ricorda che ne viene consumata la carne quotidianamente da milioni di persone.

La senatrice ROCCHI, ad integrazione della sua relazione, fa presente che il testo non mira ad introdurre obblighi, ma solo a garantire diritti. La norma contenuta nell'articolo 4, cui ha fatto riferimento il Presidente Marinucci Mariani, è stata introdotta proprio allo scopo di garantire il funzionamento di certe strutture, e viene pertanto incontro ad alcune esigenze nel corso del dibattito. Si riserva di accogliere le proposte di modifica la cui necessità emergerà nel corso del dibattito.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 13.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i Consigli regionali, su proposta delle giunte regionali, prorogano o revocano il mandato agli amministratori straordinari nominati ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni, con la legge 4 aprile 1991, n. 111. La proroga o la revoca, motivate, tengono conto di eventuali atti rimessi alla Regione dal Comitato dei garanti e sono condizionate dalla verifica sull'attività di gestione svolta nelle USL in base ai seguenti parametri:

a) verifica della gestione in rapporto alla applicazione della programmazione regionale e degli atti di indirizzo in mancanza di piano sanitario regionale;

b) verifica della correttezza e della trasparenza della gestione amministrativa;

c) verifica della piena aderenza ai vincoli economici e finanziari dettati dalla regione;

d) verifica del rispetto dei diritti dei cittadini e della attuazione di concrete iniziative per migliorare l'accesso e la fruizione dei servizi.

2-bis. In caso di revoca del mandato le giunte regionali nominano direttamente, con scelta motivata, i nuovi amministratori straordinari, di età non superiore a 65 anni, attingendo dagli elenchi già utilizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del decreto legge 6 febbraio 1991, n. 35 convertito, con modificazioni, con la legge 4 aprile 1991, n. 111.

1.4

BRESCIA, BETTONI BRANDANI, TORLONTANO,
STEFANO, ZUFFA

Al comma 2, dopo le parole: «della legge 30 dicembre 1991, n. 412,» inserire le altre: «nonchè del parere del comitato dei garanti dell'unità sanitaria locale sull'attività svolta dall'amministratore straordinario.»

1.5

TRIGLIA, VENTRE

1 comma 2, alla fine del secondo periodo, dopo le parole: «dello stesso articolo 1» inserire le altre: «e previo aggiornamento ed integrazione di detto elenco degli aspiranti al ruolo di amministratore straordinario delle unità sanitarie locali, secondo le procedure indicate dal citato articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito con modificazioni con la legge 4 aprile 1991, n. 111»

1.6

TRIGLIA, VENTRE

Al comma 2, ultimo periodo, sopprimere le parole: «coloro che hanno raggiunto il settantesimo anno di età e».

1.6-bis

BRESCIA, BETTONI BRANDANI

Al comma 2, sostituire le parole: «settantesimo anno di età» con le altre: «sessantacinquesimo anno di età».

1.7

DIONISI, GRASSANI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. I compensi spettanti agli amministratori straordinari sono fissati dalla regione o dalla provincia autonoma in relazione a fasce predeterminate di finanziamento di parte corrente attribuito alle USL. Il compenso annuo, al lordo delle ritenute erariali e delle eventuali ritenute previdenziali ed assistenziali, è determinato in misura che può essere superiore fino al 20 per cento oltre la retribuzione totale dell'apicale maggiormente retribuito dalla USL».

1.8

DIONISI, GRASSANI

Al comma 3, sostituire i primi quattro periodi, dalle parole: «Le indennità spettanti» fino alle parole: «proprie funzioni» con il seguente periodo: «Le regioni e le province autonome, nell'ambito delle risorse loro assegnate, fissano le indennità spettanti agli amministratori straordinari, tenendo conto del numero degli assistiti e della dimensione delle strutture ospedaliere, nonchè degli altri presidi esistenti nelle unità sanitarie locali».

1.9

BRESCIA, BETTONI BRANDANI, STEFANO, TORLONTANO, ZUFFA, RUSSO Raffaele

Al comma 3, dopo le parole: «spettanti agli amministratori straordinari» aggiungere le altre: «nominati ai sensi del comma 2».

1.10

PERINA

Al comma 3, sopprimere il quarto periodo dalle parole: «amministratore straordinario» alle parole: «proprie funzioni».

1.11

PERINA

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

1.12

ZUFFA, STEFANO, TORLONTANO, BRESCIA, BETTONI BRANDANI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. I comitati dei garanti di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito con modificazioni, con la legge 4 aprile 1991, n. 111 sono soppressi e sostituiti:

a) dal sindaco del comune o dall'assessore da lui delegato nelle USL il cui territorio è ricompreso in un unico comune;

b) dai sindaci dei comuni o dagli assessori da essi delegati quando la USL comprende più comuni. In tal caso i sindaci o gli assessori delegati costituiscono apposito collegio, presieduto dal sindaco o assessore delegato del comune con il maggior numero di abitanti. Tale collegio delibera a maggioranza dei suoi componenti sugli atti trasmessi dall'amministratore straordinario.

Il sindaco e il presidente della comunità montana, svolgono, attraverso i rispettivi organi collegiali, le funzioni di programmazione, di indirizzo e controllo sull'attività complessiva delle unità sanitarie locali e delle unità socio-sanitarie ed esprimono altresì parere obbligatorio sui provvedimenti in via di adozione trasmessi dall'amministratore straordinario in riferimento all'articolo unico, comma 1, lettera a) della legge 15 gennaio 1986, n. 4 sull'attuazione del piano sanitario regionale e sulla localizzazione dei presidi e dei servizi autorizzati. Eventuali soluzioni difformi dal parere espresso devono essere motivate nel provvedimento adottato. Il sindaco e il presidente della comunità montana verificano la coerenza delle decisioni assunte dall'amministratore straordinario rispetto agli atti di indirizzo emanati ed esprimono alla giunta regionale valutazioni sull'attività dell'amministratore tramite relazione semestrale.

1.13

BRESCIA, BETTONI BRANDANI, ZUFFA, STEFANO, TORLONTANO

Sopprimere il comma 4.

1.14

TORLONTANO, STEFANO, ZUFFA, BETTONI BRANDANI, BRESCIA, RUSSO Raffaele

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «o della provincia autonoma».

1.15

PERINA

Sopprimere il comma 6.

1.16

STEFANO, ZUFFA, TORLONTANO, BRESCIA, BETTONI BRANDANI

Al comma 6, sostituire le parole da: «l'unità sanitaria locale» fino alla fine con le altre: «l'ente comunque incaricato del pagamento del corrispettivo».

1.17

PULLI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«Fino all'adozione dei provvedimenti, anche normativi, previsti dall'articolo 116 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, restano validi tutti gli effetti degli atti adottati e resi esecutivi alla data del 31 dicembre 1989, ancorchè siano stati oggetto di autotutela e relativi ai contenuti del suddetto articolo».

1.18

CONDORELLI

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCLEDÌ 7 OTTOBRE 1992

16^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
GOLFARI*Interviene il Ministro dell'ambiente Ripa di Meana.**La seduta inizia alle ore 9,40.***PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazioni**

Il ministro RIPA DI MEANA risponde all'interrogazione 3-00147 ricordando che l'istituzione del parco nazionale del Gennargentu, dell'Asinara e del Golfo di Orosei è prevista dall'articolo 4 della legge-quadro sulle aree protette, previa intesa con la regione Sardegna: l'atto di intesa è stato stipulato il 25 giugno scorso ed ha demandato l'adozione delle misure di salvaguardia e di perimetrazione del parco ad un Comitato paritetico in cui sono rappresentati lo Stato (anche nella figura del Ministero di grazia e giustizia) la Regione e gli enti locali.

Il celere adempimento dei compiti affidati al Comitato paritetico - che dovrebbe procedere entro la fine di ottobre - è pregiudiziale alla costituzione dell'ente parco, da cui deriverà la stesura del piano per il parco e del regolamento. L'autonomo rilievo che l'articolo 7 dell'atto di intesa con la regione Sardegna ha voluto dare alla gestione dell'isola dell'Asinara è, poi, conforme alla prospettiva di creazione di un parco a se stante: è perciò piuttosto problematica la ricerca di un rapporto di compatibilità con la permanenza di una struttura penitenziaria sull'isola che, a tutt'oggi, ospita centocinquanta detenuti a regime speciale. Il Ministero di grazia e giustizia ha comunque assicurato che tutte le opere di ristrutturazione e di adeguamento delle strutture penitenziarie non aumentano la volumetria esistente e non contrastano con le prospettate esigenze di salvaguardia ambientale: si tratta infatti di lavori di manutenzione ovvero di realizzazione di impianti di depurazione.

In ordine alla regolamentazione provvisoria delle limitazioni all'esercizio della pesca, il Ministero della marina mercantile ha confermato la deroga al divieto di pesca nelle acque circostanti l'isola dell'Asinara stabilita a favore dei pescatori di Stintino: in tal modo si intendono salvaguardare contestualmente all'ambiente anche gli inte-

ressi dell'economia locale, subordinando l'esercizio della pesca al rilascio di un permesso annuale da parte della Capitaneria di Porto Torres a pescatori professionisti iscritti presso la locale cooperativa. Sono comunque allo studio proposte di riduzione ad un miglio del limite massimo per la navigazione, nonché il mantenimento dell'attuale limite di 300 metri per la pesca locale, ferma restando l'esclusione della pesca a fini turistici.

Il senatore MONTRESORI si dichiara parzialmente soddisfatto soltanto per le misure intraprese a sostegno dell'economia locale, introducendo una deroga al divieto di pesca per i pescatori di Stintino. Auspica poi un'accelerazione delle procedure di costituzione dell'ente parco, attesa l'estrema farraginosità dell'*iter* attuale; apprezzabile è comunque l'inclusione di rappresentanti degli enti locali subregionali nel Comitato paritetico. Le misure di perimetrazione del parco dell'Asinara vanno comunque intraprese il prima possibile, dato l'incombente rischio di una riduzione dei finanziamenti complessivi per i parchi, che renderebbe vano l'insieme delle previsioni legislative in materia.

Il ministro RIPA DI MEANA risponde all'interrogazione 3-00148, sottolineando come il compito di far fronte agli incendi ricada sulla Protezione civile, la quale non è in grado di risalire ai motivi che hanno determinato l'incendio del 30 agosto scorso.

Fornisce poi dettagliate informazioni circa le misure di prevenzione adottate nel periodo estivo, sia a livello statale sia a livello regionale, nonché sulle azioni messe in atto per fronteggiare l'incendio oggetto dell'interrogazione. Dopo aver ricordato come la legge n. 47 del 1975 e il D.P.R. n. 616 del 1977 abbiano attribuito alle regioni le responsabilità relative alla protezione del territorio dagli eventi a rischio e come le regioni stesse possano fare ricorso ai mezzi nazionali, ove quelli regionali si rivelino insufficienti a fronteggiare l'evento, precisa che il COR della regione Sardegna ha chiesto ed ottenuto l'intervento dei mezzi statali. In proposito fornisce alla Commissione dati relativi ai lanci di acqua e di liquido ritardante effettuati il 30 ed il 31 agosto scorso sul territorio dell'Asinara.

Circa l'ultimo quesito contenuto nell'interrogazione, assicura che misure idonee al ripristino e alla salvaguardia ambientale verranno adottate con la costituzione del parco nazionale; tali misure potranno essere tanto più incisive con il realizzarsi dell'ipotesi di istituzione di un parco a sè stante per l'isola dell'Asinara.

Il senatore MONTRESORI, preso atto che la responsabilità in materia fa capo al Ministro per la Protezione civile, si dichiara insoddisfatto della risposta, ritenendo particolarmente grave la dichiarazione del Governo di non conoscere i motivi dell'incendio; si domanda al riguardo se sia stato investita la Magistratura per indagare sull'eventuale origine dolosa del medesimo.

Per quanto riguarda le misure di salvaguardia ambientale, lamenta il ritardo nella realizzazione delle opere igieniche rese necessarie dall'esistenza del carcere sul territorio dell'isola. Con specifico riguardo

all'incendio, poi, la messa in stato d'allarme dei reparti operativi sarebbe scattata in ritardo, mentre lo spegnimento dell'incendio sarebbe stato reso più difficile dal ritardato accesso all'isola dei vigili del fuoco, non realizzandosi così la necessaria sinergia fra interventi via aria e interventi via terra.

La seduta è sospesa alle ore 10,15 riprende alle ore 10,20.

IN SEDE REFERENTE

Disposizioni per incentivare l'abbattimento delle emissioni inquinanti l'atmosfera, prodotte da autoveicoli (579)

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente GOLFARI fornisce alla Commissione il quadro dei pareri pervenuti. Quanto al parere negativo espresso dalla 5ª Commissione informa di aver provveduto alla richiesta di un riesame che verrà probabilmente effettuato nella seduta pomeridiana della Commissione medesima.

La Commissione conviene quindi per un rinvio in attesa del nuovo parere della Commissione Bilancio.

La seduta termina alle ore 10,30.

17ª Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
GOLFARI*

La seduta inizia alle ore 15,15.

*Interviene il Ministro per il coordinamento della protezione civile
Facchiano.*

IN SEDE DELIBERANTE

Provvidenze in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel periodo dall'ottobre 1991 al luglio 1992 (625)

(Discussione e rinvio)

Il presidente GOLFARI riferisce alla Commissione, sottolineando prioritariamente l'estrema eterogeneità di contenuto del disegno di legge: diverse sono le fattispecie di intervento, diversi i loro ambiti geografici, mentre gli stanziamenti previsti si avvicinano ai 400 miliardi.

Le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel 1991 in Sicilia e Toscana e nel 1992 in Abruzzi, Marche, Molise e Lombardia sono oggetto dell'articolo 1: vi si stanziavano 236 miliardi, erogati dalla Protezione Civile su programmi elaborati dalle Regioni, ma al comma 2 sono riservati 100 miliardi sul totale per interventi di «somma urgenza», l'individuazione dei quali compete al Ministro per il coordinamento della protezione civile, il quale potrà intervenire anche in altre zone del territorio nazionale, in cui si siano verificate entro il 15 luglio 1992 analoghe situazioni causate da eccezionali avversità atmosferiche; il Ministro si avvale della consulenza del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche. Oltre al comma 8, contenente un'indicazione di priorità di interventi per la viabilità, l'articolo 1 comprende il comma 9 che stanziava ulteriori 32 miliardi per interventi sul regime idraulico, sulle infrastrutture, sugli edifici pubblici e di culto nelle quattro regioni interessate da calamità nel 1992.

L'articolo 2 si riferisce agli interventi a favore di aziende agricole nelle regioni Emilia-Romagna e Liguria e nella provincia di Latina, attingendo dal fondo di solidarietà di cui alla legge n. 590 del 1981; il comma 2 sul medesimo fondo fa gravare interventi a favore di organismi cooperativi o consortili colpiti dalle alluvioni dell'aprile 1992 in Abruzzo, Marche e Molise. Al settore agricolo si riferisce anche il comma 3 dell'articolo 2, che pone a carico del medesimo fondo di solidarietà nazionale gli ulteriori interventi contro la siccità a Forlì, Ravenna, Rovigo e Livorno, entro il limite di 15 miliardi per il 1993.

L'articolo 3, ai primi due commi, disciplina invece il completamento della diga del Bilancino, mentre il comma 3 introduce la figura di un controllore, nominato dal Consiglio regionale, al cui parere vincolante viene subordinata ogni spesa: in tale modo si intenderebbe mettere in atto procedure acceleratorie, ma in realtà i requisiti tecnici e l'anomalia stessa della figura amministrativa introdotta potrebbe produrre ulteriori lungaggini.

Il comma 4 dell'articolo 3, poi, consente l'utilizzo anche nel 1992 delle disponibilità di bilancio per i parchi non utilizzate nel 1991: ciò potrà forse sottrarre al congelamento dei fondi la prima attuazione della legge sui parchi, ma rappresenta una palese deroga alle misure di restrizione finanziaria adottate dal Governo, che in futuro dovrebbe dimostrare maggiore coerenza di intenti, evitando di derogare alle proprie priorità finanziarie con provvedimenti *ad hoc*. In termini sostanziali, il porre a carico dello Stato i mutui che la Regione Umbria (nonché i comuni degli Abruzzi, Molise, Lazio e Campania danneggiati dal sisma del maggio 1984) è autorizzata a contrarre per far fronte ai danni del terremoto - come previsto dall'articolo 4 - rappresenta un'analogia forma di deroga alle recenti disposizioni finanziarie del Governo.

Il relatore si sofferma poi sui contributi per il compartimento marittimo di Pescara, colpito da alluvione, e sulle altre misure di sospensione dei termini previste dall'articolo 5.

L'articolo 6 rimuove i limiti quantitativi posti nel 1991 e nel 1992 a carico della Cassa depositi e prestiti per la concessione di mutui, laddove questi riguardino le province colpite da calamità indicate nell'ordinanza 24 ottobre 1988 della Protezione civile, e successive

modificazioni. L'articolo 7, infine, concerne il restauro delle mura di Urbino, nonché la frana del Tèssina: tutte emergenze gravi ed acclamate, oggetto di numerose richieste di intervento da parte delle popolazioni interessate nonché del mondo della cultura e della scienza.

Occorre in futuro uno schema normativo univoco concernente le calamità naturali. La legge-quadro sulla protezione civile rappresentava un primo passo in tale direzione, ordinando le strutture incaricate degli interventi, ripartendo le competenze tra Stato ed enti pubblici e disciplinando le procedure declaratorie di emergenze calamitose.

Concorda il ministro FACCHIANO, che annuncia la prossima presentazione di un disegno di legge-quadro sui rischi di calamità: in forza di tale provvedimento organico, la finanza pubblica sarà sollevata dal carico che attualmente grava su di essa in occasione di calamità naturali.

Si apre la discussione generale.

Il senatore PARISI Vittorio dichiara che, in assenza di una legge-quadro, sarebbe comunque auspicabile evitare elargizioni a pioggia di denaro pubblico con provvedimenti eterogenei come quelli in discussione. Il Gruppo della Rifondazione comunista si oppone pertanto al disegno di legge n. 625, e si pronuncia in particolare contro l'articolo 3, che prosegue la prassi dei grandi impianti idrici come la diga del Bilancino; un esame più organico meriterebbe anche la questione delle mura cinquecentesche di Urbino.

Il senatore ANDREINI ricorda che lo schema degli interventi emergenziali risale agli anni Cinquanta e verte su un sistema di sospensioni di termini e di sussidi alle aziende; tutto ciò che è invece ricollegato all'accertamento dei danni effettivamente verificatisi, ha dato luogo ad inevitabili errori ed a madornali sprechi. Ne è derivata una spesa pubblica sovradimensionata e volta a porre rimedio alle calamità una volta determinatesi, mentre sarebbe stato assai meno oneroso intervenire preventivamente a tutela del territorio e per il recupero dei beni artistici degradati.

Lo schema assicurativo rappresenta l'unica vera occasione per porre fine alla periodica presentazione di un provvedimento legislativo che pone le competenti sedi parlamentari dinanzi all'inestricabile questione della quantificazione dei danni verificatisi: questi ultimi potranno essere adeguatamente accertati dal soggetto pagatore dell'assicurazione, secondo un modulo operativo che la 13^a Commissione permanente del Senato ha avuto modo di vedere operare in concreto nel corso del sopralluogo in South Carolina, nell'ambito dell'indagine conoscitiva svolta nel gennaio del 1990 negli Stati Uniti.

Laddove non si intraprenda questa strada, potrà sempre ripetersi l'aberrante realtà di un disegno di legge che stanziava nel suo complesso finanziamenti pari all'intero bilancio del Ministero dell'ambiente. Tra gli stanziamenti cui il Gruppo democratico della sinistra è contrario vi è senz'altro quello della diga del Bilancino; peraltro, in attesa di una legge organica non si dovrebbe generalizzare il rigetto di misure temporanee

che - come avviene per la città di Urbino - sono necessarie a fronteggiare situazioni di emergenza.

Il senatore TABLADINI stigmatizza il metodo con il quale si sovrappongono bisogni effettivi ed evidenti speculazioni in provvedimenti di elargizione indiscriminata di denaro pubblico: la conclamata eccezionalità degli eventi meteorologici verificatisi è inoltre smentita dalla ciclica ripetitività dell'adozione di misure di emergenza. Un evidente intento elettorale sottende interventi di cui non è possibile in sede politica accertare l'effettiva necessità: pertanto il Gruppo della Lega nord si asterrà sul disegno di legge in discussione, riservandosi di operare uno stretto controllo sull'esito delle spese così effettuate. Non ci si può comunque esimere dal rilevare che la carta sismica nazionale, i cui dati vengono da taluno richiamati a sostegno delle richieste di finanziamento, si fonda ancora sulla rilevazione storica dei sisma pregressi e non certo sullo studio accurato del territorio.

La senatrice PROCACCI lamenta il carattere eterogeneo del disegno di legge in discussione, che dispone interventi a pioggia spesso destinati ad alimentare sprechi e corruzione. In assenza di elementi di giudizio, le misure proposte andrebbero decisamente ridimensionate; ciò anche in considerazione del fatto che regioni come l'Umbria non hanno ancora completato la ricostruzione successiva al sisma del 1979 e richiedono ulteriori finanziamenti. Attesa la necessità di porre rimedio all'imminente pericolo in cui versano le mura di Urbino, va comunque superata l'attuale prassi legislativa, definendo una politica del territorio che prevenga il dissesto idrogeologico invece di inseguire i danni da esso causati.

Il senatore SPECCHIA dichiara che l'adozione di un disegno di legge organica sulle calamità rappresenta un'esigenza da troppo tempo disattesa; nelle more di ciò, il Governo e la maggioranza hanno imposto alle sedi parlamentari competenti periodici provvedimenti *omnibus*, rispetto ai quali il Gruppo del Movimento sociale riconferma la sua totale opposizione.

Il senatore VENTURI condivide l'istanza di intervenire normativamente solo in presenza di garanzie assolute di oggettività nell'accertamento dei danni: ci sono peraltro emergenze - come quella delle mura cinquecentesche di Urbino - nelle quali il pericolo per l'ordinato svolgimento della vita civile impone l'adozione di misure di primo intervento, come quelle proposte dall'articolo 7 del disegno di legge in discussione. Ciò non toglie che, per affrontare il problema più generale del patrimonio artistico-monumentale della città di Urbino, sia comunque necessario un provvedimento dotato di maggiore organicità, di competenza del Ministero dei Beni culturali.

Il senatore SCIVOLETTO, dopo essersi detto d'accordo con le argomentazioni del senatore ANDREINI, richiama l'attenzione sulla grave situazione che ancora si registra nel Belice, ricordando come la legge finanziaria per l'anno in corso avesse previsto lo stanziamento di

fondi poi bloccati nel quadro della manovra economica in corso. Preannuncia al riguardo la presentazione di un emendamento al provvedimento in esame, teso a venire incontro alle giuste esigenze di quelle popolazioni.

Quanto alle recenti difficoltà per l'attuazione della legge n. 433 del 1991, originate da un provvedimento di rinvio della Corte dei conti, chiede al rappresentante del Governo che iniziative intende prendere per evitare che ciò si traduca in un blocco degli interventi di ricostruzione.

Il senatore LUONGO ritiene che non sia corretto parlare di eccezionalità con riferimento ad eventi che sono invece ricorrenti; più che di eccezionalità sarebbe meglio parlare di emergenza.

Registra poi il fallimento della legge n. 183 del 1989 ed adduce a testimonianza quanto affermato innanzi alla Commissione ambiente della Camera dei deputati dal Direttore del Servizio geologico nella seduta del 17 settembre scorso. Le modalità di finanziamento del provvedimento in esame, poi, sono tali da sconvolgere non solo la succitata legge n. 183, ma anche la legge n. 64 del 1986 di finanziamento del Mezzogiorno. Si domanda, infine, con quale criterio sono state inserite nel provvedimento alcune calamità e non altre e sollecita il Governo a fare il punto sullo stato delle risorse e degli interventi relativi ad eventi calamitosi verificatisi in Italia nell'ultimo ventennio.

Il senatore MONTRESORI, nel riconoscere a sua volta la mancanza di una adeguata azione di governo del territorio, sottolinea però come ciò richiederebbe lo stanziamento di risorse attualmente non disponibili: la legge n. 183 del 1989 aveva predisposto detti stanziamenti e il piano triennale per la salvaguardia dell'ambiente aveva gettato le basi per un'azione preventiva: qualcosa però non ha funzionato e non solo per colpa delle forze di Governo e di maggioranza.

Quanto al provvedimento in esame ricorda il susseguirsi di sei decreti-legge in materia a partire dalla fine del 1991: il disegno di legge n. 625 ha anche il compito di sanare le situazioni giuridiche create dai suddetti decreti; la Democrazia cristiana, quindi, si muoverà per l'approvazione del provvedimento. Si dice però favorevole ad uno stralcio delle norme relative alla diga del Bilancino, chiedendo al Governo che al riguardo venga predisposto un apposito provvedimento. Quanto al problema delle mura di Urbino, ricorda che è stato assegnato, in sede deliberante, alla 7a Commissione e per parere alla 13a un disegno di legge a contenuto più ampio; si domanda, quindi, se non convenga pensare anche in questo caso ad uno stralcio, inserendo le norme stralciate nella sede più propria del detto disegno di legge n. 377.

Il senatore GIUNTA ritiene che oggetto del provvedimento in esame siano eventi normali con conseguenze eccezionali, conseguenze che richiedono l'adozione di soluzioni a monte che non possono non fare capo alla responsabilità del Governo.

Replica agli intervenuti il ministro FACCHIANO, che, dopo aver fatto riferimento alla serie di decreti che hanno preceduto la

presentazione del disegno di legge n. 625, fa presente come situazioni di emergenza si verificano anche in altri paesi europei: ciò senza voler negare le lacune della politica italiana di governo del territorio e di prevenzione delle calamità, politica, peraltro, che rientra solo marginalmente nelle competenze del Ministro per il coordinamento della protezione civile.

Entrando nel vivo del provvedimento, si sofferma sul problema della diga del Bilancino, dicendosi personalmente d'accordo con le perplessità emerse nel corso della discussione, ma ricordando come le norme ad essa relative siano frutto di emendamenti maturati in seno alla Commissione ambiente della Camera. Attraverso una audizione con rappresentanti della regione Toscana, i membri di detta Commissione si sono convinti dei gravi danni che deriverebbero da un'interruzione dei lavori già in avanzato svolgimento sino a compromettere lo stesso approvvigionamento idrico della città di Firenze. Nel condividere alcune osservazioni del senatore Tabladini relative all'Irpinia, sottolinea però la necessità di maggiori certezze circa le effettive responsabilità.

Dopo avere assicurato la massima cura nell'esercizio dell'attività di controllo da parte degli Uffici facenti capo alla sua responsabilità, e dopo essersi detto contrario all'effettuazione di stralci tendenti a frazionare il provvedimento in tanti disegni di legge a contenuto omogeneo, manifesta contrarietà nei confronti di un eventuale emendamento relativo al Belice: si tratta infatti di un problema di completamento di opere piuttosto che di protezione civile, un problema di cui si incarica di investire il Governo. Quanto agli ostacoli sorti per l'attuazione della legge n. 433 del 1991, i suoi Uffici stanno esaminando le motivazioni della Corte dei conti; è comunque pronto ad incontrare il Prefetto di Siracusa.

Conclude affermando che, se la legge n. 183 è stata sconvolta, ciò è dovuto più che al provvedimento in esame, all'inattività di alcuni soggetti investiti della sua attuazione.

Il presidente GOLFARI, fissato come termine per la presentazione degli emendamenti martedì 13 ottobre, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MERCOLEDÌ 7 OTTOBRE 1992

8ª Seduta

Presidenza del Presidente
GUERZONI

La seduta inizia alle ore 9.

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

Comunicazioni del Ministero per gli affari regionali e per il coordinamento delle politiche comunitarie, on. avv. Raffaele Costa
(R 46, B 40ª, 1º)

In apertura di seduta il presidente GUERZONI porge il benvenuto della Commissione al ministro Costa, e si augura che l'incontro odierno costituisca l'inizio di una feconda collaborazione tra Governo e Commissione bicamerale per le questioni regionali.

Il ministro COSTA ringrazia il Presidente per le cortesi parole di benvenuto e svolge una relazione che doverosamente informa la Commissione, e per essa il Parlamento, sugli sviluppi della situazione politico istituzionale venutasi a creare a seguito dei provvedimenti giudiziari che hanno colpito nove componenti su undici della Giunta regionale dell'Abruzzo.

Ricorda che i provvedimenti di custodia cautelari riguardano il Presidente della Giunta, il vice presidente e sette assessori, per i reati di abuso d'ufficio, falso ideologico e tentativo di truffa aggravata.

Ricorda altresì che a taluni degli inquisiti sono stati concessi gli arresti domiciliari, senza tuttavia revocare la sospensione dai pubblici uffici. Ne consegue che la Giunta regionale non può validamente deliberare - mancando il quorum della maggioranza più uno dei componenti - ed è pertanto nell'impossibilità di funzionare (articolo 45 dello Statuto regionale).

Il ministro Costa ritiene che, anche per quello che concerne l'esercizio delle competenze del Presidente della Giunta, si versi in una situazione di impossibilità, dal momento che l'articolo 48 dello Statuto prevede che la Giunta regionale designi il vice presidente per i casi di assenza o di impedimento del presidente: giunta regionale che a sua volta risulta impossibilitata a funzionare e quindi incapace di designare qualsivoglia persona.

Resta solo l'ipotesi - invero puramente teorica - che l'assessore più anziano svolga le funzioni di Presidente, a titolo di *negotiorum gestio*, nei casi di inderogabilità ed urgenza. In ogni caso appare difficilmente scongiurabile una situazione che arrecherebbe danni rilevanti all'Ente ed ai cittadini. Ed è questo il primo problema che si pone alla attenzione del Governo e del Parlamento.

Il ministro Costa informa la Commissione che il Consiglio Regionale è convocato per martedì 13 ottobre, con all'ordine del giorno la proposta di revoca della Giunta ai sensi dell'articolo 41 dello Statuto.

D'altra parte il Presidente del Consiglio Regionale ha avuto modo di verificare (attivando una rapida indagine) come il mancato esercizio delle competenze esecutive possa provocare - nelle more della sostituzione della Giunta - danni rilevanti all'Ente ed alle popolazioni interessate: è il caso della impossibilità di costituirsi in giudizio e di esercitare la attività di controllo sugli enti sub regionali, in specie USL. Non appare pertanto opportuno prorogare questa situazione, sia pure per il tempo strettamente necessario alla elezione della nuova Giunta.

Il ministro Costa ritiene opportuno informare la Commissione, anche nella sua qualità di ministro per gli Affari Comunitari, che la CEE ha chiesto al Governo quali provvedimenti intenda adottare, ed in che tempi i medesimi possa dispiegare effetti.

Il ministro Costa informa quindi della valutazione del Governo in ordine alla ipotesi di applicazione dell'articolo 126 della Costituzione.

Tra le fattispecie tassativamente previste dalla Costituzione esiste, come è noto, la possibilità che il Consiglio sia sciolto «quando non corrisponda all'invito del Governo di sostituire la Giunta o il Presidente che abbiano compiuto violazioni di legge». Il ministro Costa ricorda in proposito che la Commissione governativa di controllo non ha rilevato vizi di legittimità sull'atto deliberativo di cui si discute. Tuttavia il Governo ha chiesto la trasmissione degli atti e, qualora dovesse accertare che grave violazione vi sia stata, non mancherà di invitare il Consiglio regionale ad eleggere la nuova Giunta.

Poichè comunque, quale che sia la strada prescelta, il provvedimento di scioglimento deve essere adottato dal Presidente della Repubblica, sentito il parere della Commissione bicamerale per le questioni regionali, il Ministro per le questioni regionali ha ritenuto utile chiedere al presidente Guerzoni di poter svolgere una comunicazione preliminare che ovviamente non comporta formalmente l'attivazione di alcuna procedura. In altri termini, a fronte di determinazioni che investono il Presidente della Repubblica e il Parlamento, il Governo ritiene necessario che ogni iniziativa da intraprendere debba essere preventivamente sottoposta alla valutazione di questi organi.

Il ministro Costa informa ulteriormente la Commissione che la legge regionale n. 32 del 1991 disciplina (articoli 3 e 4) la formazione della graduatoria comparativa di accesso ai cofinanziamenti comunitari, e gli atti di competenza della Giunta regionale e del Consiglio (che devono provvedere alla approvazione della medesima graduatoria).

Ora dall'esame della deliberazione n. 50/27 adottata dal Consiglio regionale nella seduta del 29 luglio 1992 sembrerebbe di capire che la deliberazione della Giunta regionale n- 5145 in data 14 luglio 1992 non sia atto amministrativo in senso proprio ma solamente una proposta di

atto amministrativo al Consiglio regionale. Il magistrato inquirente non ha evidentemente preso in considerazione la questione o ha in alternativa ritenuto che i reati contestati si concretizzino anche con una proposta che *di per sè* non crea nè lede diritti soggettivi o interessi legittimi.

Il ministro Costa conclude la propria esposizione sottolineando come sia intenzione del Governo non rimanere inerte di fronte ad una situazione la quale è suscettibile di sviluppi che probabilmente si concretizzeranno nei prossimi giorni. In ogni caso il Consiglio dei ministri è convocato per venerdì di questa settimana e in quella sede il Governo, nel suo collegio, prenderà in esame la situazione ed eventualmente adotterà le conseguenti determinazioni.

Il presidente GUERZONI, prima di dare inizio alla discussione sulle comunicazioni del Ministro, rivolge i complimenti e gli auguri della intera Commissione al senatore Maccanico che è stato chiamato, a larghissima maggioranza, ad assumere le funzioni di Presidente della Commissione affari costituzionali del Senato.

Il senatore MACCANICO ringrazia il Presidente e i componenti della Commissione.

Il senatore MEDURI chiede preliminarmente che il Ministro rechi un'ulteriore informativa sulla situazione che si è venuta a creare nella regione calabrese.

Il deputato BIASUTTI ricorda di avere sollecitato lui stesso un incontro della Commissione con il Ministro, sulle linee complessive della politica del Governo, in materia di rapporti con le regioni. Non vorrebbe però che la sua sollecitazione possa in qualche modo essere stata occasione, indipendentemente dalle intenzioni, per una comunicazione del Governo la quale presenta profili che potrebbero essere interpretati quale interferenza di carattere politico sulle autonomie regionali.

Le stesse considerazioni del Governo, che volevano essere probabilmente di carattere ricognitivo e quindi giuridico amministrativo, sugli aspetti più o meno definitivi di una proposta della giunta abruzzese al Consiglio regionale, potrebbero essere interpretate quale intromissione nel merito di un procedimento che è di competenza dell'autonomia regionale.

Dopo aver ricordato come sia principio supremo dell'ordinamento giuridico la presunzione di non colpevolezza, ricorda che il Consiglio regionale è sovrano nelle sue competenze e nel suo funzionamento, e non vede pertanto come la Commissione bicamerale debba o possa dare un supporto all'operato di organi esterni alla autonomia regionale.

Il presidente GUERZONI fa presente all'oratore come, in base ai regolamenti parlamentari, il Governo abbia il diritto-dovere di essere ascoltato dalla Commissione e svolgere presso di essa le relative comunicazioni (art. 46 comma 3 Regolamento Senato).

Il deputato **BIASUTTI**, riprendendo la parola, considera comunque del tutto inopportuno che il Governo eserciti in qualsiasi forma un sindacato sulle altre regioni, in difetto dei presupposti che possano attivare poteri sostitutivi da parte del Governo. E questo per un elementare rispetto non solo dell'autonomia regionale ma anche dell'operato della stessa magistratura.

In conclusione ritiene che la Commissione non possa in questa sede esprimere alcun pronunciamento.

Il senatore **SCIVOLETTO** ritiene che la situazione sia molto difficile e quindi consiglia un atteggiamento di prudenza, distaccato da considerazioni di schieramento politico.

Dopo aver ricordato la situazione di eccezionale gravità, di vera e propria emergenza istituzionale, in cui versa la regione Abruzzo, ricorda a se stesso e agli altri colleghi come la discussione non riguarda e non può riguardare il merito dei provvedimenti giudiziari.

Sta di fatto che esiste un impedimento obiettivo che preclude la possibilità di funzionare del Consiglio regionale. Non vuole parlare, anche perchè gli sembra scontato, dell'impatto devastante che avrebbe sull'opinione pubblica un comportamento di inerzia da parte del Parlamento e del Governo. Nè vuole insistere sul fatto che si versa in materia di atti dovuti, con conseguente vuoto di potere per il mancato esercizio di atti che si collocano all'interno della continuità politica ed amministrativa di organi rappresentativi.

Non riesce quindi a comprendere la impostazione data dal collega Biasutti al suo intervento, che considera molto grave. Tanto più che l'istituto del silenzio-assenso scatena degli effetti i quali non sono certamente quelli che si sarebbero prodotti in caso di corretto funzionamento degli organi preposti.

Il senatore Scivoletto ritiene pertanto di dover esprimere, a nome della sua parte politica (PDS), al Ministro una critica esattamente in direzione opposta a quella testè formulata dal collega Biasutti. Tanto più che la Commissione ha appena discusso un decreto-legge in materia di USL, che si prefigge di evitare comunque vuoti di potere e soluzioni di continuità nel funzionamento di quegli organismi.

In conclusione la sua parte politica esprime una censura al Governo perchè, in presenza tra l'altro di un chiaro disposto della Costituzione, ha lasciato trascorrere tanti giorni prima di convocarsi per venerdì di questa settimana ed assumere le conseguenti determinazioni.

Anche il senatore **FERRARI Karl** si dice preoccupato per l'impostazione che il Ministro ha dato, in un momento in cui non si perde occasione di proclamare in tutte le sedi il pieno rispetto del principio delle autonomie. In questo quadro giudica fuori luogo l'accento fatto dal Ministro alla opportunità di istituire controlli più seri, più utili e quindi più penetranti sul funzionamento delle autonomie.

Anche lui, come il collega Biasutti, ricorda che le regioni sono istituzioni democratiche, capaci di decidere le loro sorti in piena autonomia. Non ritiene d'altra parte necessario insistere sul principio, già opportunamente richiamato dal collega Biasutti, della non colpevolezza dell'imputato fino a condanna definitiva.

Ritiene pertanto che qualora la Giunta non sia in grado di funzionare, debba essere il Consiglio regionale ad attivarsi e non certo il Governo, o singolarmente il Ministro per le questioni regionali.

Ricorda come sia del tutto fuori luogo fare riferimento alla crisi politica in cui versano anche altri esecutivi regionali quando l'intero ordinamento della Repubblica, ed in primo luogo lo Stato centrale, si trovano in una crisi di proporzioni e caratteri istituzionali.

Il senatore Ferrari Karl conclude auspicando che la Commissione dimostri maggiore sensibilità, e rispetto per le autonomie, di quanto non sia trapelato dalle comunicazioni del Ministro.

Il senatore BERNINI interviene brevemente per dichiarare il non accordo con le comunicazioni del Ministro.

Ritiene sia contraddittorio, nel momento in cui un Paese come l'Austria elimina ogni forma di amministrazione indiretta da parte dello Stato centrale, che nella vicina Italia, in netta controtendenza alle conclamate dichiarazioni autonomistiche, il Governo consideri prioritaria la opportunità di istituire controlli più penetranti.

Il ministro COSTA fa presente di aver parlato nella sua relazione di controlli più seri e più utili ed anche meno dispersivi. Questo non vuole minimamente dire che detti controlli (peraltro inseriti in uno schema tassativamente previsto dalla stessa Costituzione) siano invasivi delle competenze e delle autonomie regionali, che invece il Governo intende responsabilizzare e quindi valorizzare.

Il senatore BERNINI conclude il suo breve intervento ribadendo le proprie riserve, ed esprimendo il convincimento che atti e comportamenti del Governo (e del Parlamento) sono tanto più condivisibili e produttivi quando si dimostrano capaci di riflettere l'evoluzione del nostro ordinamento giuridico.

Il presidente GUERZONI, dopo aver ricordato ai colleghi che la convocazione di oggi ad un orario inconsueto era stata decisa prima e quindi indipendentemente dalla predisposizione dell'ordine del giorno della seduta odierna, rinvia la seduta a domani, giovedì 8 ottobre 1992, ore 8,30.

La seduta termina alle ore 10.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

MERCOLEDÌ 7 OTTOBRE 1992

Presidenza del Presidente provvisorio

CHIAROMONTE

indi del Presidente

CHIAROMONTE

La seduta inizia alle ore 11,15.

Il presidente provvisorio Chiaromonte rivolge un breve indirizzo di saluto ai componenti del Comitato e ricorda che, secondo prassi, la seduta costitutiva sarà regolata dalle norme del Regolamento della Camera dei deputati, in quanto Regolamento applicato dalla Presidenza uscente. Chiama quindi il deputato Lazzati a svolgere le funzioni di Segretario provvisorio ed indice la votazione per schede per l'elezione del Presidente.

Concluse le operazioni di voto e di scrutinio, il Presidente dà lettura dei risultati: presenti e votanti 8, maggioranza assoluta dei voti 5, hanno ottenuto 4 voti il senatore Pinto e 4 voti il senatore Chiaromonte.

Poichè nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, il Presidente indice il ballottaggio, avvertendo che in questa votazione i componenti del Comitato potranno votare solo per i candidati Pinto e Chiaromonte.

Concluse le operazioni di voto e di scrutinio, il Presidente dà lettura dei risultati: presenti e votanti 8, hanno ottenuto 4 voti il senatore Pinto e 4 voti il senatore Chiaromonte.

A parità di voti nel ballottaggio, è proclamato eletto Presidente il senatore Chiaromonte, in quanto più anziano come parlamentare.

Il Presidente eletto rivolge quindi un cordiale ringraziamento ai componenti del Comitato per la fiducia manifestatagli ed assicura che svolgerà la sua funzione in spirito di dedizione e di imparzialità. Quindi, in accoglimento della richiesta di una breve interruzione, sospende la seduta per quindici minuti.

(La seduta sospesa alle ore 11,30, riprende alle ore 11,45).

Alla ripresa della seduta il Presidente constata la mancanza del numero legale e toglie la seduta stessa, annunciando, che, come da Regolamento, il Comitato sarà convocato per domani, giovedì 8 ottobre 1992, alle ore 12.

La seduta termina alle ore 11,50.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 7 OTTOBRE 1992

14^a Seduta

Presidenza del Presidente
SAPORITO

La seduta inizia alle ore 11,40.

Pinto ed altri: Estensione delle norme sul possesso ingiustificato di valori ai soggetti inquisiti per i delitti di peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui, malversazione a danno dello Stato, concussione, corruzione per un atto di ufficio, corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, corruzione in atti giudiziari e abuso di ufficio (617)

(Parere alla 2^a Commissione: favorevole)

Il senatore CALVI illustra il disegno di legge, che estende la disciplina relativa all'ingiustificato possesso di valori e alla confisca di denaro, beni od utilità anche ai soggetti nei cui confronti siano svolte indagini per tutte le forme delittuose di peculato, malversazione, concussione, corruzione ed abuso d'ufficio. Questa innovazione concorrerà a suo giudizio ad assicurare maggiore trasparenza all'azione amministrativa: egli invita pertanto ad esprimere parere favorevole.

Si apre il dibattito.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO fa notare che la Commissione si è recentemente espressa sul disegno di legge n. 630, di conversione del decreto-legge n. 385, avente analogo tema, chiedendo di conoscere in quale rapporto si pongano i due provvedimenti. Pur convenendo con la proposta del relatore, segnala l'opportunità di tener conto delle preoccupazioni espresse da alcuni settori della Magistratura a proposito di un effetto di dissuasione che provvedimenti del genere potrebbero avere nei confronti di soggetti che collaborino con la giustizia e che si vedano, per effetto di essi, colpiti nel patrimonio.

Il presidente SAPORITO precisa che il disegno di legge in esame, di iniziativa parlamentare, verrà esaminato congiuntamente al disegno di legge n. 630 da parte della Commissione di merito.

La Sottocommissione, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 1992, n. 392, recante norme in materia di trattamento economico dei sottufficiali delle Forze armate, nonché di spese connesse alla crisi del Golfo Persico (648)

(Parere alla 4ª Commissione: favorevole)

Su proposta del presidente SAPORITO, e con il voto contrario del Gruppo PDS, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, recante disposizioni concernenti l'istituzione di un'imposta sul patrimonio netto delle imprese (667)

(Parere alla 6ª Commissione: favorevole con condizione)

Il senatore RIVIERA illustra il provvedimento, proponendo di esprimere parere favorevole.

Si apre il dibattito.

La senatrice BARBIERI, pur condividendo il contenuto del decreto-legge n. 394 e reputando tardivo il ricorso del Governo ad un provvedimento d'urgenza nella materia in questione, avanza perplessità sul comma 3 dell'articolo 1. Tale norma, nel definire ciò che deve intendersi come patrimonio delle società cooperative e dei loro consorzi, ricomprende in esso anche le somme versate da soci persone fisiche, ovvero trattenute dai soci stessi a titolo di prestito. A tale proposito, occorre considerare che le cooperative si alimentano attraverso prestiti sociali, che costituiscono però altrettanti debiti per le società stesse: la norma finirebbe dunque paradossalmente con l'assoggettarle al pagamento di imposte in proporzione ai debiti assunti. Il parere favorevole andrebbe pertanto condizionato alla abrogazione di tale norma da parte della Commissione di merito.

Il senatore SPERONI, rilevato che la Costituzione all'articolo 1 pone il lavoro a fondamento della Repubblica e ne tutela le forme negli articoli ricompresi nel titolo III, segnala che, secondo un principio costituzionalizzato all'articolo 45, la legge deve consentire lo sviluppo dell'artigianato. Una tassazione sul patrimonio delle imprese sembra pertanto lesiva di tale principio costituzionale.

Dissente il relatore RIVIERA, convenendo invece con le considerazioni della senatrice BARBIERI.

Anche la senatrice D'ALESSANDRO PRISCO si dice in disaccordo con il senatore Speroni.

La Sottocommissione, con il voto contrario del senatore Speroni, esprime quindi, per quanto di competenza, parere favorevole, con la condizione proposta dalla senatrice Barbieri.

Baldini ed altri: Regolazione delle attività di governo del turismo, disciplina dell'impresa turistica e dell'intervento finanziario dello Stato, modifiche e integrazioni alla legge 17 maggio 1983, n. 217 (555)

(Parere alla 10ª Commissione: favorevole)

Il presidente SAPORITO illustra il provvedimento, sul quale suggerisce di esprimere parere favorevole. Avanza tuttavia perplessità sull'articolo 7 che, al comma 3, fa obbligo alle agenzie di viaggio e turismo ed alle associazioni senza scopo di lucro esercenti attività turistiche, anche a carattere sociale o religioso, di stipulare polizze assicurative di responsabilità civile a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi verso il consumatore-turista.

Si apre il dibattito.

Secondo le senatrici D'ALESSANDRO PRISCO e BARBIERI tale obbligo è pienamente legittimo, in quanto posto a tutela del consumatore.

A giudizio del senatore SPERONI il provvedimento risulta lesivo dell'articolo 117 della Costituzione, in quanto pone obblighi eccessivamente tassativi alle regioni.

La Sottocommissione esprime quindi, per quanto di competenza, parere favorevole.

Smuraglia ed altri: Norme sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori (530)

(Parere alla 11ª Commissione: favorevole)

Riferisce, in senso favorevole, il senatore COMPAGNA, soffermandosi in particolare sull'articolo 15, relativo agli ambiti di applicazione della disciplina proposta, che esclude dall'applicazione di essa i servizi di pronto intervento, difesa ed emergenza delle Forze armate, delle Forze di polizia e dell'attività di protezione civile, nonché le altre attività della pubblica amministrazione la cui peculiare natura vi osti in modo tassativo. Pur ritenendo tale norma formulata in termini eccessivamente generici, il relatore propone conclusivamente di trasmettere alla Commissione di merito un avviso favorevole, conformemente a quello espresso, il 15 luglio scorso, sui disegni di legge n. 210 e 321, di analogo oggetto.

Senza dibattito, la Sottocommissione conviene all'unanimità con tale proposta.

Procacci ed altri: Norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale (151)

(Parere alla 12^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Il senatore COMPAGNA osserva che il disegno di legge intende limitare la sperimentazione animale, estendendo a tale settore la possibilità di effettuare obiezione di coscienza. Tale possibilità gli pare però consentita con formulazioni troppo generiche in alcuni casi ed eccessivamente vincolanti in altri. La recente sentenza n. 467 del 1991 della Corte costituzionale, in materia di obiezione di coscienza, se da una parte ha riconosciuto il valore della protezione della libertà di coscienza individuale, non lo ha però ritenuto un dato assoluto e incompressibile, ritenendo che spetti al legislatore il compito di realizzare un bilancio soddisfacente delle opposte esigenze costituzionali, chiamate in causa dalla tutela dei diritti della coscienza. È pertanto indispensabile un rigoroso accertamento che la manifestazione di volontà del cittadino trovi fondamento in una scelta dettata dai più intimi convincimenti, e non costituisca un mero pretesto. Vanno altresì previsti i tempi e le modalità per accertare se davvero sussista una scelta derivante da motivi di coscienza. Per queste ragioni, il relatore propone di esprimere un parere favorevole, condizionato all'introduzione di precise previsioni normative circa i motivi che possono essere posti a fondamento dell'obiezione di coscienza ad atti connessi alla sperimentazione animale, nonché sulle procedure idonee a valutare la reale sussistenza di una scelta in proposito.

Si apre il dibattito.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO precisa che il provvedimento non intende disciplinare le tecniche della sperimentazione animale, ma si propone unicamente di tutelare il diritto all'obiezione: si tratta a suo avviso di un'iniziativa pienamente legittima e con finalità assai apprezzabili. Sarebbe pertanto opportuno formulare per la Commissione di merito un parere favorevole, senza alcuna condizione o osservazione.

Il presidente SAPORITO fa presente che il provvedimento ha numerosi riflessi sullo *status* dei pubblici dipendenti: l'articolo 2, riguardante i soggetti legittimati all'obiezione di coscienza risulta infatti formulato in modo eccessivamente ampio e generico. Andrebbero pertanto a suo giudizio precisate quali possano essere le categorie interessate, che andranno limitate a quelle direttamente coinvolte nella materiale attività di sperimentazione. Forti dubbi egli esprime quindi con riferimento all'articolo 4, comma 3, che fa obbligo alle Università di rendere facoltativa la presenza alle esercitazioni di laboratorio in cui è prevista la sperimentazione animale, istituendo, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, corsi in cui tali pratiche non siano ritenute necessarie per il superamento dell'esame. La norma sembra infatti non tener conto dell'autonomia degli Atenei, né dei meccanismi complessi che ne governano il funzionamento. Suggestisce pertanto che tali considerazioni costituiscano oggetto di altrettante osservazioni alla Commissione di merito.

La Sottocommissione esprime quindi, per quanto di competenza, parere favorevole, con le osservazioni del presidente Saporito.

Conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 1992, n. 397, recante interventi urgenti nelle zone della regione Liguria colpite da eccezionali avversità atmosferiche (668)

(Parere alla 13^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Il senatore RUFFINO, nel rilevare la particolare urgenza delle misure adottate nel decreto-legge, volte a provvedere ai primi interventi per fronteggiare i danni causati nella provincia di Savona dall'alluvione dello scorso 22 settembre, rileva che tali danni sono largamente superiori agli stanziamenti previsti dall'attuale decreto, auspicando pertanto l'adozione di ulteriori misure da parte del Governo.

Si apre il dibattito.

Il senatore SPERONI segnala l'esistenza di sperequazioni con riferimento agli stanziamenti a favore di altre regioni danneggiate dal maltempo: tale è il caso della regione Lombardia, colpita dalle avversità atmosferiche del giugno scorso. A tale proposito, il Governo aveva emanato un apposito provvedimento d'urgenza, non convertito nei termini costituzionali, e successivamente trasformato in un disegno di legge ordinaria (A.S. n. 625), nel quale non solo gli stanziamenti disposti sono largamente inferiori a quelli accordati invece alla Liguria, ma restano esclusi dal risarcimento, a differenza di quanto previsto nel provvedimento in esame, i danni causati a soggetti privati.

Il presidente SAPORITO propone di invitare la Commissione di merito a garantire che situazioni analoghe siano soggette ad una disciplina uniforme.

La Sottocommissione esprime quindi, per quanto di competenza, parere favorevole, con le osservazioni avanzate nel corso del dibattito.

Provvidenze in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel periodo dall'ottobre 1991 al luglio 1992 (625)

(Parere alla 13^a Commissione: favorevole con osservazione)

Il senatore RUFFINO, richiamate le considerazioni già svolte dalla Sottocommissione con riferimento al disegno di legge n. 668, suggerisce di trasmettere alla Commissione di merito un parere favorevole, segnalando la necessità di disciplinare in modo analogo le fattispecie contemplate dai due disegni di legge.

Conviene la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 12,40.

GIUSTIZIA (2^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 7 OTTOBRE 1992

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Di Lembo, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 3^a Commissione permanente:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione fra gli Stati membri delle Comunità europee sulla semplificazione delle procedure relative al recupero dei crediti alimentari, fatta a Roma il 6 novembre 1990 (165): *parere favorevole;*

alla 6^a Commissione permanente:

Conversione in legge del decreto-legge 24 settembre 1992, n. 388, recante disposizioni in materia di imposte sui redditi e sui trasferimenti di immobili di civile abitazione e per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie (641): *parere favorevole con osservazioni;*

alla 8^a Commissione permanente:

Disposizioni urgenti in materia di lavoro portuale (578): *parere favorevole con osservazioni;*

alla 10^a Commissione permanente:

BALDINI ed altri. - Regolazione delle attività di governo del turismo, disciplina dell'impresa turistica e dell'intervento finanziario dello Stato, modifiche e integrazioni alla legge 17 maggio 1983, n. 217 (555): *parere favorevole;*

alla 12^a Commissione permanente:

PROCACCI ed altri. - Norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale (151): *rinvio dell'emissione del parere;*

BRESCIA ed altri. - Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica ed istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco (204): *parere in parte favorevole e in parte contrario;*

PERINA e RABINO. - Disciplina dell'attività di informazione scientifica sui farmaci (400): *rinvio dell'emissione del parere;*

ZIRO ed altri. – Disciplina dell'attività di informazione scientifica sul farmaco (481): *rinvio dell'emissione del parere;*

alla 13ª Commissione permanente:

Provvidenze in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel periodo dall'ottobre 1991 a luglio 1992 (625): *rinvio dell'emissione del parere.*

BILANCIO (5^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 7 OTTOBRE 1992

16^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PAVAN

Intervengono i sottosegretari di Stato per la sanità Azzolini, per il tesoro Giagu Demartini, per la difesa Madaudo e per l'interno Murmura.

La seduta inizia alle ore 15,55.

Nuove disposizioni in materia di direzione unitaria delle Forze di polizia e sulla Amministrazione della pubblica sicurezza (600)

(Parere alla 1^a Commissione. Rinvio dell'esame)

Il presidente PAVAN propone di rinviare l'esame del provvedimento in titolo al fine di procedere ad un approfondimento.

Concorda il sottosegretario MURMURA e l'esame è conseguentemente rinviato.

Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 1992, n. 392, recante norme in materia di trattamento economico dei sottufficiali delle Forze armate nonché di spese connesse alla crisi del Golfo Persico (648)

(Parere alla 4^a Commissione. Parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il presidente PAVAN fa presente che il disegno di legge reitera, in identico testo, il decreto-legge in materia di spese connesse alla crisi del Golfo Persico, sul quale la Commissione si è già pronunciata in data 9 settembre 1992 in senso contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

I senatori PAGLIARINI, DUJANY, CREUSO e CARPENEDO si dichiarano contrari al provvedimento.

Il sottosegretario MADAUDO fa presente che il provvedimento mira a finanziare una spesa per il personale e che la clausola di copertura non può essere modificata non essendo disponibili altre risorse nell'ambito del bilancio nel Ministero della difesa.

Il presidente PAVAN propone l'espressione di un parere favorevole, in considerazione della necessità di provvedere al finanziamento della spesa in questione.

Conclusivamente la Sottocommissione delibera di trasmettere un parere contrari per mancanza di copertura, in analogia alla delibera adottata sul decreto-legge precedente.

Il sottosegretario MADAUDO prende atto della decisione della Sottocommissione sottolineando come essa non agevoli la soluzione del problema.

Signorelli ed altri: Disciplina dei trapianti di cornea (439)

Condorelli ed altri: Norme in materia di prelievi di cornea e di parti di cadavere non facilmente deperibili (458)

Garraffa ed altri: Regolamentazione degli espunti e dei trapianti di cornea (497)

(Parere alla 12ª Commissione su testo unificato. Parere favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 settembre.

Il sottosegretario AZZOLINI precisa che il provvedimento non comporta spese poichè i trapianti verranno effettuati in ospedale, mentre già esistono banche delle cornee. Semmai dal provvedimento deriveranno risparmi poichè attualmente tali interventi vengono svolti all'estero.

Il senatore CARPENEDO ritiene che, essendo ormai la spesa sanitaria regionalizzata, di tale questioni si debbano fare carico le Regioni.

Il presidente PAVAN propone di trasmettere un parere favorevole, condizionato alla modifica del comma 3, dell'articolo 2, al fine di specificare che i medici che dichiareranno la morte siano dipendenti del servizio sanitario nazionale.

Su tale proposta concorda la Sottocommissione.

Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, recante disposizioni urgenti concernenti modificazioni al trattamento tributario di taluni redditi di capitali, semplificazione di adempimenti procedurali e misure per favorire l'accesso degli investitori al mercato di borsa tramite le gestioni patrimoniali (592)

(Parere alla 6ª Commissione. Parere in parte favorevole in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il presidente PAVAN fa presente che degli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito comportano un minor gettito quelli nn. 2.2, 2.4, 2.3, 2.5, 3.2 4.3, 4.4 e 7.8.

Il sottosegretario GIAGU DEMARTINI osserva che comporta minor gettito altresì l'emendamento 3.1.

Il senatore RAVASIO illustra gli emendamenti 2.3 e 7.8, facendo presente come essi mirino a correggere il testo del Governo, che è peggiorativo rispetto al regime attuale e in ogni caso portatore di minor gettito.

Il presidente PAVAN fa presente che le finanze hanno fatto sapere che l'emendamento 2.3 provoca un minor gettito dell'ordine dei 12 miliardi, mentre quello 7.8 di circa 300 miliardi. Fa poi presente che le finanze hanno osservato che provocano minor gettito gli emendamenti 7.9 e 7.10.

Il senatore SPOSETTI propone di esprimere un parere contrario sugli emendamenti sopra citati.

Conclusivamente il presidente PAVAN propone di trasmettere un parerà contrario, per mancanza di copertura, sugli emendamenti 2.2, 2.4, 2.5, 3.2, 4.3, 4.4, 7.9 e 7.10, rinviando il parere sugli emendamenti 2.3 e 7.8 e nulla avendo da osservare sui restanti.

Su tale proposta concorda la Sottocommissione.

Conversione in legge del decreto-legge 17 settembre 1992, n. 378, recante disposizioni urgenti concernenti modificazioni al trattamento tributario delle operazioni a termine in valuta estera ed in obbligazioni (627)

(Parere alla 6ª Commissione. Parere favorevole)

Su proposta del presidente PAVAN la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere favorevole.

Conversione in legge del decreto-legge 24 settembre 1992, n. 388, recante disposizioni in materia di imposte sui redditi e sui trasferimenti di immobili di civile abitazione e per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie (641)

(Parere alla 6ª Commissione. Parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce il presidente PAVAN facendo presente che si tratta di un'ulteriore reiterazione di un complesso decreto-legge, sulle cui precedenti versioni la Commissione si è già espressa.

Al momento, i problemi che si pongono, dati per acquisiti i pareri già emessi, riguardano essenzialmente due questioni.

Anzitutto, il fatto che il Governo continua a non ritenere di dover rispettare le pronunzie parlamentari, nel momento che per ben due volte la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario per assenza di copertura e una condizione, rispettivamente, sugli attuali articolo 8, comma 1, lettera b), e 4, comma 3.

In secondo luogo, si ripropone una questione che, sia pure con qualche variante, è già all'esame della Sottocommissione sotto il profilo della applicabilità dell'azzeramento dei fondi globali deciso dal decreto-legge n. 333 dell'11 luglio. In questo caso il problema si pone in termini abbastanza chiari, in quanto il secondo decreto-legge in materia (n. 298 del 26 maggio 1992) utilizzava per 100 miliardi l'accantonamento di fondo globale relativo ai centri di assistenza fiscale per il 1992. Tale decreto non è stato poi convertito e il 24 luglio ne è stato emanato uno nuovo (n. 348), che non riproduceva l'utilizzo di tale accantonamento. In data 24 settembre viene poi emanato il presente decreto. La questione su cui decidere è quindi se la mancata riproposizione nel decreto-legge emanato il 24 luglio della norma che utilizza i 100 miliardi far ricadere l'accantonamento nell'ambito dell'azzeramento del fondo globale di cui al decreto-legge n. 333.

In assenza della continuità tra i tre decreti-leggi per la norma che qui interessa ne dovrebbe derivare, sotto il profilo strettamente giuridico, la impossibilità da parte dell'ultimo, quello in esame, di ripristinare un accantonamento azzerato a seguito della mancata reiterazione della norma stessa ad opera del decreto-legge del 24 luglio: la questione è comunque di rilievo.

La Commissione è dunque chiamata a decidere sia sulla reiterazione del parere contrario e delle condizioni di cui al primo punto, sia sulla complicata questione della sussistenza o meno dei 100 miliardi di cui all'articolo 5 del presente decreto. Tuttavia trattandosi di decreto reiterato dovrebbero restare salvi gli effetti prodotti da quello precedente.

Contrario a tale impostazione si dichiara il senatore SPOSETTI, ad avviso del quale la *vacatio* tra il decreto-legge all'esame e il precedente provoca un'espansione dell'effetto utilizzativo del decreto-legge n. 333. Tale ultimo decreto ha infatti, a suo avviso, la finalità di contenere la spesa pubblica e tale finalità deve essere salvaguardata.

Analogamente in senso contrario al provvedimento si dichiarano i senatori PAGLIARINI e CREUSO.

Conclusivamente, la Sottocommissione contrario il presidente PAVAN delibera di trasmettere un parere contrario per mancanza di copertura sugli articoli 5 e 8, e condizionato sull'articolo 4.

Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1992, n. 383, recante disposizioni in materia di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali (628)

(Parere alla 11ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio. Rimesso in Commissione plenaria)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 29 settembre 1992.

Il presidente PAVAN propone l'espressione di un parere favorevole, tenendo conto dei chiarimenti ottenuti per le vie brevi dal Tesoro.

Il senatore SPOSETTI richiede la remissione del provvedimento in sede plenaria in considerazione del fatto che con esso si utilizzano fondi destinati al rifinanziamento della legge n. 64 del 1986, dell'utilizzo dei quali la Commissione nel suo *plenum* deve avere notizia.

Conseguentemente il provvedimento è rimesso alla sede plenaria e l'esame è quindi rinviato.

Bo ed altri: Ulteriori provvedimenti per la tutela del carattere artistico e storico della città di Urbino e per le opere di risanamento igienico e di interesse turistico, in particolare per la cinta muraria della stessa città (377)

(Parere alla 7ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

Riferisce il senatore CARPENEDO facendo presente che il disegno di legge mira a stanziare complessivamente 40 miliardi per la cinta muraria della città di Urbino e 6 miliardi per il convento di Santa Chiara. L'onere è di 16 miliardi per il 1992, 10 per il 1993, 10 per il 1994 e la restante quota per il 1995. Quanto alla copertura essa è tratta dall'accantonamento relativo agli interventi per il restauro del fondo speciale in conto capitale del Ministero dei beni culturali. Relativamente al 1992 vi è una disponibilità sufficiente, ma si deve tener conto che il decreto-legge n. 333 ha utilizzato tutti i fondi residui. Per gli anni successivi non sembrerebbero esservi problemi.

In data 25 settembre 1992 sono stati trasmessi emendamenti dalla Commissione di merito. Essi mirano a differire la spesa agli anni 1993 e 1994 e ad estendere gli interventi alle città di Gubbio, San Leo, Urbania e Senigallia. Se tali emendamenti consentono di superare l'obiezione circa l'inutilizzabilità dell'accantonamento di fondo speciale relativo al 1992. Si deve poi osservare che la legge finanziaria del 1993 ha previsto una voce indistinta destinata al Ministero dei beni culturali per un ammontare di 100 miliardi per il 1993. Occorrerebbe pertanto sospendere il parere sul provvedimento in titolo in attesa dell'approvazione definitiva della finanziaria, tenendo comunque conto che l'utilizzazione proposta equivale ad un quindi dell'accantonamento complessivo.

Ad avviso del presidente PAVAN è possibile utilizzare il fondo globale per il 1993, a condizione di utilizzare la minor somma tra quelle contabilizzate nella finanziaria 1992 e 1993. Resta comunque la questione relativa alla destinazione della finalizzazione dell'accantonamento della finanziaria 1993.

Su proposta del relatore CARPENEDO la Sottocommissione concorda di rinviare l'esame del provvedimento.

**SULL'ATTIVITÀ DI VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI E DI DOCUMENTAZIONE
SULLA FINANZA PUBBLICA A CURA DEL SERVIZIO DEL BILANCIO**

Il presidente PAVAN ricorda che il Servizio del Bilancio, proseguendo lungo le linee di lavoro già impostate (Sottocommissione pareri

- seduta del 22 luglio 1992), continuerà a dare priorità a tutti gli strumenti attraverso i quali si articola la manovra di correzione di finanza pubblica, che ora entra nella fase della «sessione di bilancio».

In tempi utili per l'esame parlamentare verranno prodotti Note di lettura o, comunque, elementi di valutazione e documentazione sul testo del disegno di legge delega in materia di previdenza, sanità, pubblico impiego e finanza locale, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, nonché sul decreto-legge n. 394 del 30 settembre 1992 in materia di imposte sul patrimonio netto delle imprese.

Successivamente il Servizio produrrà la consueta documentazione per la «sessione di bilancio»: valutazione della copertura e dell'ambito proprio della «finanziaria»; precedenti procedurali; manovra sui fondi speciali; analisi degli effetti delle modifiche introdotte in prima lettura.

In tempi utili per l'esame parlamentare verranno prodotte due Note di lettura, rispettivamente sul disegno di legge n. 478 (validità del servizio prestato dai magistrati ordinari trattenuti in servizio oltre il 70° anno di età) e sui disegni di legge nn. 40, 498 e 514, tutti di iniziativa parlamentare, in materia di ordinamento degli studi di educazione fisica (ISEF); ove il Governo produca relazioni tecniche su tali testi sarà cura del Servizio trasformare tempestivamente le Note di lettura in Verifiche della quantificazione.

Prende atto la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 17,40.

FINANZE E TESORO (6^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 7 OTTOBRE 1992

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del vice presidente della Commissione Favilla, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 10^a Commissione:

Baldini ed altri: Regolazione delle attività di governo del turismo, disciplina dell'impresa turistica e dell'intervento finanziario dello Stato, modifiche e integrazioni alla legge 17 maggio 1983, n. 217 (555): *parere favorevole.*

ISTRUZIONE (7^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 7 OTTOBRE 1992

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della Commissione Zecchino, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 6^a Commissione:

Conversione in legge, del decreto-legge 24 settembre 1992, n. 388, recante disposizioni in materia di imposte sui redditi e sui trasferimenti di immobili di civile abitazione e per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché alle disposizioni tributarie (641): *parere favorevole.*

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedì 8 ottobre 1992, ore 14,30

Autorizzazioni a procedere

Seguito dell'esame dei seguenti documenti:

- Domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Gangi (Doc. IV, n. 14).
- Domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Ballesi (Doc. IV, n. 15).
- Domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Ballesi (Doc. IV, n. 16).

COMMISSIONI 10^a e 13^a RIUNITE

**(10^a - Industria, commercio, turismo)
(13^a - Territorio, ambiente, beni ambientali)**

Giovedì 8 ottobre 1992, ore 9,30

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali (500).

II. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- CUTRERA ed altri. - Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e recepimento della direttiva CEE n. 88/610, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali (382).

- MOLINARI e MAISANO GRASSI. - Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e attuazione della direttiva CEE n. 88/610, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali (626).
-

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 8 ottobre 1992, ore 9

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 11 settembre 1992, n. 374, recante disposizioni urgenti concernenti l'incremento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria, il trattamento di persone detenute affette da infezione da HIV, le modifiche al testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e le norme per l'attivazione di nuovi uffici giudiziari (601).
- FAGNI ed altri. - Provvedimenti alternativi per i malati terminali di AIDS nelle carceri (438).
- ZUFFA ed altri. - Modifica e integrazione della legge 5 giugno 1990, n. 135, concernente la disciplina della custodia cautelare e dell'esecuzione della pena, nonché l'assistenza socio-sanitaria ai detenuti affetti da AIDS (510).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Validità del servizio prestato dai magistrati ordinari trattenuti in servizio oltre il settantesimo anno di età (478).

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 385, recante disposizioni urgenti concernenti misure patrimoniali e interdittive in tema di delitti contro la pubblica Amministrazione (630).
- PINTO ed altri. - Estensione delle norme sul possesso ingiustificato di valori ai soggetti inquisiti per i delitti di peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui, malversazione a danno dello Stato, concussione, corruzione per un atto di ufficio, corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, corruzione in atti di giudiziari e abuso di ufficio (617).

IV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PINTO ed altri. - Modifica dell'istituto del soggiorno obbligato (82).
- SALVATO ed altri. - Abrogazione del soggiorno obbligato (167).
- VENTRE e COVIELLO. - Abrogazione del soggiorno obbligato (566).

DIFESA (4^a)

Giovedì 8 ottobre 1992, ore 9,30

In sede consultiva

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Nuove disposizioni in materia di direzione unitaria delle Forze di polizia e sulla Amministrazione della pubblica sicurezza (600).

Comunicazioni del Governo

- Seguito del dibattito sulle comunicazioni che il Ministro della difesa ha reso nella seduta del 16 luglio 1992 sugli indirizzi generali della politica del suo Dicastero.

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 1992, n. 392, recante norme in materia di trattamento economico dei sottufficiali delle Forze armate, nonché di spese connesse alla crisi del Golfo Persico (648).

BILANCIO (5^a)

Giovedì 8 ottobre 1992, ore 9,30

ORE 9,30

Procedure informative

- Seguito dell'indagine conoscitiva in relazione al disegno di legge n. 570 e alle prospettive di intervento e di occupazione nel Mezzogiorno: audizione dei rappresentanti di CGIL-CISL-UIL.

In sede consultiva

Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 1992, n. 370, recante differimento di termini urgenti previsti da disposizioni legislative in materia di lavoro (583).
- Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1992, n. 383, recante disposizioni in materia di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali (628).

ORE 16

Procedure informative

- Indagine conoscitiva in relazione al disegno di legge n. 570 e prospettive d'investimento e di occupazione nel Mezzogiorno: audizione dei rappresentanti della Conferenza nazionale dell'artigianato e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome.

FINANZE E TESORO (6^a)*Giovedì 8 ottobre 1992, ore 9,30**In sede referente*

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, recante disposizioni urgenti concernenti modificazioni al trattamento tributario di taluni redditi di capitale, semplificazione di adempimenti procedurali e misure per favorire l'accesso degli investitori al mercato di borsa tramite le gestioni patrimoniali (592).
- Conversione in legge del decreto-legge 17 settembre 1992, n. 378, recante disposizioni urgenti concernenti modificazioni al trattamento tributario delle operazioni a termine in valuta estera ed in obbligazioni (627).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 24 settembre 1992, n. 388, recante disposizioni in materia di imposte sui redditi e sui trasferimenti di immobili di civile abitazione e per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie (641).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 8 ottobre 1992, ore 9,30

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- BO ed altri. - Ulteriori provvedimenti per la tutela del carattere artistico e storico della città di Urbino e per le opere di risanamento igienico e di interesse turistico, in particolare per la cinta muraria della stessa città (377).

Comunicazioni del Governo

Comunicazioni del Ministro per i beni culturali e ambientali.

Sui lavori della Commissione

Comunicazioni del Presidente sulle competenze della Commissione.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 8 ottobre 1992, ore 9

In sede referente

I. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 1992, n. 370, recante differimento di termini urgenti previsti da disposizioni legislative in materia di lavoro (583).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- ANGELONI ed altri. - Norme generali per il completamento dei piani di ricostruzione post-bellica (126).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disposizioni urgenti in materia di lavoro portuale (578).
-

INDUSTRIA (10^a)

Giovedì 8 ottobre 1992, ore 15

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sul processo di privatizzazione delle imprese pubbliche e a partecipazione statale: seguito delle audizioni del Ministro del tesoro e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, *ad interim*, delle partecipazioni statali.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 8 ottobre 1992, ore 9,30

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1992, n. 383, recante disposizioni in materia di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali (628).
 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 364, recante disposizioni urgenti in materia di prepensionamento (646) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

Giovedì 8 ottobre 1992, ore 8,30

Comunicazioni del Governo

Seguito della discussione sulle comunicazioni del Ministro per gli affari regionali e per il coordinamento delle politiche comunitarie, on. avv. Raffaele Costa.

In sede consultiva

Esame congiunto dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 11 settembre 1992, n. 374, recante disposizioni urgenti concernenti l'incremento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria, il trattamento di persone detenute affette da infezione da HIV, le modifiche del testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e le norme per l'attivazione di nuovi uffici giudiziari (601).
- FAGNI ed altri. - Provvedimenti alternativi per i malati terminali di AIDS nelle carceri (438).
- ZUFFA ed altri. - «Modifica e integrazione della legge 5 giugno 1990, n. 135, concernente la disciplina della custodia cautelare e dell'esecuzione della pena, nonché l'assistenza socio-sanitaria ai detenuti affetti da AIDS (510).

Procedure informative

Indagine conoscitiva sul tema «Le Regioni nell'attuale quadro istituzionale»: adempimenti preliminari.

**COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza
e per il segreto di Stato**

Giovedì 8 ottobre 1992, ore 12

Elezione del Vicepresidente e del Segretario.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni
criminali similari**

Giovedì 8 ottobre 1992, ore 16,30

Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri, Giuliano Amato, e del ministro dell'interno, Nicola Mancino, sullo stato attuale della lotta alla mafia.